

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
AICARDI: Sull'uso di antiparassitari in agricoltura. (15456)	7019	BIANCHI FORTUNATO: Applicazione legge sull'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti agli artigiani. (10774)	7028
ALBERTINI: Compensi speciali ai dipendenti dell'amministrazione delle finanze. (16091)	7020	BISANTIS: Sistemazione in ruolo dei collocatori comunali. (15766)	7028
ALESSANDRINI: Sul magazzino doganale di Luino (Varese). (16049)	7020	BRODOLINI: Contributi per riparazioni ai fabbricati rurali danneggiati dalle alluvioni nelle Marche. (3010, <i>già orale</i>)	7029
ALMIRANTE: Sgravi fiscali agli agricoltori del viterbese danneggiati dal maltempo. (15965)	7020	BUFFONE: Benefici di legge in San Demetrio Corone (Cosenza) per danni da maltempo. (16153)	7029
AMENDOLA PIETRO: Nuovi istituti scolastici in Salerno. (15618, 15619, 15620)	7021	BUFFONE: Esenzione imposta di fabbricazione per i carburanti agricoli. (16154)	7029
ANGELINI GIUSEPPE: Sull'operato del collocatore comunale di Gabicce (Pesaro). (15269)	7022	BUFFONE: Riduzioni ferroviarie agli studenti universitari. (16158)	7029
ANGELINI GIUSEPPE: Sull'ufficio postelegrafonico di Pesaro. (15548)	7022	CAMANGI: Vertenza tra l'Opera nazionale combattenti ed alcuni assegnatari dell'Agro pontino (Latina). (15862)	7030
ANGIOY: Ubicazione del nuovo ufficio postelegrafonico di Lanusei (Nuoro). (15519)	7023	CAMANGI: Sulla situazione degli impiegati chiamati a cariche elettive. (16342)	7030
ARMATO: Sanzioni disciplinari a carico del segretario aggiunto postelegrafonico di Palermo. (13731)	7023	CAPRARA: Sull'avvicendamento di marittimi in Napoli. (15971)	7030
ARMATO: Provvidenze ai coltivatori diretti di Sessa Aurunca (Caserta) danneggiati dal maltempo. (16113)	7024	CLOCCHIATTI: Provvedimenti per frane in Lugagnano e Rustignazzo (Piacenza). (14932)	7031
AUDISIO: Pensione all'ex militare Praticò Giovanni. (14297)	7024	COLITTO: Sulle concessioni di pensioni alle coltivatrici dirette in provincia di Campobasso. (11704)	7032
BALLARDINI: Arretrati sul sussidio di disoccupazione ai pensionati I. N. P. S. per invalidità. (14675)	7024	COLITTO: Catasto edilizio in Pescocolanciano (Campobasso). (15360)	7033
BARDINI: Ventilata limitazione assistenza « Inadel » ai tubercolotici. (15694)	7025	COLITTO: Sull'insegnamento del francese in una scuola di avviamento di Palata (Campobasso). (15362)	7033
BERLINGUER: Valutazione servizio prestato in istituti professionali da insegnanti elementari. (15532)	7026	COLITTO: Sulla importazione di grano canadese. (15369)	7034
BERLINGUER: Sulla destinazione delle quote di indennità commerciale per i finanzieri (15681)	7026	COLITTO: Grano gratuito al coltivatore diretto Angelo Bevilacqua di San Martino in Pensilis (Campobasso). (15986)	7034
BERLINGUER: Potenziamento attrezzature sportive in Sardegna. (16071)	7027	COLITTO: Sulla nomina di una bidella elementare in Frosolone (Campobasso). (16051)	7034
BIAGGI FRANCAANTONIO: Per evitare incidenti ferroviari in Italia. (15938)	7027		

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

	PAG.		PAG.
COLITTO: Sul ricorso del sindaco di Frosolone (Campobasso) avverso una decisione della prefettura di Campobasso. (16052).	7035	FERRAROTTI: Sull'aumento della tassa sulla licenza di caccia. (16024)	7042
COLITTO: Circa la fornitura di medicinali ai poveri e al convitto comunale di Frosolone (Campobasso). (16053).	7035	FODERARO: « Diritti e spese » per la patente di guida di veicoli categoria A. (16014).	7043
COLITTO: Per l'osservanza dell'orario d'ufficio dei dipendenti comunali di Frosolone (Campobasso). (16054)	7035	GEFTER WONDRICH: Sull'utilizzazione di navi estere per il trasporto di grano acquistato dall'Italia. (3068, <i>già orale</i>)	7043
COLITTO: Circa i contributi concessi ad alcuni circoli « Acli » dall'amministrazione provinciale di Campobasso. (16055)	7035	GEFTER WONDRICH: Notizie di stampa sulla nomina del commissario governativo di Trieste. (3109, <i>già orale</i>)	7043
COLITTO: Sulla nomina della guardia urbana in Roccasicura (Campobasso). (16103).	7036	GERBINO: Provvidenze nel messinese per maltempo. (15604)	7044
COLITTO: Circa la costruzione di un pozzo artesiano in Santa Lucia di Montaquila (Campobasso). (16180)	7036	GREZZI: Sull'istituzione di nuclei di assistenza tecnica nei consorzi di bonifica. (3253, <i>già orale</i>)	7044
COLITTO: Circa l'utilizzazione di fondi concessi dall'amministrazione provinciale di Campobasso ad alcuni comuni del Molise. (16182, 16183, 16184, 16185).	7036	GRIFONE: Anticipazione termine per l'accensione delle stoppie nell'avellinese. (15284)	7045
COMPAGNONI: Provvidenze nel frusinate per maltempo (2977, <i>già orale</i>)	7036	GUADALUPI: Sull'intervento dei carabinieri in un comizio socialista in Castellaneta (Taranto). (15923)	7045
COMPAGNONI: Scuola infermieristica nell'ospedale di Frosinone. (15636)	7037	JACOMETTI: Per la registrazione di una specialità medicinale. (15739)	7046
COVELLI: Sull'incarico di istruzione in un cantiere di rimboschimento in Santo Stefano d'Aveto (Genova). (15413)	7037	LEONE FRANCESCO: Su di una lettera del prefetto di Vercelli ad alcuni comuni. (15732)	7046
CRUCIANI: Provvidenze in San Giustino di Perugia. (15449)	7038	LIMONI: Danni agli erari comunali dalle limitazioni dell'imposta di consumo sul vino. (16149)	7047
DANTE: Potenziamento tabacchicoltura in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). (15421)	7039	LUCCHESI: Pensione di reversibilità a Celli Silvio. (15697)	7047
DE' COCCI: Contributi statali alle aziende calzaturiere delle province di Ascoli Piceno e Macerata. (14725)	7040	LUCIFERO: Iniziative italiane nella campagna mondiale contro la fame. (16244)	7048
DE LAURO MATERA ANNA: Sul tema di matematica assegnato nel concorso a cattedre per le scuole medie. (15443)	7040	MAGLIETTA: Su di una strada privata in Capri (Napoli). (15487)	7049
DE LEONARDIS: Per la soppressione dell'abigeato nel foggiano. (16088)	7040	MAGLIETTA: Riduzione da parte dell'« Inam » del rimborso per lenti ottiche. (15494).	7049
DE MICHELI VITTURI: Riscatto servizio prestato dalla guardia di pubblica sicurezza D'Oria Carmelo. (13553)	7040	MAGLIETTA: Questioni riguardanti il facchinaggio a Napoli. (15569)	7050
DE MICHELI VITTURI: Indennità <i>una tantum</i> alla guardia di pubblica sicurezza Persello Dolfi. (15509)	7041	MAGLIETTA: Servizio pubblico tra Anacapri e la grotta azzurra (Napoli). (16079)	7050
DE MICHELI VITTURI: Riapertura termini per partecipare a corsi di educazione fisica. (15759)	7041	MAGLIETTA: Compenso per lavoro straordinario al personale delle imposte dirette di Napoli. (16349)	7050
DE MICHELI VITTURI: Sulle retribuzioni agli insegnanti di educazione fisica incaricati presso gruppi sportivi. (15913)	7041	MARCONI: Accertamento dei redditi mobiliari dei caseifici sociali. (15404)	7051
DE MICHELI VITTURI: Definizione pensione di Maria Marcotta Dalmas. (15921)	7042	MARZOTTO: Nuovi impianti idrovori nel Polesine. (16005)	7052
DE MICHELI VITTURI: Pensione « Enpas » a Murciano Edoardo. (16002)	7042	MAZZONI: Abusive agevolazioni ai profughi d'Africa nel cremonese. (15427)	7052
FERIOLI: Per reprimere il « comparaggio » di medicinali. (15782)	7042	MISASI: Provvidenze in Altomonte (Cosenza) per maltempo. (16042)	7053
		MISEFARI: Sul caso degli ex ferrovieri Erto Lorenzo e Poloro Domenico (16030, 16031)	7053, 7054
		PEDINI: Sulle istituende ambasciate italiane in Africa. (15839)	7054

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

	PAG.		PAG.
PELLEGRINO: Sugli esperimenti anticancerogeni del dottor Gugliotta di Palermo. (15288)	7055	SANTARELLI ENZO: Elezioni comunali in provincia di Ancona. (16200)	7064
PELLEGRINO: Inadempienze di alcune aziende enologiche di Marsala (Trapani) in materia previdenziale. (15418)	7056	SANTARELLI ENZO: Silos nel porto di Ancona (16215)	7064
PEZZINO: Recapito postale alle case E. S.-C. A. L. di Vizzini (Catania). (15033)	7056	SANTARELLI EZIO: Fermata di alcuni treni alla stazione di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno). (16274).	7064
PINNA: Ventilato declassamento della dogana di Rosa Marina (Nuoro). (15649)	7056	SCALIA: Sistemazione personale contrattista delle navi-traghetto di Messina. (16277).	7065
PINNA: Sulla esclusione di San Teodoro (Nuoro) dalla categoria di comuni montani. (16266)	7057	SCARASCIA: Sistemazione poderi degli assegnatari di Caravigno (Brindisi). (15451).	7066
POLANO: Notizie sui campi di profughi in Italia. (15696)	7057	SCARONGELLA: Inchiesta amministrativa nel convento di Santa Maria delle Grazie in San Giovanni Rotondo (Foggia). (3091, già orale)	7066
POLANO: Assegni familiari ai lavoratori agricoli di Ittiri (Sassari). (15752)	7058	SINESIO: Sulla sospensione degli assegni familiari ad invalidi del lavoro rimpatriati dal Belgio. (16208).	7066
PRETI: Per la utilizzazione dell'area dell'ex caserma Vittorio Veneto di Conegliano (Treviso). (15887)	7058	SINESIO: Sulla distribuzione dei fondi E.C.A. in Bolsena (Viterbo) e Crotone (Catanzaro). (16212, 16213)	7067
PRINCIPE: Sullo scioglimento del consiglio comunale di Orsomarso (Cosenza). (15944)	7058	SPADAZZI: Regolamentazione incarichi di capi d'istituto medio. (15819)	7068
PRINCIPE: Provvidenze in Altomonte (Cosenza) per alluvione (16077)	7059	SPONZIELLO: Condizioni di abitabilità di una palazzina I. N. A.-Casa in Lecce. (14796)	7068
RAFFAELLI: Collegamento telefonico di alcune frazioni di Volterra (Pisa). (16150).	7059	SPONZIELLO: Collocamento in quiescenza del segretario comunale di Rocale (Lecce). (16044)	7068
RAUCCI: Approvazione statuti dell'ospedale psichiatrico e della casa Santa Maria d'Annunziata in Aversa (Caserta). (16210)	7059	SPONZIELLO: Sull'operato dell'amministrazione comunale di San Donato di Lecce. (16230)	7069
RAUCCI: Esito inchiesta sulla gestione dell'asilo infantile di Riardo (Caserta). (16211)	7059	SPONZIELLO: Sul funzionamento del consiglio comunale di Carpignano Salentino (Lecce). (16231)	7069
RE GIUSEPPINA: Definizione pensione dell'ex bersagliere Giovanni Battista Mezzadri. (15669)	7060	TOGNONI: Poliambulatorio « Inam » in Orbetello (Grosseto). (15818)	7070
RICCIO: Scalo a Napoli-Capodichino degli <i>charters</i> . (15926)	7060	TURNATURI: Sull'indennità di profilassi antitubercolare. (15458)	7070
ROMANO BRUNO: Sulla costruzione di un ippodromo in Aversa (Caserta). (15086).	7060	VENTURINI: Presunte irregolarità nell'operato del consiglio comunale di Subiaco (Roma). (16013).	7070
ROMUALDI: Sul regime commissariale nell'ospedale Pasquale del Prete di Pontecorvo (Frosinone). (3050, già orale)	7060	VIDALI: Sulla cessione all'I. A. C. P. di Trieste di alloggi popolari. (15911)	7071
RUSSO SALVATORE: Sollecita definizione pratiche indirette « Enpas » in Caltanissetta. (15321)	7061	ZAPPA: Espletamento concorso a segretario comunale. (16173)	7071
RUSSO SALVATORE: Potenziamento enti provinciali antitracomatosi. (15354)	7061	ZAPPA: Passaggio della località Pilasco al comune di Ardemo (Sondrio). (16174)	7072
RUSSO SALVATORE: Sull'operato del segretario comunale di Barrafranca (Enna). (16089)	7061	ZAPPA: Restituzione merce sequestrata a Silvestri Ernestino da Livignano (Sondrio). (16175)	7072
SAMMARTINO: Erogazione energia elettrica in Fossalto (Campobasso). (15528)	7062		
SAMMARTINO: Potenziamento stazione ferroviaria di Carpinone (Campobasso). (15728)	7062		
SANGALLI: Crisi agricola in Italia. (15046)	7062		

AICARDI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se, rilevate le reiterate denunce di casi di avvelenamento per ingestione o per uso di prodotti agricoli trattati con antiparassitari a base di esteri fosforici, quali l'E 605 forte, ripetutamente menzionati dalla stampa in

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

questi ultimi tempi, avvelenamenti quasi sempre con effetto letale, non ritenga necessario proibire la fabbricazione, l'importazione e la vendita di tali prodotti per salvaguardare la salute e la incolumità del produttore assieme a quella del consumatore, tanto più che la scienza e l'industria nazionale hanno scoperto, la prima, e fabbricato la seconda, altri anti-parassitari che raggiungendo gli stessi risultati fito-sanitari non presentano così elevato grado di tossicità. (15456).

RISPOSTA. — Premesso che oltre al E. 605 forte, si trovano in commercio altri prodotti a base di esteri fosforici ad alta tossicità per l'uomo, si informa che la possibilità o meno di interdire ai fini sanitari tali prodotti fu ripetutamente esaminata e discussa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, tuttavia, ha dovuto far rilevare che in considerazione della loro elevata efficacia, soprattutto per determinati scopi, tali prodotti sono necessari a difesa della economia nazionale.

Comunque, questo Ministero ha più volte fatto rilevare che le disposizioni normative esistenti e le istruzioni impartite, se scrupolosamente osservate, sono da considerarsi atte a tutelare sia la mano d'opera agricola, che impiega tali prodotti, sia il consumatore dei prodotti agricoli trattati. A conferma di ciò, si precisa che gli inconvenienti lamentati derivano dalla non osservanza delle norme cautelative prescritte e dall'impiego incauto, non razionale degli insetticidi di cui trattasi.

Il Ministro: GIARDINA.

ALBERTINI. — *Al Ministro delle finanze.* — In relazione al capitolo 14 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per conoscere quali criteri siano stati seguiti nella erogazione di tale somma al personale dell'amministrazione centrale delle finanze e se da detto premio siano stati esclusi — e per quale motivo — gli impiegati di qualifica inferiore a direttore di divisione in talune direzioni generali. (16091).

RISPOSTA. — L'erogazione dei compensi speciali, di cui al capitolo 14 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, viene effettuata in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 1946, che detta le norme di pratica attuazione per la concessione dei compensi stessi.

Come è noto, in forza delle citate disposizioni, i compensi in parola possono essere con-

feriti in relazione a particolari esigenze di servizio, ma non possono essere erogati con carattere di generalità e di periodicità, dovendo essere limitati ai dipendenti veramente meritevoli, in rapporto ad eccezionali prestazioni effettivamente rese, non solo oltre l'orario o le mansioni normali, ma altresì in eccedenza all'attività di lavoro da retribuire con i compensi per lavoro straordinario.

A tali criteri si attiene quest'amministrazione nell'erogazione dei compensi in questione, né mai sono stati posti particolari motivi di esclusione nei riguardi degli impiegati aventi qualifica inferiore a direttore di divisione.

Il Ministro: TRABUCCHI.

ALESSANDRINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia a conoscenza del cattivo stato di conservazione del magazzino doganale piccola velocità della stazione internazionale di Luino (Varese).

Risulta che nei giorni scorsi l'agenzia doganale ferroviaria di Luino ha dovuto redigere un verbale di contestazione per gravi avarie subite da una partita di merce pregiata in arrivo dall'estero, a seguito di abbondanti infiltrazioni di acqua provenienti dal tetto sconnesso del vetusto edificio.

Nella previsione che il gravissimo inconveniente si ripeta, causando all'amministrazione e ai privati danni di entità ben superiore alla spesa occorrente per le necessarie riparazioni e determinando discredito sulla efficienza dei servizi dello Stato, l'interrogante chiede di essere informato sui provvedimenti che saranno adottati per eliminare l'inaccettabile stato di cose posto in evidenza. (16049).

RISPOSTA. — Sono state date disposizioni perché le opere necessarie per la riparazione del tetto del magazzino doganale di Luino vengano eseguite.

Il Ministro: SPATARO.

ALMIRANTE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Facendo riferimento alle norme contenute nella legge 21 luglio 1960, n. 739 (articoli 9 ed 11) ed alle disposizioni emanate dal Ministero delle finanze, direzione generale delle imposte dirette, divisione II del 9 settembre 1960, n. 204650, l'interrogante fa presente:

1°) che le perdite subite dall'economia agricola della provincia di Viterbo dal 1956 sono state valutate dai competenti organi ministeriali, in oltre 30 miliardi di lire;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

2°) che nell'anno 1959-60 le piogge autunno-invernali, quelle primaverili e le disastrose alluvioni (390 millimetri di pioggia in poche ore) che hanno inoltre dilavato, insabbiato e sconvolto oltre 12 mila ettari di terreno hanno arrecato alle colture danni superiori al 50 per cento in tutto il territorio della provincia di Viterbo;

3°) che le piogge torrenziali cadute ininterrottamente dopo le alluvioni, trovando gli argini distrutti ed i corsi d'acqua sconvolti hanno rinnovato gli allagamenti, gli smottamenti e le frane, riducendo le campagne del viterbese in immensi pantani e rendendo ancora impossibile la semina di oltre il 50 per cento del territorio. Analoghi danni si verificano nei confronti degli erbai e delle altre colture.

Per i suesposti motivi, e con particolare riferimento alle perdite subite nell'annata agraria 1959-60 dall'agricoltura viterbese ed a quelle ormai inevitabili dell'annata agraria 1960-1961, l'interrogante chiede che sia concesso, per tutto il territorio della provincia e per un periodo di almeno due anni, lo sgravio dalle imposte, terreni e redditi agrari compresi, sovrimposte ed addizionali.

In riferimento alla richiesta stessa ed in considerazione dell'attuale stato di disagio in cui versano le varie categorie agricole della provincia, l'interrogante chiede che in attesa del provvedimento definitivo di sgravio sia concessa la sospensione immediata delle imposte suddette a partire dalla prossima rata di febbraio 1961. (15965).

RISPOSTA. — Non riesce possibile aderire alla richiesta dell'interrogante intesa ad ottenere che l'intero territorio della provincia di Viterbo danneggiato da avversità atmosferiche venga ammesso, per un biennio, allo sgravio tributario previsto dall'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, sia perché la stessa legge n. 739 dispone la limitazione dello sgravio all'anno nel quale l'evento eccezionale si è verificato, sia perché un evento naturale, per quanto eccezionale, non può interessare l'intero territorio di una provincia.

Infatti vi sono determinate colture, come ad esempio i pascoli, i boschi, ecc., che non sono soggette a danni sensibili, ed altre per le quali il ciclo vegetativo si è concluso prima del verificarsi dell'evento calamitoso.

Si dà, comunque, assicurazione all'interrogante che, per la provincia in parola, si è già provveduto alla delimitazione della maggior parte delle zone daneggiate dagli infortuni verificatisi nello scorso anno 1959-60 e sono

in corso accertamenti per la delimitazione delle zone residue.

Si precisa, inoltre, che si darà corso alle procedure concernenti i danni verificatisi nel periodo giugno 1958-31 dicembre 1959, non appena saranno stati emessi tutti i decreti relativi ai danni prodotti da eventi naturali di carattere eccezionale nel corso dell'anno 1960.

Per quanto concerne, infine, la sospensione della riscossione dei tributi fondiari per il corrente anno 1960-61, deve essere presente che non riesce possibile assecondare la richiesta, in quanto, ovviamente non è dato di prevedere, ora, se la ripetuta legge n. 739, possa trovare applicazione anche per l'anno 1961.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre per l'istituzione di altro liceo statale in Salerno, poiché il liceo esistente, il liceo Tasso, conta ormai 50 classi e 1649 alunni. (15618).

RISPOSTA. — La questione prospettata potrà essere presa in considerazione nel prossimo programma sempreché l'amministrazione comunale interessata rinnovi la relativa richiesta, secondo le norme vigenti, e garantisca, soprattutto, la sistemazione dei due licei in locali propri, idonei e sufficienti.

Il Ministro: BOSCO.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre per l'istituzione di altro istituto magistrale statale in Salerno, poiché quello esistente conta ormai ben 51 classi e 1.599 alunni. (15619).

RISPOSTA. — Il Ministero in via di massima non ritiene opportuna l'istituzione di nuovi istituti magistrali attesoché il numero dei diplomati degli istituti magistrali supera notevolmente il fabbisogno di insegnanti nelle scuole elementari.

La questione specifica sarà esaminata in occasione del prossimo programma di nuove istituzioni scolastiche.

Il Ministro: BOSCO.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre per la istituzione di un istituto per geometri e di un istituto per ragionieri in Salerno, poiché l'esistente istituto tecnico commerciale e per geometri conta ormai ben 85 classi e 3.009 alunni. (15620).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

RISPOSTA. — Il Ministero ha preso da tempo in considerazione la necessità di istituire in Salerno un nuovo istituto tecnico per geometri, con la contemporanea soppressione della sezione geometri dell'unico istituto esistente, al fine di eliminare gli inconvenienti derivanti dall'eccesso della popolazione scolastica, verificatosi negli ultimi anni, nonostante l'istituzione di alcuni nuovi istituti nei principali centri della provincia.

A tale scopo il Ministero ha già prospettato all'amministrazione provinciale competente l'opportunità della scissione dell'attuale istituto Genovesi in due distinti istituti, con l'avvertenza che verrebbe dato corso al provvedimento formale, solo nel caso in cui fosse assicurata l'esistenza di idonei e separati locali e l'amministrazione provinciale deliberasse l'assunzione a suo carico degli oneri che le competono a norma del testo unico sulla legge comunale e provinciale.

Il Ministro: Bosco.

ANGELINI GIUSEPPE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere se siano informati di quanto è avvenuto a Gabicce (Pesaro), dove numerose lavoratrici sono state irregolarmente private di una parte dell'indennità di disoccupazione ad opera di quel collocatore comunale, il quale è fatto oggetto dell'accusa, basata anche su dichiarazioni scritte delle interessate relative alle somme effettivamente percepite, di essersi appropriato delle somme non liquidate;

per saper anche quali provvedimenti intendano adottare e nei confronti del collocatore comunale e nei confronti del comandante della stazione carabinieri di Gabicce, il quale mentre con tanto zelo all'indomani delle ultime elezioni fece arbitrariamente ammainare la bandiera comunista dalla sede della sezione locale, non ha sentito la necessità, a quanto risulta, di intervenire in qualche modo contro l'operato del collocatore. (15269).

RISPOSTA. — A seguito di una segnalazione dell'I.N.C.A. del comune di Gabicce secondo la quale alcune operaie disoccupate avevano denunciato che erano stati erogati dal collocatore comunale importi d'indennità di disoccupazione inferiori a quelli dovuti in base alle effettive giornate indennizzate, l'ufficio provinciale del lavoro di Pesaro, effettuato un controllo presso la locale sede dell'I.N.P.S., riscontrava che la liquidazione delle indennità stesse era esatta e che la documentazione, trasmessa a quietanza dall'ufficio di collocamento, era del tutto regolare.

Ciò era confermato dal fatto che le somme indicate sui modelli DS/56 e sui DS/P1, contenenti le quietanze delle operaie interessate, indicavano con esattezza gli importi che le stesse avevano effettivamente percepito.

A seguito dell'invio da parte dell'I.N.C.A., per il tramite dell'ispettorato del lavoro di Pesaro, delle dichiarazioni di 19 operaie che confermavano di aver percepito somme inferiori a quelle esposte sui documenti contabili ufficiali, l'ufficio del lavoro ha trasmesso, in data 22 dicembre 1960, regolare denuncia al procuratore della Repubblica di Pesaro al fine di promuovere normale istruttoria per l'accertamento di eventuali responsabilità.

Nessun provvedimento, pertanto, può essere adottato a carico del collocatore signor Sarra Michele prima che si pronunci l'autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda l'operato del comandante la stazione dei carabinieri di Gabicce, si fa presente che questi, non avendo ricevuto alcuna denuncia sui fatti in questione, non poteva promuovere alcuna azione giudiziaria.

Relativamente poi all'episodio accennato nell'ultima parte dell'interrogazione, si precisa che il predetto sottufficiale, il giorno 8 novembre 1960 intervenne nei riguardi del segretario della locale sezione comunista solo per invitarlo a rimuovere la bandiera nazionale che, nella mattinata dello stesso giorno, era stata esposta a Gabicce insieme ai vessilli dei partiti comunista e socialista sul terrazzo di uno stabile privato disabitato.

Il suo invito rimase, però, inascoltato, per cui egli provvide a denunciare il fatto all'autorità giudiziaria, riscontrandovi gli estremi dei reati di cui agli articoli 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e 650 del codice penale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SULLO.

ANGELINI GIUSEPPE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

1°) quando preveda che possano essere ultimati i lavori per la ricostruzione del palazzo delle poste di Pesaro;

2°) se non ritenga che, ad opera compiuta, possano trovarvi adeguata sistemazione tutti i servizi;

3°) se gli risulti che nel progetto per la trasformazione del palazzo in questione, la cui spesa si aggira sui 100 milioni di lire, sia prevista una serie di mezzanini che non rispondono alle caratteristiche igieniche che i servizi richiedono per la salvaguardia della salute del personale. (15548).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

RISPOSTA. — I lavori di restauro e di trasformazione dell'edificio postale di Pesaro saranno ultimati, salvo imprevisti, entro la prossima estate 1961.

Ad opera compiuta, tutti i servizi potranno trovare adeguata sistemazione nell'edificio stesso, ad eccezione dei magazzini dell'economato che saranno ubicati in un altro immobile dell'amministrazione.

Il progetto di trasformazione del ripetuto edificio, per un importo complessivo di lire 73 milioni, prevede, non una serie di mezzanini, ma un unico piano ammezzato ricavato suddividendo in altezza i locali del piano terreno, alti metri 6,45.

I locali di tale piano ammezzato hanno un'altezza che varia da metri 2,76 a metri 2,80 e sono prevalentemente destinati ad archivi, spogliatoi ed impianti igienico-sanitari, dotati questi ultimi di impianto d'aerazione.

Anche una sala che verrà destinata ai portalettere — i quali per altro vi sostano solo per breve tempo durante il servizio — sarà dotata di un apposito impianto di aerazione.

Tutti i locali, poi, hanno una cubatura calcolata con ampiezza rispetto al numero delle persone che vi devono permanere.

Il Ministro: SPALLINO.

ANGIOY. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire perché venga evitato il trasferimento dell'ufficio postale di Lanusei (Nuoro) nella inidonea sede prescelta. La nuova sede — sita in una curva cieca — sarebbe ubicata alla periferia della cittadina ed obbligherebbe la popolazione, specie commercianti e pensionati, a notevoli disagi. (15519).

RISPOSTA. — L'ufficio postelegrafico di Lanusei dovette lo scorso anno 1960 essere trasferito, d'urgenza, in un altro locale a causa delle condizioni statiche della vecchia sede che presentavano pericolo.

Il nuovo locale, situato di fronte a tale vecchia sede, fu considerato provvisorio perché poco ampio, per cui da parte dell'amministrazione vennero iniziate le ricerche per reperirne un altro che avesse tutti i requisiti per conferire ai servizi un assetto adeguato e definitivo.

Due locali trovati per tale uso dovettero essere scartati perché, oltre ad avere anch'essi una scarsa ampiezza, erano stati offerti a condizioni di fitto troppo elevate.

La scelta cadde, invece, su un locale di proprietà privata, costituito da due ampi vani della superficie complessiva di metri quadrati

147, offerto per il canone annuo di lire 660 mila, ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale, e con l'accettazione, da parte del proprietario, delle condizioni che ponevano a suo carico tutte le opere di adattamento necessarie, ivi compreso un ballatoio coperto sul retro, in cemento armato, per mettere in comunicazione i locali da adibire a sportelleria con quelli da destinare al servizio telegrafico e dei pacchi.

La piena idoneità della detta nuova sede, anche riguardo alla sua ubicazione, fu accertata, oltre che da un funzionario ispettivo della direzione provinciale delle poste e telegrafi di Cagliari, da un ispettore superiore di questo Ministero. Essa:

è situata nella parte opposta del paese rispetto alla vecchia e all'attuale sede provvisoria, dalle quali dista rispettivamente 280 e 270 metri;

si affaccia sulla via Marconi, che è una delle maggiori vie di Lanusei;

diste meno di 150 metri dalla piazza principale. Tale distanza è pressoché uguale a quella intercorrente tra detta piazza e la vecchia sede.

Da ciò si deduce che il nuovo locale non è periferico più di quanto non lo sia quello attuale. Questa amministrazione, comunque, non ebbe diversa e migliore possibilità di scelta, e, d'altra parte, non poté trascurare il fatto che, secondo gli accertamenti compiuti a mezzo dell'ispettore ministeriale, il locale prescelto, anche se non situato proprio al centro del paese, risultò l'unico adatto per una sistemazione decorosa e conveniente dei servizi postali.

In considerazione di ciò, furono date disposizioni alla citata direzione provinciale di Nuoro per il trasferimento dell'ufficio nel locale in questione, previa esecuzione delle opere necessarie da parte del proprietario. Allo stato attuale delle cose, tutti i lavori previsti sono stati eseguiti e si è ora in attesa di conoscere l'esito del collaudo da parte della sezione lavori postelegrafici di Cagliari per poter stipulare il contratto d'affitto e dare pratica attuazione al trasferimento.

Il Ministro: SPALLINO.

ARMATO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quale atteggiamento intenda assumere in merito al grave atto di rappsaglia attuato presso la direzione provinciale delle poste di Palermo nei confronti del presidente della S.A.S. e dirigente provinciale della C.I.S.L. dottor Giuseppe Puleo, punito in via amministrativa

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

con la censura e sottoposto ad ulteriori provvedimenti disciplinari per fatti conseguenti esclusivamente alla tutela degli interessi dei lavoratori. (13731).

RISPOSTA. — Il segretario aggiunto postelegrafonico Puleo Giuseppe, aiuto controllore presso la cassa provinciale delle poste e telegrafi di Palermo, il 17 maggio 1960, entrato senza alcuno specifico motivo di servizio nei locali dell'ufficio dei conti correnti di quella sede, e prendendo una iniziativa contrastante con le precise disposizioni contenute in apposite circolari sui limiti degli interventi dei sindacalisti nelle ore di ufficio, affermava ad alta voce, con tono accusatore, alla presenza di tre commessi e di un impiegato, che la mancata concessione della maggiorazione del compenso per lavoro straordinario effettuato durante il periodo pasquale, era da attribuirsi all'incuria del direttore del medesimo ufficio dei conti correnti. La gratuita asserzione, non rispondente alla realtà delle cose, fu ritenuta critica acrimoniosa nei confronti del direttore dell'ufficio.

Al Puleo venne pertanto contestato l'addebito e, previo esame delle sue giustificazioni, fu poi inflitta la punizione della censura; tale punizione venne confermata, in data 7 luglio 1960, dal direttore provinciale delle poste e telegrafi di Palermo, sentito il consiglio provinciale di disciplina, in seguito a ricorso gerarchico proposto dall'interessato.

Il predetto provvedimento, ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, tuttora in vigore per l'espresso richiamo contenuto nell'articolo 21 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è definitivo.

Per quanto attiene agli ulteriori addebiti di carattere disciplinare al Puleo, per fatto avvenuto il 20 maggio 1960, si fa presente che il relativo procedimento disciplinare si è estinto, ai sensi dell'articolo 120 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro: SPALLINO.

ARMATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno estendere anche per l'anno 1961 le provvidenze già disposte per il 1960 in favore dei coltivatori diretti, conduttori delle quote di terreno agricolo di proprietà del comune di Sessa Aurunca (Caserta), tenuto conto che si sono ripetute, e con maggiore frequenza, le alluvioni che hanno distrutto buona parte del raccolto. (16113).

RISPOSTA. — L'amministrazione comunale di Sessa Aurunca non ha potuto rinnovare, a causa di difficoltà di bilancio, le agevolazioni che nel decorso anno 1959-60 aveva elargito ai coltivatori conduttori delle quote di terreno comunale.

I terreni predetti non hanno subito tuttavia danni nella stessa misura delle calamità verificatesi in precedenza.

Comunque, la prefettura di Caserta non ha mancato di interessare il Ministero dell'agricoltura e foreste ed il genio civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza in favore dei coltivatori danneggiati, mentre, in aggiunta alle normali assegnazioni di somme per integrazione del bilancio e per soccorso invernale, sono stati fatti accreditamenti, in questi ultimi tempi, all'ente comunale di assistenza di Sessa Aurunca per l'ammontare complessivo di lire 1.600 mila specificamente per le famiglie danneggiate dal mal tempo.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

AUDISIO. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere se intendano intervenire affinché si provveda a definire la pratica di pensione all'ex militare Praticò Giovanni, affetto da tubercolosi, attualmente ricoverato in un sanatorio di Torino, dopo aver peregrinato in altri sanatori da Robilante (Cuneo) a Villa Santa Maria di Novi Ligure (Alessandria) ad Aosta e Torino.

Le aggravate condizioni del Praticò postulano un umano sollecito intervento. (14297).

RISPOSTA. — La domanda di pensione privilegiata ordinaria non ha potuto finora essere definita in quanto la relativa istruttoria si è presentata molto complessa.

Si sta provvedendo con la massima possibile sollecitudine.

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

BALLARDINI E LUCCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se, vista la recente sentenza della Corte costituzionale, la quale riconosce ai pensionati dell'I.N.P.S. per invalidità il diritto a percepire il sussidio di disoccupazione, non ritenga di dover dare disposizioni affinché agli stessi siano pagati gli arretrati a tale titolo anche se non abbiano fatto opposizione al provvedimento che respingeva la loro domanda. (14675).

RISPOSTA. — L'articolo 32, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, che vieta il cumulo del-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

la indennità di disoccupazione con un trattamento di pensione, ha cessato di avere efficacia, a norma dell'articolo 136 della Costituzione, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale che ne ha dichiarato l'illegittimità.

Tuttavia, l'I.N.P.S. ha ritenuto di procedere al riesame delle domande e dei ricorsi presentati dagli interessati nei termini prescritti dall'articolo 129 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dalla legge 5 febbraio 1957, n. 18, provvedendo quindi alla concessione delle prestazioni richieste per i periodi anteriori alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale. L'adozione di tale direttiva, dettata da considerazioni di carattere sociale, si ricollega ad una benevola estensione ai casi predetti della interpretazione comunemente data al citato articolo 136, secondo la quale le dichiarazioni di illegittimità costituzionale possono avere effetto sui rapporti giuridici che al momento della citata pubblicazione non sono stati ancora definiti con sentenza passata in giudicato.

Lo stesso istituto non ha potuto invece adottare, in linea di diritto, uguale provvedimento a favore di coloro che, acquiescenti alla validità della norma allora vigente, non avevano presentato nei termini la domanda o il ricorso; ciò anche in vista delle difficoltà di accertamento dei periodi di disoccupazione.

Comunque, il Ministero del lavoro, tenuto conto delle parziali concessioni già disposte, sta esaminando l'opportunità di dare una soluzione legislativa alla questione in senso favorevole agli interessati.

Il Ministro: SULLO.

BARDINI, ROSSI MARIA MADDALENA, BECCASTRINI e TOGNONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per indurre l'« Inadel », che recentemente e con l'evidente ed esclusivo fine di ridurre le spese della costosa gestione dell'ente ha adottato il grave provvedimento di limitare l'assistenza, mediante ricovero in luoghi di cura, dei propri iscritti affetti da tubercolosi, al solo periodo di degenza strettamente necessario all'accertamento di malattia ed all'inizio del trattamento terapeutico occorrente, a somministrare agli iscritti medesimi, così come previsto dalle disposizioni vigenti e come finora aveva praticato, l'assistenza stessa per il periodo di 120 o 90 giorni nell'anno solare, rispettivamente per i titolari od i congiunti.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere se non ravvisi la opportunità che l'« Ina-

del » medesima, in considerazione dei motivi di carattere esclusivamente economico che hanno informato il deprecato provvedimento limitativo ed anche della sua particolare caratteristica di istituto previdenziale per dipendenti di enti che già hanno propri servizi sanitari, anziché continuare ad ampliare la già costosa e purtuttavia insoddisfacente attrezzatura sanitaria periferica, adotti il principio di avvalersi, dell'opera dei medici dipendenti dagli enti locali e delle già esistenti attrezzature sanitarie degli enti stessi. (15694).

RISPOSTA. — In base alla vigente legislazione, la tubercolosi è considerata malattia sociale, per cui i relativi servizi di profilassi e assistenza sono espletati dallo Stato e dai consorzi provinciali antitubercolari a favore di tutti i cittadini in generale.

I dipendenti di enti locali (come del resto i dipendenti statali) sono esclusi dall'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi per effetto dell'articolo 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Ciò premesso, i limiti di competenza assistenziali dell'« Inadel » (come dell'« Enpas ») sono ora circoscritti alle malattie comuni, e nessuna disposizione particolare fa obbligo di assumere l'onere dell'assistenza per le malattie tubercolari, ad eccezione della assistenza limitata al solo periodo acuto.

Ciò nonostante, l'« Inadel » provvede all'assistenza dei soggetti affetti da tale infermità alla stessa stregua delle altre forme morbose, erogando le cure domiciliari ed ambulatoriali ed assumendo l'onere dei ricoveri per il periodo necessario all'accertamento diagnostico della natura della malattia ed all'inizio del trattamento terapeutico, nonché all'effettuazione degli interventi collasso-terapici.

Inoltre, l'ente assume l'onere dei ricoveri per eventuali interventi chirurgici per malattie di natura tubercolare, nonché quelli derivanti da necessità inerenti al decorso post-operatorio.

Nei casi in cui, per ragione di carattere clinico, il ricovero sia giustificato totalmente o parzialmente, l'« Inadel », per il periodo di degenza non riconosciuto, eroga un contributo pari all'onere che sarebbe derivato, qualora la cura fosse stata praticata o continuata a domicilio od in ambulatorio.

Nessun provvedimento restrittivo è stato di recente adottato dall'istituto in materia di assistenza antitubercolare. Anzi, con provvedimento in vigore dal 1° gennaio 1961, nel campo della terapia, sono stati apportati dei

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

miglioramenti per quanto riguarda la prestazioni farmaceutiche.

Si precisa, infine che l'« Inadel » non ha proprie attrezzature sanitarie, ad eccezione degli ambulatori specialistici nelle sole città di Roma, Napoli, Bari e Palermo.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

BERLINGUER, PINNA, DE LAURO MATTERA ANNA E AVOLIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se si proponga di promuovere provvedimenti affinché venga computato ad ogni effetto, e perciò anche nei trasferimenti, il servizio prestato dagli insegnanti elementari provvisori nelle scuole di avviamento professionale medio, sia per il gruppo letterario sia tecnico e professionale, spesso per un numero di ore superiore a quello ordinario e che sono poi passati di ruolo. (15532).

RISPOSTA. — Con l'interrogazione sopra riportata si chiede la valutazione — a tutti gli effetti — del servizio reso nelle scuole di avviamento professionale medio da insegnanti successivamente assunti nei ruoli dei maestri elementari.

Le disposizioni vigenti, relative al riconoscimento dei servizi utili agli effetti della progressione in carriera (articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499) consentono esclusivamente la valutazione del servizio reso nelle scuole elementari di Stato.

Non si ha modo, pertanto, allo stato attuale della legislazione, di prendere in considerazione il servizio prestato in scuole di ordine diverso da quello primario.

A maggior ragione non si può valutare tale servizio ai fini dei trasferimenti magistrali.

Il Ministro: Bosco.

BERLINGUER, LANDI, PIGNI E PINNA. — *Ai Ministri delle finanze e della difesa.* — Per conoscere se risponda a verità che il generale della guardia di finanza avrebbe predisposto un provvedimento per il versamento delle quote di indennità commerciale (previsto nel regolamento per il corpo, nell'articolo 157, lettera b), a seconda della provenienza, alla cassa ufficiali e al fondo previdenza sottufficiali, appuntati o finanziari, anziché, come ora avviene, al fondo cassa o successivamente al costituendo fondo di assistenza per finanziari.

Ciò sarebbe in contrasto col sistema praticato per le dogane, renderebbe impossibile

ogni ulteriore controllo sulla successiva destinazione delle somme versate, darebbe diversa destinazione delle indennità commerciali e delle altre specificate all'articolo 187 del regolamento d'amministrazione anche per la buona uscita, e soprattutto determinerebbe una ingiusta sperequazione fra ufficiali e sottufficiali, appuntati o finanziari, mentre logico e giusto sarebbe conservare il sistema già accennato per le dogane, accompagnandolo col conto dettagliato delle scorse annualità e specificando finalmente quali furono i beneficiari. (15681).

RISPOSTA. — Il fondo massa della guardia di finanza, a cui il 1° luglio 1961 succederà il fondo di assistenza per i finanziari, istituito con legge 20 ottobre 1960, n. 1265, ha attualmente due fonti di entrate:

quote dei proventi contravvenzionali ad esso destinate dalla legge doganale approvata con regio decreto 26 settembre 1940, n. 1484 e dalla legge 7 febbraio 1951, n. 153;

quote delle indennità spettanti al personale per particolari servizi prestati presso le dogane, previste dal decreto ministeriale 5 agosto 1949, n. 2336.

Le prime entrate costituiscono un vero e proprio finanziamento dello Stato, mentre le altre costituiscono un contributo del personale della guardia di finanza.

Ora, se non dà luogo ad osservazioni l'afflusso ad un ente assistenziale di contributi statali, sembra non lecito devolvere al medesimo anche gli importi delle quote prelevate su spettanze di determinati soggetti, le quali è invece giusto ed opportuno che siano interamente destinate a beneficio degli interessati.

L'ente assistenziale, infatti, non potrebbe discriminare l'impiego dei suoi fondi a seconda della provenienza e quindi li destinerebbe alle sue molteplici attività.

Altri enti, invece, quali la cassa ufficiali e il fondo di previdenza fra sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza, istituiti con regio decreto-legge 5 luglio 1954, n. 1137, essendo finanziati soltanto da contributi obbligatori dei militari del corpo ed avendo per unico scopo l'erogazione di indennità di buonuscita, si presentano come destinatari naturali e qualificati delle quote prelevate dalle indennità del personale, in quanto consentono di raggiungere lo scopo di riversare ad esclusivo beneficio dei singoli tutte le loro entrate.

Ciò non è in contrasto col sistema praticato per le dogane, come viene addotto, ma anzi, ne segue i criteri, poiché gli analoghi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

prelevamenti effettuati dalle indennità del personale delle dogane affluiscono appunto ad un fondo di previdenza (e non di assistenza) che ha come scopo l'erogazione di buonuscita. Ed in sostanza il trattamento di buonuscita assicurato mediante la ripartizione anzidetta risulta superiore a quello derivante dalla destinazione ad un unico ente di tutti i proventi indicati nelle premesse.

Si fa, infine, presente che è in corso una iniziativa intesa a far sì che la cassa ufficiali e il fondo di previdenza fra sottufficiali, appuntati e finanziari siano amministrati da esponenti delle categorie interessate; sicché gli ufficiali da un lato, e dall'altro i sottufficiali, gli appuntati e i finanziari saranno gli amministratori dell'ente a cui sono iscritti.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

BERLINGUER, POLANO, PINNA E CONCAS. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e del tesoro.* — Per conoscere se, in occasione dell'annunciato piano di sviluppo sportivo, si avrà speciale considerazione per le insufficienti attrezzature della Sardegna, tenendo anche conto di quelle città e centri minori, per cui ha dovuto essere più ridotto il contributo dell'ente regione a causa delle ristrettezze del suo bilancio. (16071).

RISPOSTA. — È stato recentemente presentato al Parlamento il disegno di legge di iniziativa governativa, concernente lo sviluppo di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi, che è all'esame delle competenti Commissioni della Camera dei deputati (atto n. 2721).

L'articolo 1, primo comma, del disegno di legge prevede l'intervento diretto dello Stato in favore dei comuni, che intendono provvedere alla costruzione di opere sportive, alternativamente, con un contributo pari al 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile o con un contributo sulla spesa per i materiali e la manodopera specializzata entro il limite massimo di lire 2.500.000, per la realizzazione di opere a mezzo di cantieri di lavoro già autorizzati, o con un contributo costante venticinquennale del 3 per cento sul mutuo contratto per finanziare le opere previste.

Il secondo comma del citato articolo stabilisce che i contributi sopra menzionati sono elevati, rispettivamente, fino al 40 per cento, a lire quattro milioni ed al 4,50 per cento per i comuni che si trovano nelle zone per le quali si applicano le leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 25 luglio 1952, n. 991, e versano in situazioni di particolare disagio.

In riferimento a quanto forma oggetto della interrogazione, si fa presente che le particolari previdenze previste dal secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge si applicano anche in favore dei comuni della Sardegna, che è compresa fra le regioni indicate nell'articolo 3 della richiamata legge n. 646, del 19 agosto 1950, istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: HELFER.

BIAGGI FRANCAANTONIO, FERIOLI, CAPUA E COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere a quali cause debbano attribuirsi i ripetuti gravi incidenti ferroviari, che in questi ultimi tempi si sono susseguiti a breve distanza di tempo.

Tali incidenti hanno suscitato le più gravi preoccupazioni nella pubblica opinione e sollevano le più serie perplessità sulla efficienza dei servizi ferroviari di Stato.

Hanno in particolare impressionato i recenti disastri ferroviari con gran numero di vittime sulla linea Milano-Venezia, quello odierno con 10 morti e numerosi feriti e quello della metà di dicembre 1960 con morti e feriti.

Gli interroganti desiderano conoscere sollecitamente se gli incidenti lamentati siano da attribuirsi a deficienza del materiale mobile o degli impianti fissi e se al verificarsi degli stessi abbia contribuito un rilassamento della solerzia ed attenzione da parte dei servizi tecnici e d'esercizio.

Sembra agli interroganti che la limitata autonomia di decisione lasciata alla direzione delle ferrovie dello Stato nel programmare ed eseguire i necessari ammodernamenti della rete ferroviaria contribuisca a creare uno stato di pericolosità di esercizio, la cui responsabilità ricade sul Ministero, più che sulla direzione delle ferrovie.

Gli interroganti, chiedono, infine, quali provvedimenti intenda prendere il Ministero per impedire che incidenti così gravi come i recenti abbiano a ripetersi e quali mezzi intenda mettere a disposizione dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato per il sollecito aggiornamento degli impianti e dei servizi alla necessità dell'aumentato traffico e delle aumentate velocità dei treni.

Un pronto chiarimento del Ministero è reclamato dalla pubblica opinione, che vuol conoscere lo stato reale delle cose e quale grado di sicurezza offra questo servizio pubblico di Stato. (15938).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

RISPOSTA. — La circolazione dei treni, sotto l'aspetto della regolarità e della sicurezza dell'esercizio, è legata, ovviamente oltre che a fattori di carattere tecnico (efficienza, funzionalità degli impianti, delle attrezzature, dei mezzi e del personale addetto), anche all'alea delle anomalie accidentali.

La ripercussione che gli incidenti ferroviari creano nella opinione pubblica dipende oltre che dalla gravità di alcuni di essi (qualche volta fatalmente ravvicinati nel tempo, come i due da cui prende lo spunto l'interrogazione su riportata), dal rilievo che la stampa va sempre più dedicando ai fatti che interessano la vita del Paese, dall'aumentata mobilità della popolazione che, nella dinamica vita moderna, risulta sempre più cointeressata all'andamento dei pubblici servizi.

L'azienda delle ferrovie dello Stato pone ogni cura per garantire la massima efficienza del servizio ferroviario, sia sotto l'aspetto della sicurezza sia dal punto di vista della regolarità dell'esercizio.

La capacità tecnica e l'attaccamento al dovere dei ferrovieri sono sempre stati fra le più apprezzate tradizioni dell'azienda delle ferrovie dello Stato, il cui personale, altamente specializzato, a tutti i livelli, ha sempre fornito esempi di dedizione non comune nello svolgimento della gravosa attività quotidiana.

In un esercizio ferroviario, purtroppo, nonostante ogni precauzione nella scelta e nell'istruzione professionale del personale, nel mantenimento della disciplina e nell'adozione di tutti i più perfezionati dispositivi di sicurezza, è inevitabile il verificarsi di incidenti più o meno gravi.

Tuttavia dai dati statistici relativi agli incidenti nelle maggiori reti ferroviarie, si deve desumere che le ferrovie italiane dello Stato sono in favorevole posizione per quanto riguarda la regolarità e la sicurezza dell'esercizio.

L'attuazione, sia pure con gradualità, del complesso di provvedimenti in corso consentirà, ad ogni modo, all'azienda ferroviaria di porsi in condizioni di svolgere con risultati più soddisfacenti la sua fondamentale funzione nell'interesse generale del paese.

Il Ministro: SPATARO.

BIANCHI FORTUNATO, DE MARZI, COLOMBO VITTORINO, COCCO MARIA, SODANO, NEGRONI, FRANZO, BUTTÈ, SABATINI, REPOSSI, COLLESELLI, GERBINO E PICCOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati o si inten-

dano adottare al fine di realizzare l'esatta e rapida applicazione della legge 4 luglio 1959, n. 463, sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli artigiani.

Ciò perché risulta agli interroganti che l'I.N.P.S. sta respingendo le domande di pensione inoltrate dagli artigiani che si sono iscritti alla cassa mutua di malattia nel corso dell'anno 1958, in difformità a quanto previsto dall'articolo 7, al terzo comma, della legge medesima, la cui interpretazione è particolarmente evidente dagli atti parlamentari sull'argomento (verbale stenografico della CXXII seduta del 23 aprile 1959).

È stato infatti riconosciuto con tali atti il diritto a beneficiare della pensione con decorrenza 1° gennaio 1960, sia agli artigiani che si sono iscritti all'assicurazione malattia nel 1957, sia a coloro che vi hanno provveduto entro e non oltre il 31 dicembre 1958. (10774).

RISPOSTA. — La questione sorta in merito all'applicazione dell'articolo 7, terzo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463, sull'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli artigiani, è stata risolta in senso favorevole agli interessati.

Il Ministero del lavoro ha, infatti, ritenuto che, nel primo periodo di applicazione della legge, la documentazione richiesta per le domande di pensione (iscrizione alle mutue di malattia per l'anno 1957) possa essere sostituita anche da una dichiarazione dell'interessato, salvo ovviamente gli accertamenti dell'istituto assicuratore e gli eventuali provvedimenti o denunce in via penale per le false dichiarazioni.

L'I.N.P.S. è stato, pertanto, autorizzato a liquidare le pensioni sulla base della documentazione suddetta.

Il Ministro: SULLO.

BISANTIS. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti siano in corso di studio e di preparazione in favore della categoria dei collocatori comunali, i quali prestano servizio a contratto quinquennale ed aspirano ad una definitiva sistemazione in ruolo organico. (15766).

RISPOSTA. — La sistemazione in un ruolo organico dei collocatori comunali, il cui rapporto d'impiego è attualmente a contratto, forma oggetto di un disegno di legge, già allo studio del Ministero del lavoro.

Il Ministro: SULLO.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

BRODOLINI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per sapere se non intendano impartire agli uffici competenti disposizioni atte a consentire che siano prese in considerazione le richieste relative alla concessione dei contributi previsti dalla legge 28 gennaio 1960, n. 31, per la riparazione dei fabbricati ad uso di civile abitazione, anche nei casi in cui tali richieste si riferiscano a fabbricati rurali e a case coloniche.

Il problema interessa, nelle Marche, un notevole numero di contadini, le cui abitazioni sono state gravemente danneggiate dalle recenti alluvioni. (3010, *già orale*).

RISPOSTA. — Come è noto, la legge 28 gennaio 1960, n. 31, richiama integralmente le disposizioni contenute nella legge 10 gennaio 1952, n. 9, la quale, per quanto si riferisce ai danni causati ai fabbricati privati, prevede la concessione di contributi per la riparazione soltanto di quelli adibiti ad uso di civile abitazione.

Da ciò si deduce che condizione essenziale, per la concessione del contributo statale, è la effettiva destinazione dei fabbricati da ripristinare ad abitazione civile, con evidente esclusione di tutti quei fabbricati destinati ad uso diverso, quali quelli rurali facenti parte di fondi rustici e destinati al servizio dei fondi stessi.

Allo stato delle cose, pertanto, non può essere accolta la richiesta dell'interrogante di consentire che i contributi di cui trattasi siano concessi anche per la riparazione dei fabbricati rurali.

Per altro, per il ripristino e la riparazione di opere e di fabbricati rurali danneggiati da avversità atmosferiche o calamità naturali, gli agricoltori interessati possono far ricorso ai mutui trentennali di miglioramento fondiario, assistiti dal concorso statale del 2,50 per cento nel pagamento degli interessi, a termini dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, oppure ai finanziamenti al 3 per cento recati dalle disposizioni del capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Nei territori riconosciuti montani, gli agricoltori possono provvedere al ripristino o al riattamento dei fabbricati rurali e delle case coloniche, facendo ricorso alle più vantaggiose provvidenze previste dagli articoli 2 e 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

BUFFONE. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se non ritengano di dover disporre perché il comune di San Demetrio Corone (Cosenza), il cui territorio, durante le annate agricole 1959-60, ha subito notevoli danni a causa delle alluvioni e di altre avversità atmosferiche, regolarmente accertati e riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura e foreste, venga incluso nell'elenco dei comuni ammessi a beneficiare delle provvidenze di cui alla legge 21 dicembre 1960, n. 739, titolo II, articolo 9.

Gran parte delle aziende agricole dislocate nel territorio del comune suddetto hanno subito perdite valutabili ad oltre il 60 per cento del prodotto. (16153).

RISPOSTA. — Sono in corso i necessari accertamenti tecnici per la eventuale estensione, a favore degli agricoltori del comune di San Demetrio Corona danneggiati dalle avversità atmosferiche nelle annate agrarie 1959-60, delle provvidenze previste dall'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Si fa riserva di ulteriori notizie non appena possibile.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

BUFFONE. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se non ritengano di dover riesaminare l'opportunità di disporre perché sia consentito l'impiego di carburanti agricoli agevolati, per l'azionamento di gruppi elettrogeni in agricoltura, in seguito a quanto disposto con la circolare del 7 febbraio 1959, n. 9002 della direzione generale delle dogane e delle imposte indirette. (16154).

RISPOSTA. — Al fine di venire incontro alle esigenze ripetutamente prospettate dalle categorie interessate, è stato già provveduto ad inserire nel noto disegno di legge recante modificazioni al regime fiscale degli oli minerali, all'esame del Senato - atto n. 920-A - una opportuna disposizione per estendere l'esenzione dall'imposta di fabbricazione prevista per i carburanti agricoli, a quelli impiegati nei gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica, destinata esclusivamente all'azionamento dei motori delle macchine agricole.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

BUFFONE. — *Ai Ministri dei trasporti e della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritengano possibile accordare una riduzione sul prezzo dei biglietti ferroviari agli stu-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

denti universitari, costretti ad affrontare periodicamente lunghi e costosi viaggi, perché residenti in regioni ancora sprovviste di sedi universitarie. (16158).

RISPOSTA. — Premesso che gli studenti universitari che effettuano viaggi fino ad una distanza massima di 350 chilometri, già fruiscono di abbonamenti ridotti, i medesimi, qualora debbano effettuare viaggi per più lunghe distanze, possono munirsi di carte di autorizzazione le quali danno diritto all'acquisto di biglietti a prezzo ridotto del 40 per cento sulla tariffa ordinaria per viaggi di corsa semplice.

In proposito devo precisare che il prezzo di acquisto della carta di autorizzazione viene facilmente riassorbito dopo pochi viaggi, data la notevole riduzione concessa.

Per le ragioni suesposte e dato soprattutto l'attuale basso livello tariffario praticato dalle ferrovie dello Stato, non riesce possibile accordare ulteriori riduzioni.

Il Ministro dei trasporti: SPATARO.

CAMANGI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quale sia lo stato attuale della questione del cosiddetto « contratto a grano » fra l'Opera nazionale combattenti ed una notevole parte dei coloni assegnatari dei poderi dell'Agro pontino (Latina) e per sapere se il ministro sia in grado di prevedere ed assicurare una prossima soluzione della questione stessa, che finalmente riporti la tranquillità fra quei lavoratori. (15862).

RISPOSTA. — L'Opera nazionale combattenti ha comunicato che la questione prospettata è stata portata più volte all'esame del consiglio consultivo dell'ente, il quale ha nominato una ristretta commissione di esperti perché, dopo approfondito esame, riferisca dettagliatamente.

L'Opera ha soggiunto che, in una prossima riunione, gli esperti potranno riferire sui risultati del loro esame.

Intanto, contro la sentenza resa dal tribunale di Latina il 4 giugno 1959, n. 241, pende tuttora il giudizio di appello interposto dagli assegnatari interessati e si è, perciò, in attesa che la Corte d'appello si pronunzi in merito.

Si assicura, infine, che questo Ministero segue con particolare attenzione la situazione per favorire l'auspicata soluzione, che contempererà equamente gli opposti interessi delle due parti.

Il Ministro: RUMOR.

CAMANGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quali disposizioni o istruzioni siano state fin qui date, nell'ambito della pubblica amministrazione, per l'applicazione del terzo comma dell'articolo 51 della Costituzione della Repubblica, il quale, come è noto, stabilisce che « chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il posto di lavoro »; e ciò con particolare riguardo ai pubblici impiegati eletti a cariche amministrative nei comuni e nelle province. L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere quali siano le intenzioni del Governo per dare, per altro, piena, regolare e definitiva attuazione a quella norma, in ogni campo ed in ogni settore della vita nazionale. (16342).

RISPOSTA. — All'attuazione del precetto dell'articolo 51, comma terzo, della Costituzione, provvede, per i pubblici impiegati eletti membri del Parlamento, l'articolo 88 del testo unico delle leggi elettorali politiche (decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

Mancano, invece, norme sul trattamento giuridico ed economico degli impiegati chiamati a cariche elettive nei consigli regionali, provinciali e comunali, in quanto le disposizioni di cui al decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2012, convertito nella legge 24 marzo 1930, n. 257, devono ritenersi caducate per incompatibilità con il nuovo precetto costituzionale.

Per colmare tale lacuna, questo ufficio ha predisposto uno schema di disegno di legge concernente « trattamento degli impiegati dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche presso regioni ed enti locali » il quale sarà discusso in una delle prossime riunioni del Consiglio dei ministri.

Il Ministro per la riforma burocratica:
TESSITORI.

CAPRARA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Sulla grave e drammatica situazione nella quale da troppo tempo versano i marittimi iscritti all'ufficio di collocamento gente di mare (turno generale) di Napoli. L'interrogante, considerato che nella generalità dei casi e nella più favorevole delle ipotesi, i marittimi devono attendere almeno oltre cinque anni per ottenere un nuovo imbarco, chiede che venga esaminata la possibilità di disporre le seguenti misure: avvicendamento dagli attuali quattordici a dodici mesi; estensione ai piroscafi passeggeri della

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

percentuale del 33 per cento in modo da consentire il collocamento anche di camerieri, piccoli di camera e garzoni di prima e seconda alcuni dei quali, pur essendo primi di chiamata, attendono l'imbarco da quindici anni; chiamata per il tramite dell'ufficio di collocamento e con prelievo dal turno generale dei marittimi per il lavoro di comandata sulle navi dell'armamento non solo pubblico ma anche privato; aumento congruo delle tabelle di armamento; divieto di imbarco su navi estere di personale non marittimo fornito soltanto di passaporto o carta d'identità. (15971).

RISPOSTA. — L'avvicendamento dei marittimi, che all'epoca della sua istituzione (settembre 1944) era giustificato dal limitatissimo numero di navi mercantili rimaste in esercizio, ha dato luogo a notevoli inconvenienti.

Tra l'altro, la continua rotazione del personale imbarcato ha notevolmente diminuito il rendimento del personale di bordo, consapevole di dovere in ogni modo sbarcare dopo il compimento del periodo di avvicendamento, e, soprattutto, ha reso quanto mai difficile la formazione di personale marittimo professionalmente preparato, creando seri disagi nell'armamento delle unità mercantili.

Per i suddetti motivi le norme sull'avvicendamento vennero più volte rivedute, con tendenza a prolungare in linea di massima il periodo di permanenza a bordo (che nel 1944 era stato limitato a 9 mesi) man mano che la flotta mercantile aumentava il proprio tonnellaggio, finché si giunse, nel maggio del 1951, alle norme tuttora vigenti, che prevedono un periodo di permanenza a bordo di 14 mesi, con esclusione dall'avvicendamento del personale di stato maggiore e dei sottufficiali capi servizio.

La riduzione del periodo di avvicendamento da 14 a 12 mesi, che, in ogni caso, dovrebbe essere concordata con le organizzazioni sindacali di categoria, aggraverebbe, ovviamente, gli inconvenienti suesposti.

L'obbligo di prelevare il 33 per cento degli equipaggi dai turni generali fu stabilito in conformità dell'accordo 20 giugno 1958 intercorso fra le associazioni sindacali dei marittimi e degli armatori e, in base a tale accordo, fu limitato alle navi da carico dell'armamento libero.

L'estensione di tale obbligo alle navi da passeggeri dovrebbe essere, del pari, decisa in sede sindacale.

Per quanto concerne il lavoro di comandata a bordo di navi mercantili, devo far

presente che tale attività interessa solo marginalmente il lavoro marittimo e non può essere disciplinata dal Ministero della marina mercantile.

Comunque, l'interessamento costantemente svolto in tale settore dai comandanti dei porti in favore dei marittimi disoccupati ha finora trovato ampia comprensione da parte delle ditte armatrici.

In particolare, per quanto riguarda Napoli, non si mancherà di studiare i mezzi per migliorare la situazione dei marittimi iscritti al turno generale non appena saranno pervenute dettagliate notizie, che sono state richieste alla capitaneria di Napoli, in merito ai criteri seguiti per l'assunzione di personale per lavori di comandata.

La richiesta dell'interrogante, intesa ad ottenere un « aumento congruo delle tabelle di armamento », investe una questione che potrebbe essere esaminata soltanto in sede sindacale, dato che il Ministero della marina mercantile, quando risulta soddisfatto il disposto dell'articolo 426 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, che disciplina la materia, non ha alcun potere per intervenire presso gli armatori.

Faccio, infine, rilevare che il Ministero della marina mercantile non ha alcuna ingerenza nella formazione degli equipaggi delle navi estere e non può quindi imporre nessun obbligo agli armatori di tali navi per quanto riguarda l'assunzione di personale italiano: comunque, risulta che, in generale, anche gli armatori di navi estere richiedono, per l'arruolamento delle persone dei loro equipaggi, il possesso del libretto di navigazione.

Il Ministro: JERVOLINO.

CLOCCHIATTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia informato dei gravi danni provocati da franaamenti di vasti terreni in località Rustigazzo (Molini Del Duca)-Lugagnano (Piacenza), e se non intenda intervenire con provvidenze a favore dei danneggiati. (14932).

RISPOSTA. — L'ufficio del genio civile di Piacenza ha in corso un progetto per il consolidamento delle zone del comune di Lugagnano interessate da movimenti franosi.

Questo Ministero, a sua volta, in accoglimento di analoga proposta del dipendente ispettorato agrario di Piacenza, competente per territorio, ha in corso un secondo provvedimento di delimitazione di zone agrarie della provincia di Piacenza, a termini dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

Tra dette zone è compresa anche la località di Rustigazzo per l'intero suo territorio.

Si aggiunge che il suddetto ispettorato agrario ha ammesso anche le famiglie danneggiate della località di cui trattasi al beneficio della distribuzione gratuita del grano assegnato da questo Ministero per porre in grado i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni e compartecipanti delle zone agrarie della provincia di Piacenza maggiormente danneggiate di effettuare le semine.

Il Ministro: RUMOR.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del modo poco commendevole, con il quale viene espletato l'esame delle domande, per la concessione delle pensioni ai coltivatori diretti, da parte dell'ufficio provinciale dei contributi unificati in agricoltura di Campobasso. Ed, in particolare, per conoscere se approvi l'operato di detto ufficio, che ha concesso la pensione alle signore Coletta Luigina, Gasbarro Assunta, Guglielmi Maria Domenica, donne di casa non coltivatrici dirette, Lombardi Adelina, commerciante, tutte di Fornelli (Campobasso) e l'ha negata, nello stesso comune, alle signore Castaldi Maria e Coletta Filomena, l'ha concessa alla signora Piccoli Anna, residente in Montemitro (Campobasso) e l'ha negata al signor Cocciolillo Giovanni, dello stesso comune. Questi, malgrado la tarda età, ancora conduce direttamente ed a mezzadria parte dei suoi terreni, avendo concesso gli altri in affitto. Tale situazione si è verificata anche in altri comuni, causando vivissimo giustificato malcontento tra i coltivatori diretti.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere se non creda il ministro di promuovere una accurata indagine per accertare le irregolarità e quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dei responsabili. (11704).

RISPOSTA. — Il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura concorre all'applicazione della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, solo per la parte relativa all'accertamento dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni soggetti all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia ed all'accertamento e riscossione dei relativi contributi, mentre per la parte relativa all'accertamento dei particolari requisiti richiesti per il diritto a pensione (quinquennio anzianità professionale, minimo contributivo ed età) e per ciò che attiene al definitivo esame delle domande di pensione e al

pagamento delle prestazioni, provvede l'I.N.P.S., il quale, naturalmente, tiene conto delle risultanze comunicategli dal citato servizio per la parte di competenza.

Ciò premesso si comunica che, dagli accertamenti svolti in ordine ad ogni singolo nominativo indicato, sono emerse le seguenti risultanze confortate da verbali di interrogatorio sottoscritti dagli stessi interessati e da dichiarazioni firmate, rese da alcuni componenti dei nuclei familiari e da affittuari e mezzadri e coloni dei terreni di proprietà degli interessati in parola.

La signora Coletta Luigina, pur conservando la residenza nel comune di Fornelli, risulta emigrata nel capoluogo di provincia, da epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 26 ottobre 1957, n. 1047. I suoi terreni, di due ettari circa, sono stati dati in affitto sin dal 1956 a tal Giuliano Giuseppe, il quale, unitamente al proprio nucleo familiare, li coltiva tuttora.

Varie altre informazioni verbalmente attinte nel comune di Fornelli hanno provato che l'interessata, in effetti, non era unita assicurabile all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 1047.

La signora Gasbarro Assunta ha dichiarato di aver coltivato i suoi terreni di due ettari circa, soltanto sino alla morte del marito avvenuta da circa 10 anni. Da tale data, infatti, i terreni sono stati concessi a mezzadria ai signori Nannino e Vincenzo Russo. Anche i suoi quattro figli hanno da tempo disertato i campi e due di essi risultano trasferiti a Roma.

La signora Guglielmi Maria Domenica, proprietaria di circa due ettari di seminativo alberato, è stata trovata intenta a lavori agricoli. Anche sulla base di dichiarazioni rese dalla stessa e di dirette informazioni verbalmente attinte nel comune di Fornelli, è apparsa sufficientemente provata nei suoi confronti la qualifica di coltivatrice diretta all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 1047.

La stessa ha però dichiarato di lavorare solo due tomoli della terra di sua proprietà (pari a 50 are) e di aver dato il resto a mezzadria da circa un anno, al signor Castaldi Angelo. Ha altresì dichiarato che il marito ha sempre esercitato l'attività di falegname.

La signora Lombardi Adelina è titolare di una licenza di rivendita di generi di monopolio ed è da tempo in precarie condizioni di salute, ora aggravatesi a causa anche della tarda età. L'asserzione della stessa di aver esercitato l'attività di coltivatrice diretta sino a due o tre anni fa deve essere considerata

priva di qualsiasi fondamento, sia in base agli elementi presuntivi rilevati dall'attuale situazione fisiologica della Lombardi sia dalle informazioni attinte *in loco*. Fra l'altro, il signor Leva Mario, figlio della fittavola dei terreni della Lombardi, ha dichiarato e sottoscritto che la signora Lombardi Adelina, per le sue malferme condizioni di salute, non esce di casa da oltre sei anni e che la madre tiene in fitto i terreni della Lombardi sin dall'anno 1946.

La signora Castaldi Maria è deceduta in data 9 gennaio 1960. La stessa non esercitava direttamente la conduzione dei terreni, ma si limitava sporadicamente a controllare alcuni lavori fatti eseguire da terzi.

L'affermazione resa dalla signora Coletta Filomena di aver lavorato i 30 ettari di proprietà con l'ausilio di manodopera bracciantile risulta del tutto inattendibile. L'esito delle dirette e circostanziate informazioni assunte al riguardo ha provato che la stessa, in passato, si è limitata solo ad alcune attività di direzione e di sorveglianza.

E risultato inoltre, per certo, che da circa 20 anni la predetta ha limitato il proprio intervento nei campi al semplice controllo. Ciò, tra l'altro, è confermato dalla dichiarazione sottoscritta resa dal di lei nipote signor Coletta Antonio, il quale ha affermato che la Coletta Filomena non lavora il proprio terreno da oltre 20 anni.

Dagli accertamenti effettuati nel comune di Montemitro è emerso che la signora Piccoli Anna, vedova di un farmacista, non ha mai lavorato la terra, e ciò è stato confermato dall'interessata stessa.

Il signor Cocciolillo Giovanni è risultato proprietario di circa 10 ettari di terreno, che ha sempre coltivato direttamente con l'ausilio di manodopera bracciantile assunta di volta in volta. Per altro, l'interessato ha dichiarato che da tre anni, data l'avanzata età, ha concesso a mezzadria o in affitto la maggior parte dei terreni riservandosi una parte di vigneto di circa 10 are che tuttora cura e coltiva direttamente.

In base ai risultati delle indagini esperite, il Ministero del lavoro non ha mancato di intervenire presso il servizio contributi agricoli unificati e presso l'I.N.P.S. affinché, ciascuno per la parte di competenza, provveda ad adottare i seguenti provvedimenti:

a) conciliazione degli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni soggetti all'obbligo dell'assicurazione invalidità e vecchiaia delle signore Coletta Luigina, Gasbarro Assunta, Lombardi Adelina e

Piccoli Anna e annullamento dei trattamenti di pensione in atto per le stesse;

b) conferma dei provvedimenti concernenti la non assicurabilità ai sensi della legge del 1957, n. 1047, per le signore Castaldi Maria e Coletta Filomena;

c) effettuazione di un supplemento di istruttoria per le posizioni concernenti la signora Guglielmi Maria Domenica e il signor Cocciolillo Giovanni, per accertare con esattezza da che data hanno limitato la loro attività di coltivatori diretti rispettivamente alle 50 are di seminativo alberato e alle 10 are di vigneto e se tali estensioni di terreno comportino un fabbisogno lavorativo di almeno 30 giornate-uomo così come richiesto dall'articolo 1, secondo comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, per la costituzione di un valido rapporto assicurativo a favore dei coltivatori diretti interessati;

d) sospensione cautelativa del trattamento di pensione in atto per la signora Guglielmi Maria Domenica, in attesa dell'esito del disposto supplemento di istruttoria.

Il Ministro: SULLO.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quando sarà attuato nel comune di Pescolanciano (Campobasso) il nuovo catasto fabbricati.

Gran parte degli abitanti continua a pagare l'imposta per fabbricati, di cui da anni non sono più proprietari. (15360).

RISPOSTA. — In base ai programmi di questa amministrazione, il nuovo catasto edilizio urbano dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 1962 in tutto il territorio dello Stato.

Per quanto concerne l'arretrato esistente nel servizio di conservazione del vigente catasto urbano, si dà assicurazione all'interrogante che sono già state impartite istruzioni all'intendenza di finanza di Campobasso per la più sollecita eliminazione delle pratiche in giacenza.

Il Ministro: TRABUCCHI.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se approvi l'operato della direttrice della scuola di avviamento professionale di Guglionesi (Campobasso), che nella sezione distaccata di Palata ha affidato l'insegnamento del francese ad un giovane studente in legge, trascurando altro studente in lingue straniere che ha già superato il biennio di francese, e se non creda, per serietà della scuola, di intervenire con opportuni provvedimenti. (15362).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

RISPOSTA. — La direttrice della scuola statale di avviamento professionale di Guglionesi, ha di recente affidato, per supplenza, l'insegnamento del francese presso quella scuola ad un laureato, il cui nominativo era compreso nella graduatoria provinciale degli aspiranti a tale insegnamento.

Il Ministro: BOSCO.

COLITTO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della sanità.* — Per conoscere se sia ad essi noto che i grani canadesi *Amber*, acquistati ed importati nei mesi scorsi, per le loro gravi deficienze organolettiche, determinate, come sembra, dalla lunga permanenza nei silos e dai preparati chimici usati, hanno ridottissime attitudini alla pastificazione, e quali provvedimenti intendano prendere, perché siano evitati pregiudizi alla salute pubblica e perché le ditte, che li hanno ricevuti in assegnazione dallo Stato, non abbiano a subire ancora enormi danni, derivanti dalla impossibilità per esse di collocare le relative semole. (15369).

RISPOSTA. — Il grano acquistato in Canada dalla gestione di Stato nella corrente campagna granaria non presenta alcuna deficienza organolettica.

Al riguardo si fa rilevare che tutto il grano estero importato viene, di norma, sottoposto ad analisi presso l'Istituto superiore di sanità per l'accertamento della sua perfetta commestibilità e che nessun reclamo — attraverso la richiesta di un giudizio arbitrato presso la camera di commercio di Genova — è stato sinora presentato da parte dei molini assegnatari, circa il condizionamento del grano canadese ricevuto.

Si fa infine osservare che il Canada è l'unico tra i grandi paesi produttori di grano duro in grado di rifornire il deficitario mercato italiano e che il grano duro canadese ha caratteristiche tali da classificarlo senz'altro tra i migliori della produzione mondiale.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste:
RUMOR.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni per le quali l'ispettorato agrario provinciale di Campobasso non ha ritenuto di accogliere la domanda del signor Angelo Bevilacqua da San Martino in Pensilis (Campobasso), diretta a partecipare alla distribuzione, che ha avuto ivi luogo, di grano a titolo gratuito ai coltivatori diretti, danneggiati dalle calamità atmosferiche, e se

non creda di intervenire, perché anche al Bevilacqua sia dato quanto gli spetta. (15986).

RISPOSTA. — La domanda presentata dal signor Angelo Bevilacqua intesa ad ottenere l'assegnazione gratuita di grano per uso seme non è stata in un primo momento accolta, in quanto il richiedente, in base ai primi accertamenti, non risultava coltivatore diretto, ma mediatore.

A seguito del ricorso presentato dall'interessato, sono stati effettuati ulteriori accertamenti, dai quali è risultato che il Bevilacqua, oltre ad esplicare attività di mediatore, coltiva direttamente ettari 3,50 di terreno, di cui uno a grano.

In suo favore, pertanto, il dipendente ispettorato provinciale dell'agricoltura di Campobasso, competente per territorio, provvederà ad emettere al più presto un buono di prelevamento per una quantità di grano da seme proporzionata all'estensione della superficie coltivata a grano.

Il Ministro: RUMOR.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se approvi l'operato dell'amministrazione comunale di Frosolone (Campobasso) che, dopo aver licenziato la signora Terriaca Filomena, vedova di guerra, nullatenente, che era stata nominata bidella delle scuole elementari della frazione San Pietro in Valle ed aveva prestato servizio per oltre 3 mesi in violazione del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, ha, poi, provveduto, in violazione della stessa norma, a nominare al suo posto ed in ruolo la signora Zampieri Lucia, vedova di guerra, benestante, e quali provvedimenti intenda prendere, perché la legge sia rispettata. (16051).

RISPOSTA. — La nomina della signora Terriaca Filomena al posto di bidella avventizia, disposta dal comune di Frosolone con deliberazione 28 ottobre 1957, n. 123, era stata limitata a tre mesi, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, ma la dipendente è stata mantenuta in servizio, senza alcun provvedimento formale, fino al 26 gennaio 1961, per cui la prefettura, venuta a conoscenza della irregolarità, ha recentemente deferito gli amministratori, in carica a quella data, al consiglio di prefettura, per il relativo giudizio di responsabilità amministrativa.

La deliberazione 26 gennaio 1961, n. 17, con la quale è stata nominata al posto sud-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

detto, per chiamata diretta, la signora Zampieri Lucia, è stata annullata per illeggimità dall'organo di controllo.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le sue decisioni sul ricorso prodotto dal sindaco di Frosolone (Campobasso) il 3 luglio 1960 avverso la decisione della prefettura di Campobasso del 7 giugno precedente, con la quale si disponeva che il comune di Frosolone non poteva esser distaccato dall'azienda speciale consorziale per la gestione dei beni silvo-pastorali dei comuni dell'alto Biferno. La decisione prefettizia predetta presupponeva l'adesione del comune a tale azienda. Sta di fatto, però, che la deliberazione del 13 dicembre 1954, n. 72, con cui il comune decise tale adesione, non venne mai approvata dalla prefettura ed il comune avvalendosi di quel potere di autocontrollo, che si riconosce ad esso da dottrina e giurisprudenza, provvide, prima dell'approvazione, alla revoca. (16052).

RISPOSTA. — Il ricorso prodotto dal sindaco del comune di Frosolone avverso la decisione del prefetto di Campobasso 31 maggio 1960, relativa al recesso di quell'ente dall'azienda speciale consorziale per la gestione dei beni silvo-pastorali dei comuni dell'alto Biferno, trovasi attualmente in corso d'istruttoria presso la competente prefettura.

Non appena il gravame in parola sarà stato definito, la sua decisione verrà notificata agli interessati nelle forme di legge.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non creda disporre in-chiesta diretta ad accertare se sia vero che il sindaco di Frosolone (Campobasso) è interessato nel servizio di fornitura dei medicinali ai poveri ed al convitto comunale. Tali medicinali sono, infatti, forniti dalla farmacia, che è di proprietà della signora Pacicco Stella, madre del detto sindaco, la quale vive a Castelmauro (Campobasso) ed è di fatto gestita dal ripetuto sindaco, e per conoscere quali provvedimenti ritenga, in caso affermativo, che debbano essere presi a norma delle disposizioni vigenti. (16053).

RISPOSTA. — Secondo informazioni pervenute dalla prefettura risulta che la farmacia del comune di Frosolone, è gestita provvisoriamente, in attesa che si definisca il concorso (già bandito) per la sua assegnazione, dalla dottoressa Wanda Conte, per conto delle si-

gnore Ruberto Maddalena e Pacicco Stella, quest'ultima madre del sindaco di quel comune, e che il predetto sindaco sarebbe estraneo alla gestione della farmacia in discorso, mentre gestisce personalmente la farmacia rurale di Castelmauro, comune nel quale risiede abitualmente.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga di intervenire, perché gli impiegati del comune di Frosolone (Campobasso) facciano, a norma di regolamento, sette ore di ufficio e non cinque. (16054).

RISPOSTA. — La irregolarità segnalata è imputabile alla cessata amministrazione del comune di Frosolone.

La prefettura di Campobasso ha interessato la nuova amministrazione affinché i dipendenti dell'ente osservino l'orario d'ufficio prescritto dalle norme regolamentari.

Il sindaco ha già dato le assicurazioni del caso.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere in base a quale disposizione di legge l'amministrazione provinciale del Molise abbia, nell'ottobre 1960, concesso ai circoli « Acli » dei comuni di Baranello, Vinchiaturo, San Giuliano del Sannio e Sepino (Campobasso) contributi per complessive lire 450 mila.

L'interrogante è spinto alla interrogazione dal ricordo ciceroniano dell'onorevole Segni, che, parlando alla Camera, disse, tempo fa, che dobbiamo essere *servi legum, si liberi esse volumus*, e dal convincimento che anche il ministro dell'interno sia dello stesso avviso. (16055).

RISPOSTA. — I contributi concessi dall'amministrazione provinciale di Campobasso ad alcuni circoli « Acli » vanno compresi fra quelle straordinarie provvidenze — cui fu fatto cenno nella risposta alla precedente interrogazione dello stesso interrogante — disposte in favore di vari enti operanti nei piccoli centri del Molise e da destinarsi all'assistenza delle famiglie dei lavoratori, nell'imminenza dell'inverno, quando, cioè, l'attività del bracciantato generico è affatto nulla.

La legge consente espressamente che i comuni e le province stanzino in bilancio appositi fondi per l'assistenza e la beneficenza.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere la sua opinione in merito al deliberato della giunta comunale di Roccasicura (Campobasso), che, avendo licenziato dal posto di guardia urbana il signor Lombardi Ferdinando, perché privo della qualifica di invalido di guerra, lo ha, poi, riassunto con successivo deliberato a titolo provvisorio in luogo del signor Panicone Vincenzo, invalido di guerra con numerosa famiglia a carico; e per conoscere altresì se, intervenuto ormai il visto della prefettura, non ritenga proporre al Governo l'annullamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge comunale e provinciale, di tale deliberazione, indubbiamente violatrice della legge del 3 giugno 1950, n. 375, a maggior tutela non solo della persona innanzi indicata, ma della benemerita categoria degli invalidi di guerra. (16103).

RISPOSTA. — Il comune di Roccasicura nel 1953 nominò il signor Lombardi Ferdinando al posto di guardia urbana, ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, nel presupposto che il medesimo rivestisse la qualifica di invalido di guerra, ma, essendo stato successivamente accertato che il dipendente aveva perduto tale qualifica, con deliberazione 15 giugno 1960, n. 13, lo ha licenziato.

In atto, sono in corso i provvedimenti istruttori del caso per la definitiva copertura del posto, ai sensi di legge; tuttavia, nelle more, l'amministrazione ha ritenuto opportuno di conferire le mansioni di guardia urbana, in via provvisoria, al medesimo Lombardi, la cui nomina, per altro, è stata limitata a mesi tre.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere come mai l'amministrazione provinciale del Molise abbia ritenuto, per la costruzione di un pozzo artesiano nella contrada Santa Lucia della frazione Roccaravindola del comune di Montaquila (Campobasso), dare un contributo di lire 200 mila non al sindaco, ma al parroco, e per conoscere altresì se il parroco, accettando l'incarico, abbia provveduto a detta costruzione. (16180).

RISPOSTA. — Il prefetto di Campobasso ha invitato quella amministrazione provinciale a revocare la concessione del contributo di lire 200 mila al parroco della frazione Roccaravindola del comune di Montaquila, per la costruzione di un pozzo artesiano nella contrada Santa Lucia.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere: come sia stato utilizzato dall'amministrazione comunale di Pesche (Campobasso) il contributo di lire 500 mila, dato nell'ottobre 1960 dall'amministrazione provinciale di Campobasso per la costruzione di un lavatoio pubblico con servizi igienici; come sia stato utilizzato dall'amministrazione comunale di San Giovanni in Galdo (Campobasso) il contributo dato nell'ottobre 1960 di lire 700 mila dall'amministrazione provinciale. Tale contributo fu dato per la costruzione di tre fontanini ed altri lavori. Sembra, però, che nulla sia stato ancora fatto. Sarà bene tener distinti i lavori, che avrebbero dovuto come innanzi essere eseguiti, dai lavori che sono stati o saranno eseguiti dalla Cassa per il Mezzogiorno; se e quale materiale per la pubblica illuminazione l'amministrazione comunale di Pizzone (Campobasso) abbia acquistato, utilizzando il contributo di lire 300 mila che l'amministrazione provinciale del Molise ha, nell'ottobre 1960, ad essa concesso. Come sia stato utilizzato dall'amministrazione comunale di Pietracupa (Campobasso) il contributo di lire 500 mila dato nell'ottobre 1960 dall'amministrazione provinciale di Campobasso per la installazione di un fontanino. (16182, 16183, 16184, 16185).

RISPOSTA. — Domande del genere vanno rivolte ai sindaci interessati e solo in caso di indebito rifiuto il Ministero potrà intervenire.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

COMPAGNONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravissimi danni provocati dalle grandinate che il 10 luglio 1960 si sono abbattute nelle campagne di Sora, Isola del Liri, Castelliri, Pescosclido, Monte San Giovanni Campano (Frosinone) distruggendo la gran parte dei raccolti e rendendo addirittura insopportabile la situazione per migliaia di piccoli imprenditori agricoli.

Per sapere, inoltre, se non ritenga necessario intervenire con adeguati provvedimenti per andare incontro alle necessità dei contadini danneggiati, sia attraverso la concessione di contributi in danaro, sia attraverso altre provvidenze che li aiutino a superare le gravi difficoltà in cui sono venuti a trovarsi. (2977, già orale).

RISPOSTA. — Gli agricoltori dei comuni in questione che, a causa del nubifragio del 10 luglio 1960 e di altre avversità atmosferiche verificatesi precedentemente, abbiano subito

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

gravi danni alla produzione delle loro aziende, possono beneficiare delle provvidenze previste per tale genere di danni dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

In particolare, gli agricoltori dei comuni medesimi, le cui aziende abbiano subito una perdita non inferiore al 40 per cento della produzione lorda vendibile totale, possono usufruire dei prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, considerati dall'articolo 5 della citata legge e per la cui concessione il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha riservato alla provincia di Frosinone la somma di 10 milioni di lire.

Inoltre, gli agricoltori dei predetti comuni che, nell'ultimo triennio, abbiano subito notevoli danni alle colture e ai prodotti, possono avvalersi del beneficio previsto dall'articolo 15 - comma primo - della legge, consistente nella ratizzazione, in 5 anni o in 10 semestralità, delle esposizioni in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa e relativa a prestiti di esercizio concessi, con proprie disponibilità, anteriormente alla data del 30 aprile 1960 da istituti ed enti che esercitano il credito agrario.

Si aggiunge che il territorio dei comuni di cui trattasi è largamente compreso nelle zone delimitate dal Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 19 della legge, cosicché gli agricoltori locali interessati potranno anche ottenere, a termini del comma terzo del citato articolo 15, la concessione del concorso statale, nella misura del 3 per cento annuo costante, negli interessi sui prestiti ratizzati. A tal fine, alla provincia di Frosinone è stata assegnata la somma di 3 milioni di lire.

Gli agricoltori poi che abbiano contratto mutui di miglioramento fondiario e per l'acquisto di terreni in applicazione delle vigenti disposizioni sul credito agrario, possono altresì chiedere, a norma dell'articolo 17 della legge, il rinvio delle rate di ammortamento e di riscatto scadenti nell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e in quello successivo.

Si comunica, infine, che anche ai coltivatori danneggiati dei comuni in parola è stata accordata la priorità nella concessione dei contributi statali nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094, per la cui applicazione, nella corrente annata agraria, è stata assegnata alla provincia di Frosinone la somma di 99 milioni di lire.

Il Ministro: RUMOR.

COMPAGNONI. — *Ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione.* — Per sapere se siano informati del fatto che l'ospedale civile di Frosinone attende da anni il permesso per istituire una scuola infermieristica; per sapere inoltre se non ritengano necessario intervenire per autorizzare tempestivamente la istituzione di detta scuola che è assolutamente necessaria agli infermieri già dipendenti dell'ospedale, i quali, pur avendo 10-15 anni di servizio, sono ancora avventizi per la impossibilità di potersi diplomare, nonché ai numerosi altri che per diplomarsi sono costretti a recarsi a Roma. (15636).

RISPOSTA. — Con decreto di questo Ministero di concerto con quello della pubblica istruzione, già firmato e in corso di perfezionamento, l'amministrazione dell'ospedale civile di Frosinone è stata autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale stesso.

Tuttavia, in attesa del perfezionamento della pratica ed in considerazione di particolari circostanze, detta scuola è stata autorizzata a funzionare, in via provvisoria, fin dal 31 dicembre 1960.

Il Ministro della sanità: GIARDINA.

COVELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga intervenire per la reintegrazione del signor Monteverde Andrea nell'incarico di capo cantiere della frazione Amborzasco del comune di Santo Stefano d'Aveto (Genova), incarico dal quale è stato rimosso senza giustificato motivo (e sostituito con persona non del luogo) per ordine della direzione dell'ufficio regionale del lavoro di Genova, malgrado il contrario parere dell'ispettorato forestale, che finanzia e controlla detto cantiere di lavoro, al quale il Monteverde è preposto da diversi anni distinguendosi per competenza, serietà e costante impegno.

L'inspiegabile decisione dell'ufficio regionale del lavoro è oggetto di commenti molto sfavorevoli fra i cittadini del luogo, i quali per il Monteverde hanno illimitata stima e fiducia e che ora invocano l'intervento degli organi centrali per una sollecita revoca dell'ingiusto provvedimento. (15413).

RISPOSTA. — Premesso che la nomina dell'istruttore e dell'aiuto istruttore dei cantieri per disoccupati viene effettuata liberamente e direttamente dagli enti gestori, i quali sono tenuti a scegliere detto personale fra gli iscritti in un elenco redatto dagli uffici provinciali

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

del lavoro, si fa presente che Monteverde Andrea, già aiuto-istruttore di alcuni cantieri di lavoro gestiti dall'azienda di Stato per le foreste demaniali nel comune di Santo Stefano d'Aveto, non è mai stato « rimosso dall'incarico » di istruttore del cantiere di rimboschimento n. 16813/R, in quanto tale incarico risulta affidato, fin dall'inizio, a Ennio Corvarolo.

Quest'ultimo, infatti, è stato ritenuto più qualificato a dirigere il cantiere in questione: ciò anche in conformità delle norme ministeriali che prescrivono di affidare l'incarico di istruttore ad elementi provvisti di determinati titoli di studio e, solo in caso di necessità, ed in via subordinata, a persone soltanto pratiche dei lavori.

All'ufficio del lavoro di Genova è pervenuta inoltre, in data 26 marzo 1960, una denuncia contro il Monteverde, accusato di aver fatto eseguire, a suo tempo, lavori di interesse privato, e non autorizzati, a mezzo di giornate lavorative di un cantiere. Su tale fatto sono tuttora in corso le opportune indagini.

Il Ministro: SULLO.

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi che hanno portato ad escludere il comune di San Giustino di Perugia dalle provvidenze (a favore di aziende agrarie danneggiate, nelle strutture fondiari e nelle scorte, da eccezionali calamità naturali e da avversità atmosferiche) previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Detta esclusione è inspiegabile ed ingiustificata se si tiene conto che gran parte del territorio di detto comune si estende lungo le rive del fiume Tevere e del torrente Vettola, fiume e torrente che con i loro straripamenti hanno causato tutt'ora rilevanti danni a centinaia di ettari di terreno, resosi incoltivabile per la continua presenza dell'acqua in superficie.

Va considerato altresì che tutte le calamità verificatesi in questi ultimi anni sono state regolarmente denunciate alle autorità competenti.

L'interrogante chiede se il ministro non intenda esaminare la possibilità di includere il comune di San Giustino tra quelli ammessi ai benefici previsti dalla legge sopracitata. (15449).

RISPOSTA. — Il territorio del comune di San Giustino non è stato incluso tra le zone agrarie della provincia di Perugia delimitate, con decreto ministeriale 5 novembre 1960, ai sensi

dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, perché dagli accertamenti effettuati e dagli elementi obiettivi forniti dal dipendente ispettato agrario di Perugia, competente per territorio, è risultato che le aziende agricole locali non hanno subito, a causa di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, nel periodo dal 1° giugno 1958 al 13 agosto 1960, considerato dall'articolo 24 della legge stessa, danni di tale entità da giustificare l'intervento dello Stato con le provvidenze previste nel citato articolo 1.

Per altro, gli agricoltori del comune di San Giustino, le cui aziende agricole abbiano subito una perdita nella produzione lorda vendibile totale non inferiore al 40 per cento, possono avvalersi dei prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento, riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, previsti dall'articolo 5 della legge e per la cui concessione questo Ministero ha riservato alla provincia di Perugia la somma di 20 milioni di lire.

Inoltre, gli agricoltori le cui aziende abbiano subito, durante l'ultimo triennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge, gravi danni alle colture e ai prodotti a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche, possono beneficiare, a termini dell'articolo 15, comma primo, della legge, della razziazione, in cinque annualità o in dieci semestralità, delle esposizioni in corso alla stessa data di entrata in vigore della legge e relative a prestiti di esercizio concessi con proprie disponibilità, anteriormente alla data del 30 aprile 1960, da istituti ed enti che esercitano il credito agrario.

Gli agricoltori che si trovano nelle menzionate condizioni possono poi fruire del beneficio previsto dal successivo articolo 17 della legge, consistente nel rinvio delle rate di ammortamento dei mutui di miglioramento fondiario per l'acquisto di terreni scadenti nell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e in quello successivo.

Si aggiunge che, a termini della legge 20 ottobre 1960, n. 1254, è stata assegnata alla medesima provincia la somma di 4 milioni di lire all'anno per la concessione di un concorso dello Stato nella misura del 3,90 per cento e del 3 per cento per la riduzione all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, e al 3 per cento per gli altri imprenditori agricoli, del tasso di interesse su nuovi prestiti quinquennali di esercizio erogati con proprie disponibilità dagli istituti ed enti anzidetti, a favore di azien-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

de agricole che abbiano subito gravi danni a causa di avversità atmosferiche o calamità naturali verificatesi anche posteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 739.

Si fa infine presente che per il ripristino delle opere e delle colture arboree e arbustive, eventualmente distrutte o danneggiate, gli agricoltori interessati del comune di cui trattasi possono sempre far ricorso ai mutui trentennali di miglioramento fondiario, assistiti dal concorso statale del 2,50 per cento negli interessi (elevabile al 4,50 per cento per la piccola proprietà contadina) previsti dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 sul credito agrario.

Per l'eventuale ripristino dei fabbricati rurali e degli impianti irrigui, gli agricoltori medesimi hanno anche la possibilità di avvalersi dei finanziamenti al tasso del 3 per cento recati dalle disposizioni contenute nel capo II della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Il Ministro: RUMOR.

DANTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le sue determinazioni circa il deliberato del 10 dicembre 1960, n. 707, della giunta municipale di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) con oggetto: « Voti al Ministero delle finanze per l'incremento delle attività dello stabilimento manifattura tabacchi di Barcellona collegato allo sviluppo agricolo della città ». (15421).

RISPOSTA. — In merito alla coltivazione del tabacco nell'agro barcellonese, si fa presente quanto segue.

In passato sono state coltivate nella zona diverse varietà di tabacco, alcune impiegabili nelle lavorazioni dei prodotti da fiuto ed altre destinate alla lavorazione dei prodotti da fumo, ma comunque con caratteristiche tali, soprattutto per quanto riguarda la combustibilità, che le rendevano di difficile impiego.

Nel dopo guerra, dopo un tentativo di introduzione nel manifesto dell'azienda di Barcellona Pozzo di Gotto di varietà di tabacco più richieste delle manifatture, che però non diede buoni risultati, l'amministrazione dei monopoli di Stato, preoccupandosi di preservare alla popolazione locale le possibilità di lavoro offerte dall'azienda, riservò l'intera superficie autorizzata dal manifesto alla coltivazione del Brasile selvaggio, che è un tipo di tabacco particolarmente idoneo per l'estrazione dell'alcaloide.

Contemporaneamente provvide ad installare sul posto uno stabilimento per la fab-

bricazione di prodotti nicotinosi. Ciò per il fatto che in quell'epoca l'agricoltura richiedeva ingenti quantitativi di solfato di nicotina che si era costretti ad importare dall'America.

Purtroppo nel giro di pochi anni l'impiego di tali prodotti diminuì rapidamente fino a cessare quasi del tutto, per la comparsa in commercio di insetticidi più efficaci, e l'amministrazione dei monopoli di Stato fu costretta a sospendere l'attività dello stabilimento.

Sempre per agevolare la popolazione di Barcellona Pozzo di Gotto e nell'intento di assicurare alle maestranze continuità di lavoro, lo stabilimento fu trasformato in una sezione di manifattura destinata alla lavorazione dei tabacchi da fiuto, per i quali viene anche impiegato il « Brasile selvaggio ».

È da notare però che, indipendentemente dalle esigenze della suddetta lavorazione, per le quali il quantitativo di tabacco prodotto è notevolmente esuberante, in questi ultimi anni la coltivazione del « Brasile selvaggio » nei comuni autorizzati dal manifesto è andata gradatamente diminuendo, tanto che, su 80 ettari autorizzati, sono stati coperti appena ettari 19,49 nel 1959 ed ettari 13,75 nel 1960.

In tale situazione l'amministrazione dei monopoli di Stato ha provveduto, con il nuovo manifesto del triennio 1961-63, a ridurre il numero delle piante autorizzate a « Brasile selvaggio » al limite di quello che potrà essere effettivamente richiesto dai coltivatori, destinando la superficie residua degli 80 ettari sempre precedentemente autorizzati, a tabacco della varietà « Porsucian », che è quello che, nel corso degli esperimenti fatti in questi ultimi anni, ha dato discreti risultati, mentre tutte le altre varietà provate hanno rilevato caratteristiche assolutamente negative.

Inoltre, la lavorazione di un tabacco levantino, come è appunto il « Porsucian » rende possibile un aumento delle giornate lavorative della manodopera dell'azienda.

In merito alla richiesta di modificare l'attrezzatura della sezione di manifattura, per renderla idonea alla lavorazione delle sigarette o quanto meno a quella dei trinciati si fa presente che tale provvedimento non può esser realizzato, in quanto l'attuale potenzialità produttiva degli stabilimenti dell'amministrazione dei monopoli è più che sufficiente a far fronte alle richieste dei fumatori, senza tener conto, d'altro canto, che l'eccentricità del luogo non consiglierebbe mai d'impiantarvi nuove lavorazioni.

Il Ministro: TRABUCCHI.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

DE' COCCI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se, nel quadro delle speciali contribuzioni disposte dal Ministero con i fondi stanziati sul proprio bilancio — di cui hanno beneficiato finora, nella misura del 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di nuovo macchinario, gli artigiani dei settori di maggiore rilievo — non intenda venire incontro anche agli artigiani del settore calzaturiero, in particolare delle province di Ascoli Piceno e Macerata, i quali stanno conquistando posizioni sempre più rilevanti anche nei mercati esteri. (14725).

RISPOSTA. — Gli artigiani calzaturieri saranno inclusi fra quelli che potranno beneficiare di un particolare contributo sui fondi stanziati nel capitolo 34 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso, per l'acquisto di macchinari e attrezzature ritenute necessarie per conseguire una maggiore produttività aziendale.

Il Ministro: COLOMBO.

DE LAURO MATERA ANNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia esatto che il tema di matematica assegnato in un concorso a cattedre nelle scuole medie era irrisolvibile, come un fatto così grave sia potuto accadere e se la prova sarà invalidata.

La interrogante chiede altresì di conoscere se il procedimento seguito per la scelta dei temi che devono servire a decidere del merito e quindi della vita dei giovani sia confortato dalle necessarie garanzie. (15443).

RISPOSTA. — La scelta e l'assegnazione dei temi nei concorsi a cattedre rientrano, a norma degli articoli 51 e 52 del regolamento approvato con regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, nella specifica competenza delle commissioni esaminatrici, con esclusione di qualsiasi ingerenza da parte degli uffici ministeriali.

Comunque, appena venuta a conoscenza dell'errore riscontrato nel tema del concorso a cattedre di matematica negli istituti medi inferiori — consistente nella omissione di tre parole e di un simbolo, verificatasi al momento della trascrizione del tema — il Ministero dispose immediatamente la rinnovazione della prova d'esame, che ha avuto luogo il 31 gennaio 1961.

La necessaria indipendenza delle commissioni esaminatrici nella scelta e nell'assegnazione di temi nei concorsi a cattedre impedi-

sce di adottare un sistema diverso da quello previsto dagli articoli 51 e 52 del regolamento sopra citato.

Il Ministro: BOSCO.

DE LEONARDIS. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza della recrudescenza degli abigeati e, in genere, dei delitti contro la proprietà privata nella zona garganica in provincia di Foggia; se non tenga ormai indilazionabile affrontare, con rimedi radicali, la situazione, che sta diventando cancerosa, e, quindi, fornire di mezzi più efficaci le forze di polizia, perché possano intensificare l'opera di vigilanza e rendere più tempestiva l'azione repressiva.

L'imperversare degli abigeatari, oltre a provocare diffuso timore e malcontento, soffoca ogni lodevole sviluppo degli allevamenti zootecnici, unica risorsa per assicurare un adeguato reddito agli agricoltori garganici. (16088).

RISPOSTA. — Questo Ministero segue con particolare attenzione l'andamento dell'attività criminosa in provincia di Foggia e, considerato che i delitti contro il patrimonio sono andati progressivamente e sensibilmente scemando, ritiene che i provvedimenti sinora adottati e quelli di prossima attuazione, quali l'assegnazione di un elicottero e la istituzione di nuove stazioni dell'arma dei carabinieri, siano sufficienti a contenere il lamentato fenomeno criminoso.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

DE MICHELI VITTURI. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere quali gravi difficoltà ancora si oppongano alla definizione della pratica relativa alla guardia di pubblica sicurezza in congedo D'Oria Carmelo e riguardante il riscatto del servizio prestato presso un provveditorato agli studi, circa la quale il Ministero del tesoro, direzione generale degli istituti di previdenza, era stato interessato ancora in data 29 aprile 1958 e sollecitato in data 1° dicembre 1958 e che alla data del 18 novembre 1959 era ancora in istruttoria. (13553).

RISPOSTA. — Ai signor D'Oria Carmelo (che non ha potuto beneficiare del trattamento di quiescenza ordinario) spetta soltanto, in aggiunta alla pensione di guerra, l'assegno integratore di cui all'articolo 49 della legge 10 agosto 1950 n. 648.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

Sullo stato di tale liquidazione sono state fatte all'interrogante dirette comunicazioni in data 9 novembre 1960 in risposta all'interrogazione n. 13885.

Il Sottosegretario di Stato: DE GIOVINE.

DE MICHIELI VITTURI. *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali difficoltà si oppongano alla definizione delle pratiche relative al signor Persello Dolfi, che attende la concessione dell'assegno *una tantum* proposto dalla commissione medica ospedaliera di Padova e l'accoglimento della domanda di aggravamento presentata nell'agosto 1959. (15509).

RISPOSTA. — Da informazioni assunte è risultato che il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie presso la Corte dei conti avrebbe attribuito alla guardia di pubblica sicurezza Persello Dolfi l'assegno privilegiato *una tantum* ragguagliato a due annualità, dell'VIII categoria per la infermità contratta durante il servizio d'istituto.

Non appena i relativi atti perverranno a questo Ministero sarà emesso il conseguente decreto.

Nessuna domanda di aggravamento risulta pervenuta a questo Ministero e nemmeno a quello del tesoro.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

DE MICHIELI VITTURI, CRUCIANI E GRILLI ANTONIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga necessario emanare una nuova ordinanza relativamente alla presentazione delle domande e della documentazione previste per la partecipazione ai corsi di educazione fisica, di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1727; e ciò in considerazione del fatto che la legge è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 21 gennaio 1961 e diventa operante dopo la chiusura dei termini dell'ordinanza, senza numero, del 2 gennaio 1961, cosa che naturalmente non ha consentito a tutti gli interessati di prendere visione delle disposizioni che li riguardano.

Gli interroganti ritengono che, comunque, si debba procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande. (15759).

RISPOSTA. — La preoccupazione espressa dagli interroganti non sembra fondata poiché all'ordinanza ministeriale 2 gennaio 1961, n. 10, che prevede la istituzione di corsi di formazione professionale per il conferimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazio-

ne fisica, è stata data la massima diffusione, anche mediante la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* del Ministero.

La sollecitudine del Ministero a dare l'annuncio dei corsi di cui trattasi prima ancora che la legge 30 dicembre 1960, n. 1727, fosse pubblicata e fosse entrata in vigore, assai da parte degli interessati affinché il corrente anno scolastico possa essere pienamente utilizzato per lo svolgimento dei corsi i quali, come è noto, hanno durata biennale.

A tal fine era indispensabile conoscere al più presto il numero e la distribuzione territoriale degli aventi titoli a partecipare ai corsi in questione.

La stessa ordinanza, la cui legittimità è comunque fuori questione, avendo il Ministero facoltà di indire in ogni tempo, indipendentemente da leggi speciali, corsi di formazione e di aggiornamento per il personale insegnante, prevede, tuttavia, espressamente che il numero, le sedi e l'ordinamento didattico dei corsi saranno stabiliti con successivo decreto, il quale, fra l'altro, riaprirà, ad ogni buon fine, i termini per consentire la partecipazione ai corsi di coloro che nonostante la pubblicità data all'ordinanza non ne fossero venuti comunque a conoscenza.

Il Ministro: Bosco.

DE MICHIELI VITTURI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del profondo malcontento diffuso tra la categoria degli insegnanti di educazione fisica, che hanno avuto l'incarico di « collaboratori » presso i gruppi sportivi scolastici, a causa del nuovo criterio di retribuzione adottato per il corrente anno scolastico e che corrisponde circa alla metà di quanto da essi percepito negli anni precedenti.

L'interrogante ritiene doveroso far presente che in diverse province gli insegnanti « collaboratori » intendono rinunciare all'incarico, il che comporterebbe un grave pregiudizio per il proseguimento dell'attività sportiva nelle scuole. (15913).

RISPOSTA. — Il « nuovo » criterio di retribuzione cui si accenna nella interrogazione deriva dalla applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge del 7 febbraio 1958, n. 88, le quali prevedono l'attribuzione di ore soprannumerarie complementari di avviamento alla pratica sportiva.

Fino allo scorso anno i compensi per tali prestazioni sono stati erogati su fondi messi a disposizione dal « Coni » in misura identica

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

per tutti gli insegnanti, indipendentemente dalla qualifica e dal coefficiente conseguito, per cui quelli di ruolo pervenuti al massimo coefficiente della carriera percepivano lo stesso compenso degli insegnanti supplenti ed incaricati sprovvisti in gran parte di abilitazione all'insegnamento e a volte anche del titolo di studio specifico.

Il « Coni » ha cessato la corresponsione del compenso, onde il Ministero si è assunto l'onere di corrispondere compensi soprannumerari che ovviamente devono essere inquadrati nell'ordinamento generale dello Stato che stabilisce una differenziazione nella misura dei compensi in relazione al coefficiente attribuito.

Il criterio seguito, pur determinando una riduzione del compenso già percepito dal personale incaricato e supplente, comporta un miglioramento nei confronti della quasi totalità del personale di ruolo.

Il malcontento denunciato non è, pertanto, generale di tutta la categoria degli insegnanti di educazione fisica.

Comunque, il Ministero — che non può imporre prestazioni al « Coni » — non ha facoltà di derogare alle norme vigenti in materia di compensi soprannumerari che si riferiscono a prestazioni che hanno carattere meramente facoltativo.

Il Ministro: BOSCO.

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali difficoltà ancora si oppongono alla sollecita definizione della pratica di pensione presso l'istituto jugoslavo per le assicurazioni sociali relativa a Marcotta Maria vedova Dalmas che risulta già favorevolmente risolta. (15924).

RISPOSTA. — Il competente *Sevezni Zavodza Socialno Osiguranje* di Belgrado ha solamente ora autorizzato la banca nazionale della repubblica federativa popolare jugoslava a trasferire all'I.N.P.S. la somma di dinari 362.160 dovuta alla signora Maria Marcotta vedova Dalmas a titolo di ratei arretrati della pensione corrispostale, a carico dell'assicurazione jugoslava, con decorrenza dal 1° gennaio 1956.

Detta somma, nel suo controvalore di lire 753 mila, è stata già messa regolarmente in pagamento, a favore dell'interessata, al recapito dalla stessa indicato.

Il Ministro: SULLO.

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali difficoltà abbiano impedito al Ministero della difesa di

mettere in grado l'« Enpas » di liquidare il signor Murciano Edoardo, da Gorizia, titolare già dal 24 luglio 1956 del libretto di pensione n. 4689791. (16002).

RISPOSTA. — Come a suo tempo direttamente comunicato all'interessato, la pratica cui si riferisce l'interrogazione è stata definita fin dal 1956.

Il Ministro: ANDREOTTI.

FERIOLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quale fondamento di verità abbiano i clamorosi episodi denunciati dalla stampa relativamente ai sistemi irregolari di propaganda e di vendita di prodotti medicinali ed eventualmente quale vastità presenti il fenomeno.

L'interrogante desidera, altresì, conoscere quali provvedimenti abbia adottato il ministro per reprimere tali attività, che sono in contrasto anche con l'articolo 2598 del codice civile; nonché se il ministro stesso ritenga che le vigenti norme legislative siano adeguate per la prevenzione e repressione del sistema comunemente noto con il nome di « comparaggio ». (15782).

RISPOSTA. — Il Ministero della sanità e gli uffici dipendenti, allorquando vengano a conoscenza di fatti che possano configurare il reato cosiddetto di « comparaggio », promuovono i procedimenti per l'adozione delle sanzioni penali ed amministrative previste dagli articoli 170, 171 e 172 del vigente testo unico delle leggi sanitarie.

Le norme contenute nei citati articoli possono ritenersi adeguate per la prevenzione e la repressione del reato in questione.

Il Ministro: GIARDINA.

FERRAROTTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non sia ritenuto eccessivo il previsto aumento da 4 a 10 mila lire della tassa di licenza per la caccia, tenuto conto che si tratta di un'attività assai diffusa anche fra ceti che godono per lo più di redditi modesti. (16024).

RISPOSTA. — La tassa di licenza per il posto di fucile per uso di caccia è stata contenuta, appunto in considerazione del fatto che il tributo viene a gravare su di una attività sportiva che ha la massima diffusione tra il ceto popolare, in misura pari a sole due volte quella attuale, anziché in misura pari a cinque, come sarebbe stato consentito dalla legge di delega 14 agosto 1960, n. 824.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

Si è cercato, quindi, di mantenere il nuovo onere entro un limite sopportabile dalla categoria interessata.

Il Ministro: TRABUCCHI.

FODERARO. — *Ai Ministri dei trasporti e delle finanze.* — Per conoscere, se in omaggio all'articolo 145 del codice della strada, non intendano far rispettare la disposizione che per la patente di guida ad uso privato per motoveicoli della categoria A, i « diritti e spese sono complessivamente fissati in lire centocinquanta ».

Risulta, invece, che l'effettivo esborso richiesto agli utenti varierebbe da un minimo di lire 350 (due marche da bollo da cento lire e lire 150 per modulo e versamento all'ispettorato della motorizzazione civile) fino ad un massimo di circa 1000 lire. Ciò in pieno contrasto con la esplicita volontà espressa a suo tempo dal Parlamento e con la stessa lettera della legge. Il fatto lamentato è stato mosso in luce in questi ultimi tempi dall'intera stampa nazionale. (16014).

RISPOSTA. — I diritti e le spese, espressamente richiamati all'articolo 145 comma secondo del codice della strada, complessivamente ridotti a lire 150 per la patente di guida ad uso privato per motoveicoli della categoria A, sono stati sempre, nel pieno rispetto dello spirito e della lettera della legge, versati dagli utenti in tale misura ai competenti uffici della motorizzazione civile e con esclusione di qualsiasi maggiorazione.

Relativamente alla ulteriore spesa di lire 200 che gli interessati sostengono presso le prefetture — e che non poteva ovviamente essere contemplata dalla succitata norma in quanto attinente a materia prettamente fiscale — essa si riferisce alle due marche da bollo da lire 100 cadauna, da applicarsi sulla domanda di rilascio della patente e sulla patente stessa, come prescritto rispettivamente dagli articoli 38, lettera 2b) e 41, lettera b), della tariffa — allegato A (parte I) allegato al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, sulle imposte di bollo.

Per quanto attiene ad altri esborsi oltre quelli suindicati — ai quali hanno accennato quotidiani o periodici — essi comprendono presumibilmente, oltre ai diritti di ufficio di assistenza o di agenzie d'affari, cui parte degli utenti si rivolge volontariamente per propria comodità, anche probabilmente le spese sostenute per le fotografie e, nei casi in cui si

debba far luogo ad un tale accertamento, per il certificato medico.

Il Ministro dei trasporti: SPATARO.

GEFTER WONDRICH. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere in virtù di quale criterio, su 28 carichi della prima partita del grano acquistato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per sovvenire all'attuale carenza, solamente 4 sono stati affidati all'armamento italiano, mentre è nota la grave crisi dei noli ed il bisogno di traffico delle nostre navi. (3068, già orale).

RISPOSTA. — L'acquisto della prima partita di grano estero venne effettuato alla condizione « costo e nolo », in luogo di quella « fob », principalmente allo scopo di affrettare e rendere il più possibile spedita la partenza dei carichi dai porti di imbarco, tenuto conto delle urgenti necessità di rifornimento dell'industria nazionale. D'altra parte, la condizione « costo e nolo » non escludeva la possibilità dell'impiego di navi di bandiera italiana, le quali sono state utilizzate per il trasporto di 8 dei carichi comprendenti la partita in questione.

La situazione dell'armamento italiano è tenuta debitamente presente: il secondo lotto di grano duro canadese è stato, infatti, acquistato per una metà (4 carichi) alla condizione « fob » e per l'altra metà, alla condizione « costo e nolo ». Per il trasporto di questa ultima è stato previsto l'impiego, per il 50 per cento, della bandiera italiana.

Altro acquisto di grano, effettuato dall'unione delle repubbliche socialiste sovietiche, è stato stipulato alla condizione « fob ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

GEFTER WONDRICH. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se corrisponda a verità la notizia pubblicata su l'Espresso del 9 ottobre 1960, (seconda facciata prima colonna) secondo cui il prefetto Carcaterra sarà nominato commissario governativo di Trieste, « dopo che il governo jugoslavo avrà dato il suo gradimento ». (3109, già orale).

RISPOSTA. — La notizia apparsa sul settimanale l'Espresso non era fondata.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: SCALFARO.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

GERBINO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici, dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere quali interventi, nei settori di loro competenza, abbiano disposto od intendano disporre a seguito dei gravissimi danni arrecati ai centri abitati ed alle campagne nella zona jonica della provincia di Messina.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere se i ministri interrogati intendano assumere iniziativa idonea a rendere operante per le zone di cui sopra la legge 21 luglio 1960, n. 739, e nel frattempo dare agli organi periferici competenti disposizioni per l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, relativamente allo sgravio fiscale da concedere alle aziende agricole danneggiate. (15604).

RISPOSTA. — L'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Messina, competente per territorio, ha riferito che il temporale verificatosi nella mattinata del 15 gennaio 1961 ha causato danni di una certa entità soltanto in una limitata zona di circa 15 ettari di terreno nell'agro del comune di Nizza Sicilia.

I danni hanno complessivamente interessato 150 piante di olivo, 50 piante di limone, con la caduta di parte del prodotto (verdelli) e un muro di recinzione.

Stante la modesta estensione ed intensità del danno, non si è appalesata la necessità di particolari interventi per venire in aiuto degli agricoltori colpiti, essendo sufficiente, in casi del genere, il ricorso alle normali provvidenze previste dalla legislazione vigente.

È noto, a questo proposito, che per il ripristino delle opere e delle colture arboree ed arbustive eventualmente distrutte o danneggiate gli agricoltori interessati possono far ricorso ai mutui trentennali di miglioramento fondiario, godenti il concorso statale del 2,50 per cento (elevabile al 4,50 per cento nel pagamento degli interessi) a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, la quale, come è altresì noto, all'articolo 8 - comma 2° - consente anche la possibilità di ottenere, in caso di insufficiente o mancato raccolto, la proroga fino a 12 mesi della scadenza dei prestiti di esercizio contratti con istituti ed enti che esercitano il credito agrario.

Per quanto concerne l'applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, nella zona di cui trattasi, si fa presente che detta legge, all'articolo 24 - comma I - fa esplicito riferimento ai danni causati da avversità atmosferiche e

calamità naturali verificatesi nel periodo dal 1° giugno al 13 agosto 1960.

Comunque, il Ministero delle finanze ha ricordato che a favore degli agricoltori della zona jonica della provincia di Messina è stato già provveduto, a seguito delle proposte formulate dai competenti organi provinciali, con l'emanazione del decreto interministeriale concessivo dello sgravio tributario di cui all'articolo 19 della legge. Tale decreto è stato trasmesso, per l'esecuzione, alla competente intendenza di finanza di Messina fin dal 24 ottobre 1960.

Il Ministero dell'interno ha comunicato che la prefettura di Messina, al fine di venire incontro alle necessità derivanti dai danni causati dal maltempo in tutta la provincia, e particolarmente nella zona jonica, ha disposto una integrazione straordinaria ai bilanci degli E.C.A. per il complessivo importo di 40 milioni di lire.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

GREZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga lesiva per la categoria dei geometri liberi professionisti la istituzione dei « nuclei di assistenza tecnica » presso i consorzi di bonifica, iniziativa che viene a privare i geometri italiani di una delle poche attività loro ancora consentite. (3253, *già orale*).

RISPOSTA. — Il problema segnalato dall'interrogante è stato già sollevato dal Consiglio nazionale dei geometri, che, traendo spunto da una circolare diramata dalla associazione nazionale delle bonifiche ai consorzi di bonifica in tema di assistenza tecnica ai proprietari consorziati, ha riproposto la questione della opportunità di siffatte iniziative, definite lesive degli interessi dei geometri liberi professionisti, in quanto verrebbero a ridurre notevolmente le loro possibilità di assistenza agli agricoltori.

Al riguardo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, deve precisare che l'attività in questione non inserisce i consorzi di bonifica entro le sfere di azione estranee alla loro competenza specifica, ma, al contrario, li rende concretamente partecipi della risoluzione di problemi strutturali della proprietà terriera, che appaiono tipicamente consortili, attesa l'indennità e solidarietà di interessi che lega i consorzi ai proprietari.

Negare siffatte esigenze equivarrebbe a smaturare la funzione stessa dei predetti enti, che non si esaurisce nella progettazione e nella

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

esecuzione di opere pubbliche, ma si estende, per legge, alla attuazione dei piani generali di bonifica, dove l'opera pubblica ha carattere di presupposto, necessario a porre i privati proprietari in condizioni di operare e di adempiere agli obblighi che scaturiscono dalla concessione economico-sociale della proprietà e per il raggiungimento delle finalità ultime dell'attività bonificatrice dello Stato.

Né appare comprensibile che proprio le categorie dei tecnici liberi professionisti debbano paventare ingiustificabili concorrenze od interferenze nel settore professionale, in dipendenza di tali iniziative nel campo dell'attività tecnica e consortile.

Deve ritenersi, invece, che l'azione trasformatrice, promossa dai consorzi, non potrà che risvegliare e moltiplicare l'attività dei privati, a tutto vantaggio delle predette categorie professionali.

Il Ministro: RUMOR.

GRIFONE e MARICONDA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a sua conoscenza che i coltivatori e i pastori di Montella (Avellino) pur essendosi ripetutamente rivolti alle competenti autorità provinciali per far presente l'opportunità che la data a partire dalla quale è consentita l'accensione delle stoppie venga anticipata al 1° agosto per consentire la tempestiva messa a coltura delle foraggere da rinnovo, non sono finora riusciti a far valere le loro ragioni e se non ritenga di dover intervenire affinché la giusta, motivata richiesta degli interessati possa trovare accoglimento. (15284).

RISPOSTA. — In merito alla richiesta dei coltivatori e dei pastori del comune di Montella di ottenere che la data a partire dalla quale è consentita l'accensione delle stoppie venga anticipata al 1° agosto, al fine di « consentire la tempestiva messa a coltura delle foraggere di rinnovo », il dipendente ispettorato agrario di Avellino ha espresso parere contrario, per le seguenti ragioni che sono condivise da questo Ministero:

La coltivazione della rapa da foraggio, sola o consociata col trifoglio incarnato, viene praticata in prevalenza, se non esclusivamente, nei terreni pianeggianti di fondo valle, per oltre 200 ettari irrigui, ove la coltivazione del grano ha limitata importanza e la successione delle colture è spesso rinnovo su rinnovo (per lo più bietola da zucchero).

È anche da considerare che spesso, oltre al trifoglio incarnato, gli agricoltori locali coltivano il trifoglio pratense, che viene semi-

nato (bulato) nel grano, in tal caso, è evidente che la bruciatura delle stoppie non può essere effettuata.

Si aggiunge che non si verifica un aggravio di spese di mano d'opera per la pulitura delle stoppie, trattandosi di coltivatori diretti con aziende di piccola estensione, i quali, al massimo, ricorrono a scambio di mano d'opera e mai a salariati veri e propri.

Inoltre, nessun proprietario di una certa importanza, anche con terreni in economia, ha fatto richieste analoghe o, quanto meno, confermato o giustificato richieste del genere.

Dal punto di vista tecnico specifico, poi, sempre riferendosi ai terreni di fondo valle, la bruciatura delle stoppie non porta alcun vantaggio alla strutturazione del terreno stesso, trattandosi di terreni sciolti di natura siliceo-umiferi e assolutamente privi di argilla, la quale ultima, è risaputo, si avvantaggia della bruciatura delle stoppie.

In quanto ai terreni di collina, come si è già detto, le colture che dovrebbero trarre vantaggio dalla anticipazione della bruciatura delle stoppie vi sono scarsamente rappresentate.

Infine, secondo la tradizione locale, là dove si pratica, la bruciatura delle stoppie viene effettuata sempre nella seconda quindicina di agosto, giusta quanto dispone la legge in mancanza di disposizioni locali.

Il Ministro: RUMOR.

GUADALUPI, BOGONI, LENOCI, SCARONGELLA, DE LAURO MATERA ANNA E AVOLIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che nella seduta del 24 novembre 1959 l'onorevole Scalfaro, nella sua qualità di sottosegretario di Stato per l'interno, rispondeva alla interrogazione n. 1615, presentata dai medesimi interroganti e relativa al fazioso, arbitrario ed illegittimo comportamento del comandante la stazione dei carabinieri di Castellaneta (Taranto), la sera del 2 giugno 1959, in occasione di un pubblico comizio elettorale del P.S.I.; premesso ancora che l'avvocato Costantino Colaricco, oratore della lista del P.S.I. denunciato e deferito all'autorità giudiziaria, avendo questa ravvisato gli estremi dei reati previsti dagli articoli 403 e 290 del codice penale ed avendo chiesto ed ottenuto il pubblico ministero l'autorizzazione a procedere nei confronti del medesimo dal Ministero di grazia e giustizia, è stato in data 6 maggio 1960 « assolto da tali reati, perché il fatto non costituisce reato » dalla Corte di assise di Taranto, sentenza di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

poi confermata in pieno in data 28 novembre 1960 dalla corte di assise di appello di Lecce e, quindi, passata in giudicato — quali provvedimenti di rigore intenda adottare nei confronti della sopra ricordata autorità per tale comportamento contro la Costituzione e le leggi della Repubblica, in aperta violazione delle libertà democratiche di parola e di propaganda elettorale, con un intervento nel servizio d'ordine pubblico illegittimo, inopportuno e di grave turbativa per la cittadinanza. (15923).

RISPOSTA. — Si conferma che l'intervento operato, nella circostanza ricordata, dal comandante della tenenza dei carabinieri si rese necessario al fine di prevenire gravi turbamenti dell'ordine pubblico.

Non sembra poi che possa accogliersi la tesi secondo cui dall'esito negativo del procedimento penale debba desumersi automaticamente un illecito comportamento dell'autorità denunziante.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

JACOMETTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere le ragioni che hanno indotto l'apposita commissione a respingere la registrazione del preparato « Ta-Fu » a base di novocaina, richiesta dal laboratorio G.U.I.E.U. di Milano.

Il ministro forse non è a conoscenza del fatto che tale prodotto è stato sperimentato con risultati positivi dall'ospedale civile di Magenta, dall'ufficio igiene e sanità del comune di Milano, dal centro di medicina e chirurgia sperimentale di Milano, né dei giudizi che eminenti chimici, quali il professore Aldo Tagliavini dell'università di Milano, il professore Giuseppe Annoni, primario presso l'ospedale di Magenta, il professore Cesare Bussolati del policlinico comunale di Milano, ebbero a esprimere sulla efficacia del prodotto e sull'opportunità della sua introduzione in terapia e in commercio, così come sulla serietà scientifica del farmacologo professore Primo Fumagalli, ideatore del preparato in parola. (15739).

RISPOSTA. — La registrazione della specialità medicinale denominata « Ta-Fu » della ditta laboratori G.U.I.E.U. di Milano è stata negata, su conforme parere della commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici delle specialità medicinali e del Consiglio superiore di sanità, perché allo stato degli atti le proprietà terapeutiche attribuite alla

specialità stessa non sono risultate giustificate.

Si precisa che, fra gli altri atti, esibiti ai fini della registrazione dalla ditta richiedente, hanno formato oggetto di esame anche i documenti relativi alle sperimentazioni cliniche citate.

Si aggiunge che il decreto in data 11 ottobre 1960, n. 6389, con il quale è stata negata la registrazione della specialità medicinale suddetta, risulta notificato alla ditta interessata fin dal 27 ottobre 1960 e che a tutt'oggi la ditta stessa non ha proposto ricorso avverso tale decreto.

Il Ministro: GIARDINA.

LEONE FRANCESCO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza della lettera del prefetto di Vercelli, in data 19 gennaio 1961, indirizzata a sindaci dei comuni di Costanzana, Borgovercelli, Buronzo, Casanova Elvo, Olcenengo, San Germano, avente per oggetto: riunioni presso sedi municipali;

se non ritenga il ministro che gli amministratori comunali e i comuni possano valersi della consulenza così di privati professionisti come di associazioni apposite, quale la lega dei comuni democratici, a loro discrezione; e ciò tanto più, in quanto detta consulenza non comporti oneri per i comuni;

se non ritenga, quindi, l'intervento del prefetto di Vercelli aperta violazione dell'autonomia comunale;

se sia al corrente del fatto che lo stesso prefetto di Vercelli, quale presidente del comitato provinciale prezzi, ometta, per quanto risulta, atti del suo ufficio e cioè la denuncia delle sfacciate illegalità commesse dai monopoli elettrici, a norma delle circolari C.I.P. n. 278 del 18 maggio 1951, articolo 4, e n. 486 del 14 maggio 1955, articolo 1;

se, in considerazione di quanto sopra, non ritenga di richiamare il prefetto di Vercelli a una migliore osservanza dei suoi doveri d'ufficio e a un maggior rispetto delle autonomie comunali;

se in ogni caso e, quanto meno, non ritenga necessario invitare lo stesso prefetto ad usare un linguaggio che meno da vicino ricordi certi « fogli d'ordini » di malfamata memoria e rispecchi invece il rispetto dovuto ai sindaci nella loro qualità di pubblici ufficiali eletti dal popolo. (15732).

RISPOSTA. — Non si disconosce la facoltà dei comuni di rivolgersi, per consulenza, ad associazioni tra i medesimi costituite a tal

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

fine, ma non può consentirsi che siano dette associazioni ad assumersi le iniziative ed i poteri che la legge attribuisce e riserva ad organi comunali.

Ora, nel caso in questione la lega vercellese dei comuni democratici, con lettera circolare del 5 gennaio 1961, diretta ai sindaci dei comuni menzionati, aveva preteso di indire presso il municipio di San Germano Vercellese, chiamandolo a parteciparvi i sindaci stessi, con gli assessori ed i segretari comunali, una « prima riunione di lavoro » intesa a provocare, con evidente inframmettenza nella specifica sfera di competenza delle giunte e dei consigli, la disdetta dei contratti stipulati da quei comuni in ordine alla fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione. Inoltre, nella stessa circolare si prescriveva che, alla riunione, i sindaci e gli assessori portassero con sé l'intero fascicolo degli atti inerenti ai contratti suddetti.

Ciò posto, non merita censura il prefetto di Vercelli per avere ritenuto, con la lettera ricordata, di dovere richiamare l'attenzione dei sindaci interessati sulla arbitrarietà di detta iniziativa.

Non risulta che la società fornitrice di energia elettrica ai comuni del vercellese applichi tariffe illegali, poiché le tariffe praticate risultano quelle fissate dal comitato provinciale dei prezzi.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

LIMONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — rendendosi interprete della preoccupazione e del disagio di molte amministrazioni comunali per la ritardata corresponsione delle integrazioni previste dalle leggi 18 dicembre 1959, n. 1079, e 20 ottobre 1960, n. 1305 — quali provvedimenti ha adottato o intenda promuovere al fine di compensare tempestivamente i comuni delle minori entrate conseguenti alla limitazione dell'imposta di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia nonché all'abolizione delle relative supercontribuzioni e addizionali. (16149).

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, ai comuni che abbiano applicato le aliquote massime su tutti i tributi, spetta, a carico del bilancio dello Stato, per il biennio 1960-1961, l'integrazione dell'eventuale differenza in meno tra la somma riscossa nell'anno 1959 per imposta di consumo ed eventuali supercontribuzioni ed addizionali sul vino, e il totale dei proventi realizzati a norma degli articoli 1 e 5 della stessa legge n. 1079. L'integrazione medesima de-

v'essere corrisposta con modalità da stabilire con decreti del ministro per l'interno, d'intesa con quelli per il tesoro e per le finanze.

Tali modalità sono già state stabilite in apposito provvedimento che sarà perfezionato al più presto.

Si soggiunge, infine, che questo Ministero per venire incontro alle esigenze dei comuni, si è reso promotore di apposita legge — 20 ottobre 1960, n. 1305; art. 1 — la quale consente di erogare acconti sulla detta integrazione, a favore dei comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti. Le relative istruzioni sono state impartite fin dal 16 novembre 1960 con circolare n. 7, protocollo n. 6/5039; e già sin dal 21 novembre 1960, con elenco n. 6/5344, sono stati avviati gli ordini di accreditamento per la somministrazione alle intendenze di finanza dei fondi necessari allo scopo.

Il Ministro: TRABUCCHI.

LUCCHESI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere come mai sia stato emesso in decreto in data 10 ottobre 1960, n. 7196, con il quale viene negato il trattamento pensionistico di reversibilità (legge n. 46 del 15 febbraio 1958) a Celli Silvio di Lucca (dante causa la defunta moglie Barsanti Natalina).

Le decisione negativa è motivata dal fatto che non risultava provata la condizione di inabilità del predetto alla data di morte della moglie 29 dicembre 1943 (articolo 11, commi 6° e 13°), mentre dagli atti in possesso del Ministero si evince che il Celli era ammalato di mente, ricoverato al manicomio e quindi dimesso in cura e custodia domestica (con alimenti) presso la moglie dal 14 aprile 1918 fino e dopo la morte della stessa. (15697).

RISPOSTA. — La legge 15 febbraio 1958 prevede come uno dei requisiti essenziali per poter ottenere la reversibilità della pensione già in godimento della moglie dipendente civile o pensionata dello Stato che il vedovo risulti inabile a proficuo lavoro e che tale inabilità risalga alla data di decesso della moglie.

Il signor Celli Silvio sottoposto a visita in data 16 dicembre 1959 da parte del medico provinciale, venne riconosciuto permanentemente inabile a proficuo lavoro, in quanto affetto da arteriosclerosi generalizzata, ma lo stesso medico provinciale dichiarò testualmente che non sussistevano « elementi per stabilire se detta inabilità esisteva all'atto del decesso della moglie avvenuta il 24 dicembre 1943 ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

Pertanto, non risultando accertate nei confronti del predetto il requisito dell'inabilità a proficuo lavoro alla data di decesso della moglie, è stato emesso decreto negativo di concessione della pensione.

Per altro nessun utile elemento di giudizio si poteva desumere, ai fini di una diversa decisione, da un certificato prodotto dall'interessato e rilasciato dall'ospedale psichiatrico di Lucca in data 9 dicembre 1959, nel quale veniva attestato che il Celli nel lontano 1918 venne ricoverato per poco più di due mesi nel predetto ospedale, e ciò in quanto da detto certificato non si rilevava che il Celli alla data della morte della moglie, e cioè nel 1943, fosse inabile a proficuo lavoro. Risultava invece da altra documentazione, acquisita agli atti, che l'I.N.P.S., aveva liquidato all'interessato una pensione di vecchiaia per avere il predetto svolto attività quale coltivatore diretto versando i relativi contributi assicurativi.

Ciò esposto si fa presente che a termini delle vigenti disposizioni, avverso il predetto decreto è ammesso ricorso alla Corte dei conti competente a decidere in materia, entro 90 giorni dall'avvenuta notificazione.

Il Ministro: TRABUCCHI

LUCIFERO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le disposizioni prese sino ad oggi per assicurare sul piano nazionale il successo della campagna mondiale contro la fame, lanciata dalla F.A.O. per il quinquennio compreso tra il 1960-1965; e le disposizioni date in tal senso per l'avvenire. (16244).

RISPOSTA. — Come è noto, in prosecuzione di una tradizionale collaborazione tra paesi, affermatasi in Italia, fin dal 1905, con l'Istituto internazionale di agricoltura, la conferenza della F.A.O., svoltasi a Roma nel novembre 1959, nel concorso unanime delle delegazioni di 76 stati membri, decise, con spiccato senso di attualità e di realismo, di attirare l'attenzione pubblica mondiale sul problema persistente della fame e della cattiva nutrizione di quasi due terzi della popolazione del mondo, allo scopo di diffondere la conoscenza dei termini più precisi di tale problema e di mobilitare energie nazionali ed internazionali per la risoluzione del problema.

Come s'ebbe già modo di rilevare fin dal 1° luglio 1960, quando venne dato l'avvio ufficiale all'iniziativa, la campagna mondiale contro la fame deve richiamare alla consapevolezza dei governi, alla coscienza dei cittadini, di ogni paese, il bisogno di una azione

coordinata, volta a produrre di più, ad accrescere durevolmente il reddito agricolo, a far sì che il settore dell'agricoltura dia un progressivo contributo allo sviluppo economico di ciascun paese, anziché costituire per esso una remora ed un freno.

La « campagna contro la fame » non può miracolisticamente essere confidata soltanto alla responsabilità ed all'azione di talune classi di governo, ma esige lo sforzo diuturno — per decenni — di autorità responsabili e di milioni e milioni di cittadini di ogni paese.

L'Italia, che ha l'onore di ospitare l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, ha espresso alla F.A.O. la solidarietà di tutte le classi consapevoli alla condotta di questa campagna ed ha espresso il desiderio di parteciparvi con impegno convinto che tale campagna — anche se sarà soltanto riuscita a precisare l'importanza e l'ordine di grandezza del problema — avrà segnato, nella coscienza di ogni cittadino della comunità internazionale un buon passo avanti verso la soluzione del problema stesso.

Il Comitato nazionale italiano della F.A.O. che è l'organo di collegamento tra l'organizzazione internazionale e le amministrazioni e gli enti italiani interessati al lavoro svolto dalla F.A.O. ha ricevuto l'incarico di tenersi a disposizione dell'organizzazione per quell'azione di concerto, che meglio possa assicurare il successo della meritoria iniziativa.

Al fine di concordare le linee generali dello svolgimento della « campagna » in Italia, sono stati riuniti, presso il detto Comitato, i rappresentanti dei Ministeri: degli affari esteri, dell'agricoltura, della pubblica istruzione, della sanità, dell'interno, delle poste e telecomunicazioni; nonché i rappresentanti: della società italiana per l'organizzazione internazionale, dell'amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali, della commissione nazionale italiana per l'« U.N.E.S.C.O. », della radio televisione italiana, dell'istituto nazionale della nutrizione, del Comitato italiano latte e derivati, della Federazione italiana dei consorzi agrari, delle Confederazioni generali dell'agricoltura e dell'industria e del commercio, della confederazione nazionale coltivatori diretti, e del consiglio nazionale delle donne italiane.

Nel corso delle riunioni sono stati messi a fuoco gli argomenti, che formeranno l'oggetto dell'azione di propaganda, in Italia: attività generale della F.A.O.; problemi particolari dell'agricoltura italiana; problemi dell'alimentazione e della nutrizione (educa-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

zione alimentare, educazione sanitaria, ecc.). Tale azione prevede, in particolare, la diffusione — nei settori produttivi dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, nonché negli ambienti scolastici — di materiale divulgativo in lingua italiana; conferenze rivolte ad insegnanti, medici, ecc.; programmi radiotelevisivi *ad hoc*, inserimento di notizie sulla campagna nei giornali radio e nei telegiornali.

E anche prevista la collaborazione di numerose organizzazioni non governative, molte delle quali hanno già offerto la propria collaborazione per far conoscere la Campagna mondiale contro la fame alle diverse categorie di pubblico, che ad esse fanno capo.

Quale inizio dell'azione di propaganda, il comitato nazionale italiano della F.A.O. — con i suoi limitati mezzi — ha approntato un numero speciale del proprio *Notiziario* mensile, interamente dedicato alla campagna ed ha curato la traduzione e l'adattamento al pubblico italiano dell'opuscolo illustrativo della campagna stessa, predisposto dalla F.A.O.

Una prima distribuzione dell'opuscolo di alcune decine di migliaia di copie è stata effettuata ai professori ed agli alunni delle scuole secondarie, in occasione della celebrazione del XII anniversario della dichiarazione dei diritti dell'uomo (10 dicembre 1960). Numerosi comitati provinciali del Centro italiano femminile hanno chiesto decine di migliaia di copie di tale opuscolo, al fine di procedere ad una distribuzione il 25 marzo 1961, in occasione della giornata della donna cristiana.

Si comunica, infine, che il Ministero per gli affari esteri ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri un contributo straordinario di 20 milioni di lire quale concorso italiano alle spese che la F.A.O. dovrà sostenere per lo svolgimento della campagna sul piano mondiale.

Il Ministro: RUMOR.

MAGLIETTA. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se siano informati sulla strana vicenda della via della Liberazione di Capri (Napoli), costruita con danaro della provincia o del comune per consentire l'accesso comodo alla villa di un grande gerarca fascista e che attualmente è stata trasformata in via privata dal duca Caracciolo, proprietario di molti terreni della zona, dopo rimozione della targa stradale; per conoscere come si intende restituire la suddetta strada all'uso pubblico ed al pubblico demanio. (15487).

RISPOSTA. — La strada carrozzabile Castiglione di Capri fu costruita dalla società privata proprietaria dei suoli circostanti, nel 1939, con un contributo di lire 500 mila dell'amministrazione provinciale e di lire 100 mila del comune di Capri e avrebbe dovuto essere inclusa nell'elenco delle strade comunali, previo favorevole collaudo dei lavori da effettuarsi dall'ufficio tecnico dell'amministrazione provinciale.

Il comune di Capri, però, non ha a tutt'oggi preso in consegna la strada di che trattasi, perché furono riscontrate deficienze tecniche nell'esecuzione dei lavori condotti dalla società proprietaria dei suoli.

Il duca Caracciolo, che nel frattempo è subentrato alla predetta società, ritenendo privata la strada, ha recentemente rimosso la targa viaria collocata a suo tempo dal Comitato di liberazione nazionale.

Il comune di Capri ha fatto, ora, conoscere che intende promuovere il perfezionamento delle opere e, quindi il passaggio della strada Castiglione da privata a strada comunale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
SCALFARO.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se considera giusto, quanto l'« Inam » ha imposto recentemente per gli assistiti che devono acquistare lenti, riducendo il rimborso da lire 1.000 a lire 500, e se intende intervenire per ripristinare il vecchio rimborso. (15494).

RISPOSTA. — L'« Inam », proseguendo nell'aggiornamento delle principali norme vigenti in materia assistenziale, ha apportato sostanziali miglioramenti anche nel campo dell'assistenza integrativa tanto che quest'ultima ha addirittura mutato il precedente aspetto erogativo.

Per quanto riguarda, in particolare, l'acquisto di occhiali (tale prestazione, prima dell'entrata in vigore della « piccola riforma », aveva carattere facoltativo e solo eccezionalmente era concessa ai familiari) occorre sottolineare che la nuova normativa ha sensibilmente aumentato la misura delle quote di concorso alla spesa sostenuta dagli assicurati.

Infatti, mentre le disposizioni abrogate col 31 gennaio 1959, prevedevano un rimborso fino a lire 1.000 per un paio di occhiali con qualsiasi tipo di montatura e di lire 1.500 per le lenti speciali, la misura del rimborso attualmente concessa dall'Istituto è pari al 50 per cento della spesa sostenuta dall'assicu-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

rato, con una gradualità che va da un minimo di lire 720 per le lenti comuni ad un massimo di lire 20 mila per le lenti di maggior costo.

Si fa, altresì, presente che l'istituto stesso ha stipulato una convenzione a carattere nazionale con la federazione commercianti in ottica, fotografia e strumenti scientifici (Feder-Cofis) allo scopo di dare agli assicurati la possibilità di scegliere le lenti di cui abbisognano fra la migliore produzione italiana, applicate su montature che, oltre a quello della resistenza, soddisfino, nel limite del possibile, anche al requisito dell'estetica.

Il Ministro: SULLO.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per le quali non si riunisce da tempo la commissione per il facchinaggio a Napoli e particolarmente le ragioni per le quali da circa 18 mesi non si riesce a concludere formalmente il riconoscimento della carovana facchini di Sorrento. (15569).

RISPOSTA. — La commissione provinciale di Napoli per la tutela del lavoro di facchinaggio, ricostituita il 21 novembre 1960, ha iniziato i propri lavori il 14 dicembre successivo. In tale seduta, tenuto conto della rilevante mole di lavoro, è stata nominata una sottocommissione con il compito di esaminare le numerose domande di carovane di facchini.

Nell'ultima seduta del 9 febbraio 1961, è stata definita favorevolmente la domanda della carovana facchini di Sorrento, intesa ad ottenere la iscrizione di cui alla lettera c) dell'articolo 6 della legge 3 maggio 1955, n. 407.

Il Ministro: SULLO.

MAGLIETTA. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'interno.* — Per conoscere se l'amministrazione comunale di Anacapri (Napoli) ha concesso le autorizzazioni per l'istituzione di un servizio pubblico tra Anacapri e la grotta azzurra, e per conoscere se i due comuni di Capri ed Anacapri hanno ritenuto di dover procedere, con gli organi competenti, ad un riesame dei servizi esistenti e ad un coordinamento degli stessi, anche per realizzare una equa ripartizione di attività tra i servizi terrestri e quelli marittimi per la grotta azzurra. (16079).

RISPOSTA. — Come è noto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, la competenza ad accordare

concessioni di linee automobilistiche nell'ambito del territorio comunale è attribuita al sindaco, previo conforme parere favorevole del consiglio comunale, dopo aver esperito la rituale discussione delle domande avanzate dalle imprese interessate in apposita riunione istruttoria.

Risulta che nel 1959 il comune di Anacapri, in esecuzione di una delibera di larga massima adottata fin dal 1957, decise di procedere all'istituzione di un collegamento automobilistico diretto tra Anacapri e la grotta azzurra attraverso la strada Damecuta-Gradola.

Tuttavia nessuna determinazione fu successivamente adottata dalla predetta amministrazione comunale, la quale non indisse neppure la riunione prescritta dall'articolo 29 del decreto ministeriale 8 ottobre 1955; né fu dato alcun riscontro alle notizie richieste al suddetto comune circa lo stato di transitabilità, con veicoli di peso medio e di sagoma media, dell'ultimo tratto della suddetta strada di metri 1108 con larghezza variabile tra metri 3,50 e metri 5,50.

Il Ministro dei trasporti: SPATARO.

MAGLIETTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Sul pagamento del compenso per lavoro straordinario al personale degli uffici delle imposte dirette di Napoli e provincia, non corrisposto da 2 o 3 mesi.

Sulla necessità di provvedere con urgenza e di assicurare, per l'avvenire, il tempestivo accredito dei fondi, che, come è noto, vengono assegnati a ciascuna direzione generale all'inizio dell'esercizio finanziario. (16349).

RISPOSTA. — L'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato, da ultimo, con la legge 10 dicembre 1953, n. 936, pone il limite di lire 15 milioni alle aperture di credito, per ciascun capitolo, a favore degli intendenti di finanza.

L'articolo 59 del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, inoltre, vieta l'emissione di nuovi ordini di accreditamento prima che le intendenze di finanza abbiano dato giustificazione, mediante l'inoltro alla Corte dei conti dei modelli A C.G., delle somme precedentemente accreditate. Ciò, in pratica, può avvenire soltanto dopo la redazione del prescritto rendiconto, a fine di ciascun trimestre per le somme erogate in tale periodo, o, raramente, anche nel corso del trimestre stesso, quando uno o più ordini di accreditamento siano stati completamente esauriti.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

In conseguenza delle suindicate limitazioni, proprio per gli uffici di maggiore importanza (Napoli, Roma, Milano, Torino e Genova), dove il più elevato numero di impiegati richiede la disponibilità di fondi presso le competenti intendenze per importi superiori alle lire 15 milioni, si verifica, a volte, il ritardo nella corresponsione dei compensi di cui trattasi.

Al fine di eliminare il lamentato inconveniente, si è provveduto ad interessare, già da qualche tempo, il Ministero del tesoro affinché venga predisposto uno schema di disegno di legge che elevi il suindicato limite a lire 50 milioni, e non si è mancato di adottare, in via amministrativa, ogni rimedio inteso ad affrettare il più possibile le formalità richieste per la dimostrazione dell'utilizzazione dei fondi accreditati, almeno fino all'approvazione del nuovo livello di lire 50 milioni per gli ordini di accreditamento in parola.

Il Ministro: TRABUCCHI.

MARCONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del ministro — premesso che il testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1958, n. 645, all'articolo 84, lettera I prevede la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile dei redditi che vengano realizzati da società cooperative e da associazioni comunque costituite mediante la manipolazione, trasformazione o alienazione, in quanto rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che le governa, dei prodotti conferiti dai soci in misura non eccedente la produzione dei fondi propri o condotti in affitto o mezzadria o colonia; che l'esenzione così prevista altro non è se non la codificazione del chiaro principio più volte espresso nel tempo dalla stessa amministrazione finanziaria, tanto che lo stesso Ministero delle finanze ha dichiarato in proposito al Consiglio di Stato, in sede di ratifica del testo unico suddetto, che il disposto dell'articolo 84, lettera I, non è innovativo, bensì interpretativo degli articoli 29 e 30 della legge 3 giugno 1936, n. 1231 — che gli ispettori compartimentali delle imposte dirette, nella riunione tenutasi a Bologna nei giorni 8 e 9 giugno 1960, hanno fissato i criteri orientativi per la tassazione in ricchezza mobile per gli anni 1957, 1958 e 1959 nei confronti delle latterie e caseifici sociali, criteri contrastanti con quanto in premessa e comunque determinanti oneri tributari di gran lunga superiori a quelli sopportati negli anni precedenti, senza che a ciò abbia fatto riscontro un adeguato

miglioramento dei redditi delle aziende agricole, come è a tutti noto. (15404).

RISPOSTA. — I parametri di redditività in ordine all'accertamento dei redditi mobiliari dei caseifici sociali da valere per gli anni 1956, 1957, 1958 e 1959 sono stati aggiornati, nella riunione tenuta a Bologna nel giugno 1960 dagli ispettori compartimenti delle imposte dirette, in base al risultato degli studi e dei dati statistici ed economici desunti da pubblicazioni ufficiali.

Nel corso di tale riunione, alla quale sono stati invitati e sentiti anche i rappresentanti delle organizzazioni di categoria, venne fatto presente ai rappresentanti stessi che i criteri orientativi stabiliti per i redditi prodotti fino a tutto il 1956 erano ispirati a principi di estrema moderazione e non potevano, quindi, essere assunti a base per gli anni successivi, tenuto conto dell'incremento verificatosi nei prezzi dei prodotti lattiero-caseari.

Devesi, inoltre, tener presente che i criteri di cui trattasi non hanno valore vincolante né per gli uffici delle imposte né per i contribuenti: essi costituiscono, infatti, dei dati medi che gli uffici utilizzano a scopo orientativo, fermo restando l'obbligo dell'accertamento del reddito mobiliare in base alla situazione economica reale di ogni singola azienda.

Non sembrano, quindi, da condividere le preoccupazioni manifestate al riguardo dall'interrogante considerato che, col sistema della dichiarazione unica annuale, gli interessati hanno già avuto la possibilità di indicare i redditi effettivamente realizzati nei predetti anni e potranno, comunque, in sede di definizione dei redditi stessi, far valere presso gli uffici accertatori i motivi che avrebbero influito negativamente sulla redditività delle loro aziende.

Per quanto concerne, infine, la tassabilità dei redditi prodotti dalle aziende cooperative in questione prima della entrata in vigore del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, si osserva che questa amministrazione con circolare 21 giugno 1957, n. 302020, si è al riguardo uniformata alla giurisprudenza della Corte di cassazione la quale, con le sentenze del 19 gennaio 1957, nn. 127 e 128 — sulle controversie rispettivamente promosse dalla società cooperativa jonica tabacchi e dal consorzio produttori vini e mosti rossi da taglio — ebbe a confermare gli antecedenti orientamenti giurisprudenziali della commissione centrale per le imposte.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

Devesi, comunque, fare presente che nel procedere agli accertamenti dei redditi mobiliari prodotti da detti enti, anteriormente al 1960, gli uffici distrettuali delle imposte dirette si attengono a criteri di larga equità e moderazione.

Il Ministro: TRABUCCHI.

MARZOTTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non voglia decidere ed annunciare lo stanziamento straordinario di 7 miliardi necessari alla sostituzione o alla modifica di tutti gli impianti idrovori, resisi inadeguati alla nuova situazione determinatasi per effetto del bradisismo negativo in vaste zone del Polesine, tenuto presente che il magistrato del Po ha già richiesto tale stanziamento, ritenuto necessario ed urgente, fin dal 10 aprile 1950. (16005).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha promosso, nel decorso anno 1960, una accurata indagine, intesa ad accertare la reale situazione venutasi a creare nel Polesine veneto ed emiliano, in conseguenza del noto fenomeno di subsidenza dei terreni.

La Commissione tecnica, incaricata di tale esame, ha accertato che i problemi di più urgente soluzione sono quelli derivanti dalla inefficienza di gran parte degli impianti idrovori, a seguito della eccessiva prevalenza determinatasi con l'abbassamento del suolo, nonché dalla inversione della pendenza della rete scolante di quasi tutto il delta padano.

A conclusione della indagine svolta e delle previsioni di massima, che condurrebbero ad una spesa complessiva di oltre 6 miliardi di lire, sono state formulate concrete proposte di interventi, graduati secondo l'urgenza. Gli interventi non dilazionabili, sia provvisori sia definitivi, ammontano a complessive lire 2 miliardi 198 milioni 500 mila.

Data l'urgenza dei lavori da eseguire, questo Ministero ha autorizzato la sollecita presentazione dei relativi progetti esecutivi che, dopo essere stati debitamente istruiti, saranno sollecitamente finanziati, utilizzando, con anticipazioni, presumibili economie sui fondi recati dalla legge 29 luglio 1957, n. 635.

La questione, per altro, avviata in parte a soluzione con il finanziamento anzidetto, dovrà ora formare oggetto di ulteriore esame da parte degli organi tecnici competenti, tenendo conto sia del presumibile arresto del fenomeno di abbassamento, in conseguenza della chiusura dei pozzi metaniferi, sia della sistemazione dei rami terminali del Po, che

è prevista dal disegno di legge sulla regolazione dei corsi d'acqua naturali e per la quale dovrà essere formulato un programma coordinato di interventi da parte di questo Ministero e di quello dei lavori pubblici.

Il Ministro: RUMOR.

MAZZONI, RE GIUSEPPINA, DEGLI ESPOSTI, SULOTTO, CAPRARA E NANNUZZI. — *Ai Ministri dell'interno, dei trasporti e dell'industria e commercio.* — Per conoscere quali misure intendano prendere per evitare che — come è emerso dalla inchiesta della polizia e dell'autorità giudiziaria di Milano, inchiesta che ha portato all'arresto del segretario di sezione provinciale dei profughi di Cremona, Giovanni Lussana — attorno alle facilitazioni di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, in favore dei profughi dell'Africa orientale, si compiano vere truffe a danno dell'erario e di numerose categorie di lavoratori.

Infatti, un settore, oltre a quello delle licenze di venditori di alcolici, in cui si dice che vi siano speculazioni, è quello delle patenti per tassisti, come è stato più volte denunciato dalla categoria dei tassisti i quali vedono artificiosamente gonfiare il loro numero per il continuo affluire di nuovi tassisti profughi, sebbene siano già state concesse autorizzazioni assai più numerose di quante non furono quelle esistenti nelle diverse località africane, e in alcune città come Firenze, Bologna, Torino, ove per regolamento comunale vi sono centinaia di supplenti che da anni attendono di divenire titolari esistenti, oppure per allargamento dell'organico si vedono costretti a ritardare notevolmente il raggiungimento di legittime aspirazioni. (15427).

RISPOSTA. — Le prefetture e le questure nel cui territorio il Lussana ha agito stanno da tempo procedendo al riesame delle pratiche personali di tutti quei profughi che hanno beneficiato delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137. Sono state già revocate diverse licenze e sono stati denunciati all'autorità giudiziaria alcuni esercenti o aspiranti esercenti per uso di atti falsi.

Per quanto riguarda in particolare la concessione della licenza di autista da piazza, si fa presente che nessun caso di speculazione è stato accertato su tali licenze di esercizio.

Le aspirazioni a diventare titolari non sono in alcun modo pregiudicate dal rilascio delle licenze ai profughi, in quanto queste

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

ultime sono considerate in soprannumero e non sono soggette a riassorbimento in caso di vacanza di quelle normali.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: SCALFARO.

MISASI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che nei giorni 4 e 5 febbraio 1961, per circa 48 ore consecutive, il territorio comunale di Altomonte (Cosenza) è stato devastato da un nubifragio di eccezionale violenza ed intensità, che ne ha distrutto le colture e rovinato l'economia.

Inoltre, l'interrogante chiede di conoscere quali immediati provvedimenti intenda adottare, per venire incontro alle esigenze della popolazione colpita e per riparare i danni.

In particolare, l'interrogante chiede se non sia il caso, immediatamente, di estendere a tutto il territorio di Altomonte i benefici della legge del 1960, n. 739, già concessi per una parte sola dello stesso. (16042).

RISPOSTA. — Il dipendente ispettorato agrario di Cosenza, competente per territorio, ha riferito che l'avversità atmosferica segnalata ha causato, nel territorio del comune di Altomonte, danni di irrilevante entità agli oliveti delle contrade Senise Cappone, San Nicola e Sesi, nonché ai tetti di alcune case rurali.

In considerazione di ciò, non si è ravvisata la necessità di particolari interventi dello Stato per agevolare gli agricoltori interessati nell'opera di ripristino dei danni, potendo essi a tal fine far ricorso alle normali provvidenze creditizie previste dalla legislazione vigente e, in particolare, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, nonché dalle disposizioni contenute nel capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, per quanto concerne il ripristino dei fabbricati, e dalla legge 26 luglio 1956, n. 839, per il ripristino degli impianti olivicoli.

Il Ministro: RUMOR.

MISEFARI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga di fare riesaminare il caso dell'ex manovale ferroviario ed ex combattente Erto Lorenzo, matricola n. 229146, già esonerato dal servizio per motivi politici nel 1923, dopo il noto processo, svoltosi nel tribunale di Reggio Calabria, per lo sciopero dei ferrovieri, riassunto e licenziato ancora per motivi politici in data 29 giugno 1929; nuovamente riassunto il 22 settembre 1945, e ancora una volta licenziato nell'agosto 1947, con la pretestuosa giustifi-

cazione che non risultavano agli atti i motivi politici della sua dispensa!

Poiché, com'è noto, i licenziamenti dall'impiego degli antifascisti avvenivano — e l'interrogante ne ha diretta esperienza personale — sulla base di false motivazioni idonee a nascondere il movente della persecuzione politica, l'interrogante chiede di sapere se s'intenda porre fine alla umiliante situazione di fame in cui fu cacciato il suddetto manovale Erto, probabilmente ancora vittima di una burocrazia, nella quale si fa fortemente sentire l'insidia di tanti ex fascisti rimasti, per la generosità dell'antifascismo, nei posti chiave dei dicasteri. (16030).

RISPOSTA. — L'ex ferroviere Erto Lorenzo, in data 30 novembre 1923, fu dispensato dal servizio in applicazione del regio decreto 28 gennaio 1923, n. 143, per aver preso parte allo sciopero dell'agosto 1922.

Successivamente, in seguito all'accertamento che l'Erto, durante tale sciopero trovavasi in regolare congedo ordinario, ed accertata, altresì, la sua qualità di ex combattente, detta dispensa venne revocata e lo stesso fu riammesso in impiego, come da provvedimento in data 30 aprile 1924, deliberato in suo favore dal commissario straordinario delle ferrovie dello Stato.

Pertanto il processo cui l'interessato fu coinvolto per presunto arbitrario abbandono del proprio ufficio, che si risolse comunque in data 5 maggio 1925 con la sua assoluzione, non portò conseguenza alcuna, in quanto, come già detto, l'ex dipendente era stato già riassunto in servizio.

Ciò premesso, si precisa che l'Erto fu definitivamente esonerato dal servizio con decorrenza 1° giugno 1929, in base all'articolo 81 b), dell'allora vigente regolamento del personale, per « scarso rendimento dovuto a motivi di salute non costituenti inabilità e ad inadempienza degli obblighi di servizio ».

Sul provvedimento di esonero non influirono fattori di natura politica. E ciò viene avvalorato dalla constatazione che l'interessato non partecipò a nessuno sciopero antifascista e che egli, negli ultimi 8 anni di servizio, rimase assente per ben 1.042 giornate di cui 777 giorni per malattie ordinarie e 265 giorni per infortuni.

Detto ex dipendente, nel 1945, presentò domanda per ottenere, in base al regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, il riconoscimento del motivo politico nel proprio esonero, e in attesa delle determinazioni della competente

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

commissione unica per gli affari del personale, venne, a sua domanda, ed a titolo provvisorio, riassunto in data 22 settembre 1945.

Detta commissione unica nella seduta del 18 luglio 1947, deliberò il rigetto della domanda dell'Erto essendo risultato, dalla valutazione di tutta la documentazione opportunamente raccolta, che il di lui esonero venne determinato, come dianzi si è ampiamente precisato, non da motivi politici ma da motivi esclusivamente amministrativi.

Stante ciò l'Erto, che, come già detto, prestava servizio provvisorio, venne nuovamente posto in libertà dal 30 agosto 1947.

Avverso la decisione negativa di cui sopra, l'interessato ha presentato vari esposti intesi ad ottenere il riesame della propria posizione, ma non essendo emersi nuovi elementi che non fossero stati già attentamente vagliati, si è dovuto confermare il precedente giudizio negativo.

Allo stato delle cose nulla riesce possibile fare in favore del predetto ex dipendente.

Il Ministro: SPATARO.

MISEFARI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non ritenga di dover disporre che sia esaminato il caso del ferroviere Piloro Domenico, del compartimento di Reggio Calabria, il quale, per l'aggravata serie di vicende di cui di seguito si fa cenno, subisce da molti anni un ingiusto trattamento economico e morale, senza che le sue ripetute proteste abbiano mai fermato e fermino l'attenzione della direzione generale dell'azienda ferroviaria.

Il Piloro, nel lontano maggio del 1920, fu assunto in ferrovia con la qualifica di supplente frenatore ed assegnato al deposito con la stessa qualifica, e vi rimase fino alla data del suo esonero per attività antifascista, e cioè fino al 1° marzo 1923. In base al decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, egli venne riassunto il 16 luglio 1945 con la qualifica di frenatore. Ma ad oltre tre anni di distanza, e cioè il 21 dicembre 1948, la direzione generale inopinatamente notificò al Piloro un decreto del ministro con il quale la qualifica di frenatore veniva declassata a quella di supplente frenatore. La cosa non si fermò neppure lì: il Piloro venne sistemato quale manovale! Nel 1949 numerosi esonerati, ed altri riconosciuti in servizio prima del 1922, vennero promossi frenatori e fu data loro l'anzianità 1923-24; il Piloro invece venne promosso frenatore solo nell'anno 1951 e senza il riconoscimento dell'anzianità ammessa per gli altri.

L'interrogante chiede di sapere se il ministro non ritenga — accertati che siano i fatti sopra indicati — di dover disporre che al Piloro sia ricostruita la carriera e siano corrisposti tutti gli arretrati. (16031).

RISPOSTA. — L'ex frenatore Piloro Domenico, a riposo dal 3 ottobre 1960 per raggiunti limiti di età e di servizio, fu assunto il 18 aprile 1920 come avventizio per bisogni saltuari o straordinari nella qualifica di manovale con mansioni di supplente frenatore, e destinato al deposito personale viaggiante di Sapri.

Successivamente, in data 18 agosto 1921, il Piloro conseguì l'idoneità agli scambi, manovre e freni, idoneità richiesta dall'articolo 57 dell'allora vigente regolamento del personale, proprio per i manovali delle stazioni. Nello stesso anno, infatti, il Piloro venne proposto per l'ammissione nel personale in prova quale « manovale in prova ».

Avendo partecipato agli scioperi del maggio ed agosto del 1922, il predetto dipendente fu punito, rispettivamente, con 3 giorni di sospensione e con la proroga di un anno per l'aumento normale di stipendio.

Trasferito successivamente ad Amantea, vi prestò servizio come manovale fino al 1° marzo 1923, data in cui venne licenziato ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto n. 153, del 1923.

Il 23 luglio 1945, il Piloro fu riassunto in servizio in via provvisoria in base al decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, a seguito di domanda nella quale dichiarava di essere stato licenziato per motivi politici.

Riconosciutagli la qualità di esonerato politico per attività antifascista spiegata anteriormente al 28 ottobre 1922, il Piloro, in base al decreto legislativo del 12 dicembre 1947, n. 1488, fu riammesso in servizio in via definitiva e sistemato a ruolo con la qualifica di manovale, in quanto egli, all'atto del licenziamento, rivestiva detta qualifica come avventizio sistemabile.

La riammissione in servizio e la relativa ricostruzione economica della carriera del Piloro deve, pertanto, intendersi avvenuta in perfetta osservanza delle disposizioni di legge, e nulla può essere attualmente fatto a favore dell'interessato.

Il Ministro: SPATARO.

PEDINI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del tesoro.* — Per conoscere — in relazione alle decisioni del Consiglio dei ministri di aprire 5 ambasciate nell'Africa tropicale —

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

se tali nuove rappresentanze siano state dotate di organici adeguati alle notorie difficoltà di ambiente.

L'interrogante chiede in particolare di conoscere:

1°) se trattamenti economici ed organici siano pari o superiori alla media stabilita per l'Europa e l'Africa mediterranea o occidentale;

2°) se nelle 5 ambasciate è previsto anche un adeguato ufficio per le relazioni commerciali che, nei paesi dell'Africa tropicale, richiedono funzioni specializzate e buona dotazione di mezzi;

3°) se si sia tenuto conto delle ben note difficoltà ambientali, sanitarie ed economiche dell'Africa occidentale, per assicurare ai componenti delle ambasciate condizioni di vita e di relazione tali da consentire un adeguato prestigio dell'Italia presso i nuovi paesi africani. (15839).

RISPOSTA. — 1°) Il trattamento economico e gli organici per le nuove ambasciate nel continente africano sono stati fissati, di concerto con il Ministero del tesoro, in relazione alle disponibilità esistenti sull'apposito capitolo « assegni di sede » per l'esercizio finanziario 1960-61. Nel differenziare i coefficienti, si è comunque tenuto conto del maggiore disagio cui vanno incontro in tali sedi i collaboratori di rango modesto.

Gli organici potranno essere potenziati in prosieguo di tempo, in base alle esigenze che verranno segnalate dai capi missione, e compatibilmente con la concessione di nuovi fondi sull'apposito capitolo;

2°) un ufficio commerciale è previsto, almeno per ora, nell'organico di 3 delle nuove ambasciate e precisamente: Lagos, Yaoundé e Abidjan;

3°) si è naturalmente tenuto conto delle difficoltà ambientali, sanitarie, ecc. dell'Africa occidentale; anche per quanto riguarda la sede degli uffici e delle residenze, sono allo studio dei progetti per l'acquisto di terreno e la costruzione di locali adatti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Russo.

PELLEGRINO. — *Al Ministro della sanità.* — Anche in relazione alla risposta data dal ministro ad analoga interrogazione dell'interrogante, per sapere se finalmente gli organi competenti del Ministero della sanità siano a conoscenza che il professor Antonio Balducci Gugliotta, studioso di Palermo, ivi re-

sidente in Via Honel 10, collaborato da altri valenti studiosi, ha in fase di esperimento un nuovo vaccino anticancro che ha fatto finora notevoli risultati positivi, e che le ricerche del professore Gugliotta hanno suscitato l'interesse di studiosi americani e della confederazione degli industriali chimici e farmaceutici di Roma, per cui la risposta del ministro alla surricordata interrogazione lascia quanto meno perplessi.

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere quali interventi il ministro intenda disporre per aiutare il ricercatore palermitano a portare avanti i suoi importanti studi che aprono l'animo di tutti a tanta speranza, e se non ritenga che ogni colposa inerzia in questo campo o tardivo intervento da parte degli organi statali italiani competenti possa determinare gravi responsabilità per quello che sarà il futuro di queste ricerche. (15288).

RISPOSTA. — Il medico provinciale di Palermo, richiesto nuovamente di notizie in merito a quanto forma oggetto della presente interrogazione, ha confermato che, né presso le cliniche od istituti universitari di Palermo, né presso ospedali della provincia è in esperimento un prodotto anticanceroso elaborato dal dottor Gugliotta Balducci Antonio.

Lo stesso medico provinciale ha informato che il predetto dottor Gugliotta è laureato in chimica e fin dal 1958 è stato diffidato dal propagandare alla stampa ed utilizzare su persone presunti ritrovati medicinali anticancerosi non registrati.

Sono, inoltre, in corso accertamenti per stabilire se il dottor Gugliotta si sia reso autore di violazione alle disposizioni di legge che regolano la materia.

In relazione ad un articolo apparso nei giorni scorsi sul settimanale *Tempo*, il rettore dell'università di Palermo ha scritto la seguente lettera al direttore del periodico:

« Nel n. 7 del 18 febbraio 1961 del settimanale *Tempo* da lei diretto, a pagina 18 e seguenti è apparso un articolo, a firma Giuseppe Fava, intitolato « A.G. 7 Anticancro da Palermo », secondo il quale alcuni docenti di questa università avrebbero preso parte « in tutte le più importanti fasi sperimentali, soprattutto nelle ricerche e nei controlli di laboratorio », per la preparazione di un prodotto anticancro, elaborato da un tale professor Guliotti.

In proposito, si comunica che intanto non esiste alcun docente di tale nome presso questa università ed inoltre che nessun docente e nessun istituto della università di Palermo

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

ha mai collaborato e collabora in atto con il suddetto Gullotti in ricerche di alcun genere.

Sorprende poi il fatto che codesto settimanale possa affermare che il ministro della sanità avrebbe autorizzato l'università di Palermo a mettere a disposizione le attrezzature, gli strumenti ed i laboratori e ad intensificare la collaborazione con lo « scienziato »; ciò non risponde assolutamente a verità.

Poiché la notizia pubblicata con tanta leggerezza ha destato purtroppo considerevole interesse, specie nel settore degli ammalati di cancro, provocando anche dolorosi episodi relativi a richiesta del prodotto, si invita la S.V. a smentire nel settimanale da lei diretto e con eguale rilievo la notizia pubblicata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulla stampa ».

Premesso che allo stato attuale della ricerca cancerologica sono da attendersi progressi terapeutici, soprattutto da ricerche di gruppo svolte in ambienti scientifici attrezzati e rese note attraverso il vaglio preventivo delle comunicazioni congressuali e delle pubblicazioni sulla stampa medica specializzata, è da augurarsi che venga evitata la pubblicazione di notizie incontrollate tali da incoraggiare possibili speculazioni e da indurre turbamenti negli ammalati il cui stato di animo, pienamente comprensibile, è facile alle illusioni.

Il Ministro: GIARDINA.

PELLEGRINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza che alcune imprese enologiche di Marsala si rifiutano di rispettare il contratto stipulato l'11 ottobre 1960 di cui a precedente interrogazione sulla stessa materia; particolarmente nel computo dei contributi previdenziali non tengono conto dell'aumento previsto dall'accordo su accennato.

Se non ritenga d'intervenire per il rispetto dei diritti dei lavoratori e del contratto di cui sopra. (15418).

RISPOSTA. — Dalle indagini svolte dall'ispettorato del lavoro di Trapani è risultato che, effettivamente, alcune aziende enologiche di Marsala hanno omesso il pagamento dei contributi previdenziali sull'aumento di salario corrisposto ai sensi dell'accordo 11 ottobre 1960, ritenendo che tale aumento retributivo dovesse essere considerato un gratifica speciale e quindi non assoggettabile a contributo.

Poiché si tratta di infrazione commessa in buona fede dalle aziende, le quali hanno re-

golarmente registrato sul libro paga il totale delle retribuzioni corrisposte, l'ispettorato predetto ha soltanto diffidato le ditte a sanare, entro un termine stabilito, l'inadempienza contributiva.

Per quanto concerne l'inosservanza del suindicato accordo, si rileva che la legge 1° ottobre 1960, n. 1027, ha prorogato al 3 agosto 1960 la data (già fissata al 3 ottobre 1959) entro la quale devono risultare stipulati, per poter essere utilmente depositati, i contratti e gli accordi collettivi.

Ne consegue che le pattuizioni successive al 3 agosto 1960, come quella in questione stipulata l'11 ottobre 1960, non possono essere trasformate in legge. Esse, quindi, conservano la loro natura privatistica ed in caso di inosservanza non resta che esprimere la normale azione civile, senza che possa esservi alcun utile intervento dell'ispettorato del lavoro.

Il Ministro: SULLO.

PEZZINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza che a Vizzini (Catania), alle case E.S.C.A.L. di via dei Galli non arriva la posta indirizzata ai cittadini che abitano quella zona, e quali provvedimenti intenda adottare per eliminare l'inconveniente. (15033).

RISPOSTA. — Effettivamente, fino a tempo addietro, il servizio di distribuzione della corrispondenza postale nel comune di Vizzini non giungeva fino alle case di via dei Galli indicate nell'interrogazione, perché tali case, sorte in seguito allo sviluppo demografico ed edilizio del predetto comune, sono situate in zona periferica che allora non era compresa negli itinerari prestabiliti per i portalettere.

Questa amministrazione, per altro, non mancò di esaminare la questione, tanto che la competente direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Catania, riconosciuta l'opportunità di provvedere, dispose fin dal 16 dicembre 1960 l'estensione alle suddette case del servizio di recapito postale, servizio che da tale epoca si svolge regolarmente.

Il Ministro: SPALLINO.

PINNA, BERLINGUER E CONCAS. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga opportuno smentire la notizia, apparsa recentemente su giornali sardi, di un prossimo declassamento dell'ufficio di dogana di Bosa Marina (Nuoro), notizia che non può non essere infondata, perché un provvedimento come questo ventilato cagionerebbe danno gravissimo alle attività industriali e

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

commerciali dell'intera provincia di Nuoro e non avrebbe alcuna giustificazione specialmente in vista dei lavori di ampliamento e completamento del porto.

Gli interroganti ritengono tuttavia opportuno che il ministro la smentisca, per rassicurare completamente gli operatori economici della vasta florida zona che ha nel porto di Bosa il suo sbocco naturale. (15649).

RISPOSTA. — Si dà assicurazione che la riportata notizia in ordine al declassamento della dogana di Bosa Marina è priva di fondamento.

Il Ministro: TRABUCCHI.

PINNA, BERLINGUER E CONCAS. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere le ragioni che hanno determinato la esclusione del comune di San Teodoro (Nuoro) dalla categoria dei comuni montani, esclusione che sembra dovuta ad errore perchè quando San Teodoro era una frazione del comune di Pesada questo era compreso nella detta categoria proprio in virtù della quota di Monte Nieddu che ora appartiene al comune di San Teodoro; e per sapere se non ritengano conforme a giustizia intervenire presso la commissione censuaria centrale perché rettifichi sollecitamente codesto errore che ha cagionato e cagiona notevoli danni al comune di San Teodoro e inoltre blocca l'iter di numerose pratiche di miglioramento fondiario presso l'ispettorato ripartimentale delle foreste di Nuoro. (16266).

RISPOSTA. — Il comune di San Teodoro già escluso, in base a presupposto errato, dall'elenco dei territori montani ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, è stato reincluso nell'elenco stesso con deliberazione 21 dicembre 1960, numero 3231 della commissione censuaria centrale, notificata al comune ed agli altri enti interessati in data 30 dicembre 1960.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

POLANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quanti campi dei profughi esistono attualmente in Italia, dove si trovino, quante persone vi siano comprese, italiane e straniere, e quale sia il trattamento fatto a questi profughi, nonché gli intendimenti del Governo per quanto concerne lo scioglimento o meno di detti campi, e l'inserimento dei profughi nella normale vita della società italiana. (15696).

RISPOSTA. — I centri di raccolta dei profughi connazionali sono attualmente 22 e 6 sono quelli che assistono stranieri in attesa di emigrare in altri Stati, di volontario rimpatrio o di altra sistemazione.

I primi sono dislocati nelle seguenti località: Cremona, centro smistamento; Aversa, ospedale baraccato; Brescia, caserma Goito; Chiari, caserma Tagliamento; Catania, Cibali; Gaeta, caserma Cosenz; Gaeta, caserma Vittorio Emanuele; Marina di Carrara; Monza, collegio ex reale; Roma, Centocelle; Tortona, caserma Passalacqua; Trieste (13 alloggiamenti); Brindisi, Bocchie di Puglia; Brindisi, Restinco; Brindisi, Restinco II; Bari, Santa Chiara; Altamura (Bari); Napoli, Canzanella; Gargano, caserma Magnolini; Laterina (Arezzo); Alatri, Le Fraschette; Pigna, caserma Manfredi.

Vi sono inoltre alloggiamenti a Livorno, Due Ville; Messina, istituto Casa Pia; Genova, casa San Giorgio.

I sei campi che ospitano stranieri si trovano a Trieste San Saba, Farfa Sabina, Capua, Aversa, Pontecagnano e Salerno.

Nei centri di raccolta sono alloggiati complessivamente n. 18.420 connazionali e numero 4.611 stranieri. Questi ultimi ricevono vitto, alloggio, assistenza sanitaria ed il vestiario necessario, mentre tutti i connazionali possono beneficiare, oltre che dell'assistenza in campo e sussidiaria fuori campo, anche delle seguenti provvidenze: ripristino delle attività artigiane, commerciali ed industriali già svolte nel territorio di provenienza; assistenza ospedaliera e farmaceutica; preferenza nell'emigrazione, equiparazione ai reduci nei concorsi a pubblici impieghi; diritto a concorrere alle assegnazioni di alloggi.

Il problema dello scioglimento dei campi è collegato alle provvidenze per il reinserimento degli assistiti nella vita economica della nazione ed, in particolare, alla realizzazione di nuovi programmi per la ricostruzione di alloggi a spese dello Stato, già finanziati per l'ammontare complessivo di 10 miliardi di lire.

I connazionali profughi possono inoltre concorrere all'assegnazione degli alloggi, che gli Istituti autonomi per le case popolari, l'U.N.R.R.A.-Casas e l'« Incis » sono tenuti a riservare nella misura del 15 per cento degli alloggi costruiti dagli istituti stessi.

E allo studio un provvedimento legislativo per la realizzazione di un ulteriore programma edilizio.

E da ritenere che le provvidenze suaccennate, nonché la elargizione del premio di primo stabilimento a favore dei connazionali

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

nella misura di lire 50 mila *pro capite*, potranno influire notevolmente sullo sfollamento dei centri di raccolta.

Il loro scioglimento resta condizionato, per altro, dalla entità dei contingenti di connazionali e stranieri che potranno ancora affluirvi in avvenire.

È intendimento del Governo di fare ogni sforzo per eliminare i campi profughi e saranno intensificati gli interventi in questo senso.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

POLANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se — in considerazione del gravissimo stato di disagio in cui versano tutte le categorie dei lavoratori di Ittiri per la persistente disoccupazione — non intenda intervenire presso la sede di Sassari, al fine di sollecitare il rapido pagamento degli assegni familiari ai lavoratori agricoli di quel popoloso comune, corrispondenti al secondo semestre 1960, nonché alla liquidazione del sussidio di disoccupazione a quelle stesse categorie per l'anno agrario 1959-60, misure che porterebbero, se rapidamente attuate, un qualche sollievo ai disoccupati e ai loro familiari, nonché agli esercenti ed artigiani, costretti a fornire a credito ai lavoratori disoccupati, il che ha creato serie difficoltà anche a queste categorie di piccoli operatori economici. (15752).

RISPOSTA. — La sede dell'I.N.P.S. di Sassari ha già provveduto al pagamento, in data 19 gennaio 1961, degli assegni familiari, per l'anno 1960, in favore di 374 lavoratori agricoli del comune di Ittiri. Sono rimasti esclusi 40 lavoratori, per i quali la liquidazione è tuttora sospesa per difetto di documentazione.

Presso la stessa sede dell'I.N.P.S. sono in corso di istruttoria le domande per l'indennità di disoccupazione presentate dai lavoratori agricoli del predetto comune. Il relativo pagamento sarà effettuato, in base ad accordi intercorsi con le locali associazioni sindacali, in unica soluzione entro il corrente mese di febbraio, anziché in due rate scadenti rispettivamente il 31 gennaio e il 31 marzo.

Il Ministro: SULLO.

PRETI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere perché, ad onta delle insistenze quindicennali del comune, l'amministrazione della difesa si rifiuti di dismettere una piazza d'armi di 11 ettari e mezzo, che si trova nel centro della città e che è necessaria per lo sviluppo dell'importante centro industriale

di Conegliano (Treviso), il quale rimane bloccato nel suo sviluppo edilizio, con tutto vantaggio della più sfacciata speculazione. (15887).

RISPOSTA. — Il comune di Conegliano solo nel 1958 ha chiesto la dismissione da parte dell'amministrazione militare della ex caserma Vittorio Veneto, occupata da circa 80 famiglie di senza tetto, per utilizzarne la relativa area per la costruzione di edifici per abitazione.

A seguito di tale richiesta, vennero subito iniziate trattative con quel comune per la realizzazione di un negozio di permuta, trattative che portarono ad un accordo di massima. Fu redatto quindi un apposito schema di convenzione che venne sottoposto, nel febbraio del 1960, all'accettazione del comune stesso, il quale, per altro, non ha preso finora alcuna determinazione in proposito pur essendo stato ripetutamente sollecitato.

Il Ministro: ANDREOTTI.

PRINCIPE E MANCINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali il consiglio comunale di Orsomarso (Cosenza), eletto il 6 novembre 1960, sia stato sciolto (con decreto del prefetto di Cosenza) sulla base delle dimissioni di consiglieri, prima che il consiglio comunale si insediasse per procedere alla convalida degli eletti.

Se ritenga tale procedura legittima, in considerazione che le dimissioni dovevano essere accettate dal consiglio comunale e soprattutto in considerazione che erano pendenti dei ricorsi, il cui accoglimento avrebbe mutato il rapporto di forze in seno al consiglio stesso;

se, in ogni caso, non ritenga che il provvedimento poteva essere ritardato, al fine di consentire i tentativi necessari per la costituzione di una giunta municipale efficiente, e quali provvedimenti intenda adottare. (15944).

RISPOSTA. — Il prefetto di Cosenza non ha disposto — né poteva disporre — lo scioglimento del consiglio comunale di Orsomarso, essendosi invece limitato a nominare — a norma di legge — un commissario per la provvisoria gestione del comune, in quanto, a seguito delle dimissioni rassegnate dalla metà dei consiglieri proclamati eletti (e, quindi, già entrati in carica), si era verificata, nei riguardi del predetto consiglio, l'ipotesi di decadenza prevista dall'articolo 8, lettera *b* del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Quanto alla presa d'atto delle cennate dimissioni, effettuata dalla giunta municipale in carica, ai sensi dell'articolo 158 del regola-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

mento 12 febbraio 1911, n. 297, il prefetto non ha ritenuto di annullare la relativa deliberazione, non avendovi ravvisato alcuna illegittimità; contro di essa, per altro, sono esperibili, da parte degli interessati, i rimedi di legge.

Si soggiunge, poi, che solo successivamente alla presa d'atto delle cennate dimissioni è pervenuto al comune un ricorso avverso le operazioni elettorali, per altro neppure ritualmente notificato agli interessati.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

PRINCIPE E MANCINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravi danni causati dall'alluvione del 3 febbraio 1961 all'agricoltura del comune di Altomonte (Cosenza); quali provvedimenti intenda adottare con sollecitudine per venire incontro agli agricoltori danneggiati, rappresentati per il 90 per cento da coltivatori diretti. (16077).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 16042, del deputato Misasi, pubblicata a pagina 7053).

RAFFAELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non ritenga urgente e necessario provvedere alla installazione dei posti telefonici pubblici nelle seguenti frazioni del comune di Volterra (Pisa): Montegradoni, San Cipriano, Molino d'Era, Prato d'Era, Roncolla, Santa Margherita, Cozzano, Sensano, Ulignano, Pignano, Tignano-Ponsano, Lischetto, in accoglimento della richiesta dell'amministrazione comunale fatta con deliberazione del 22 febbraio 1960. (16150).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già riconosciuto alle predette frazioni del comune di Volterra il titolo a fruire del collegamento telefonico a spese dello Stato, in applicazione dello speciale disposto dell'articolo 2, lettera d, della legge 30 dicembre 1959, n. 1215, che prevede la concessione di tale beneficio anche quando, pur non trovandosi le frazioni interessate in tutte le condizioni richieste dalla legge medesima, concorrano per esse particolari motivi, specialmente di ordine sociale.

I collegamenti in parola saranno presumibilmente realizzati entro il prossimo esercizio finanziario.

Il Ministro: SPALLINO.

RAUCCI E NAPOLITANO GIORGIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali non si sia ancora prov-

veduto (nonostante le assicurazioni date fin dall'8 marzo 1957 dall'allora sottosegretario Pugliese al deputato Napolitano) ad approvare gli statuti dei due enti pii ospedale psichiatrico Santa Maria Maddalena e Casa santa dell'Annunziata di Aversa (Caserta), consentendo così che i due importanti enti continuino ad essere amministrati, in contrasto con i più elementari principi della rappresentanza democratica, da commissari di nomina prefettizia. (16210).

RISPOSTA. — Il nuovo statuto della Casa santa dell'Annunziata di Aversa è stato approvato con decreto del presidente della Repubblica del 7 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1961.

Il prefetto di Caserta ha quindi richiesto all'amministrazione comunale di Aversa la designazione dei componenti del consiglio di amministrazione della pia casa, di propria competenza.

Per quanto, invece, riguarda la riforma statutaria dell'ospedale psichiatrico Santa Maria Maddalena, retto da amministrazione ordinaria e non da un commissario, il prefetto ha sollecitato l'amministrazione dell'ente per i provvedimenti di competenza in relazione ad alcune osservazioni formulate da questo Ministero e da quello della sanità.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

RAUCCI E NAPOLITANO GIORGIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se gli risulti che nel gennaio 1959, nella sede del consiglio comunale di Riardo (Caserta), il consigliere comunale Di Nuzzo Antonio chiese che si provvedesse a denunciare all'autorità giudiziaria l'ex sindaco Francesco Maciariello, per omessa presentazione dei conti relativi a 13 anni di amministrazione dell'asilo comunale di Riardo, del quale lo stesso Maciariello si era autodenominato amministratore unico;

se non ritenga di dover sollecitare il prefetto di Caserta, che ha avvocato a sé l'esame della questione, perché provveda tempestivamente a trasmettere gli atti relativi all'autorità giudiziaria. (16211).

RISPOSTA. — A suo tempo la prefettura di Caserta effettuò un'approfondita inchiesta in ordine alla gestione dell'asilo infantile di Riardo, dalla quale però non emersero elementi di illecito penale a carico dell'ex sindaco Maciariello.

Di ciò fu già reso edotto il deputato Napolitano con la lettera del 12 luglio 1959, in risposta all'analoga interrogazione n. 6974.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

RE GIUSEPPINA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere la posizione della pratica di pensione ordinaria per cause di servizio dell'ex bersagliere Giovanni Battista Mezzadri di Guido e di Ferrari Elisabetta, nato il 1° marzo 1934 a Salvirolo, attualmente ricoverato in un istituto psichiatrico di Castelleone della Stiglieria (Mantova).

I ripetuti solleciti, che risalgono al giugno 1959, non hanno ottenuto finora altro che vaghe assicurazioni di interessamento, senza mai avere notizie precise sulla posizione della pratica né sullo svolgimento della medesima. (15669).

RISPOSTA. — La pratica di pensione cui si riferisce l'interrogante trovasi tuttora in corso d'istruttoria in quanto, essendo l'infermità riscontrata all'interessato di natura neuropsichica, si rendono necessari accertamenti sanitari più lunghi e complessi del normale.

Il Ministro: ANDREOTTI.

RICCIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se intenda disporre che atterrino all'aeroporto di Napoli-Capodichino i cosiddetti *charters* in modo che le comitive di turisti inglesi e scandinavi possano giungere direttamente in Napoli. (15926).

RISPOSTA. — Gli scali di atterraggio per voli *charters* vengono scelti dalle compagnie di navigazione aerea che domandano l'autorizzazione ad effettuare i voli stessi.

Negli anni scorsi sono sempre state accolte tutte le domande di voli *charters* con scalo a Napoli e si assicura che anche le domande che potranno essere presentate nel corrente anno verranno prese in considerazione per venire incontro nella misura massima possibile alle esigenze turistiche della predetta città.

Il Ministro: ANDREOTTI.

ROMANO BRUNO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere i motivi per i quali i lavori per il costruendo ippodromo di Aversa (Caserta) siano stati da tempo sospesi e se risponda ad esattezza la voce diffusa negli ambienti dell'ippica napoletana circa l'ostruzionismo che da parte dell'U.N.I.R.E. (che pure trova modo di sovvenzionare tutti gli ippodromi funzionanti e di farne sorgere altri nuovi in Italia settentrionale e centrale) si farebbe a danno dell'iniziativa aversana.

L'interrogante fa rilevare che l'ippodromo di Agnano non è in grado di garantire simul-

tanee riunioni di trotto e di galoppo e che il completamento e l'entrata in funzione dell'ippodromo di Aversa, che sarebbe certamente attivo, recherebbe un rilevante beneficio a numerosi lavoratori del settore, all'allevamento e alle attività turistiche ed economiche della zona. (15086).

RISPOSTA. — La Società azionaria incremento trottatori - S.A.I.T.A. - con sede in Aversa, in data 27 luglio 1957, chiese all'U.N.I.R.E. una sovvenzione di 50 milioni di lire per costruire in Aversa un impianto da adibire all'allevamento ed allenamento dei cavalli da corsa al trotto, facendo presente che l'iniziativa era già in corso di realizzazione.

Il consiglio direttivo dell'U.N.I.R.E., cui venne sottoposta, per l'esame e le decisioni, la domanda della S.A.I.T.A., deliberò di non concedere la sovvenzione richiesta e la delega dell'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, non ravvisando l'opportunità di far sorgere ad Aversa un ippodromo, tenuto conto anche che altre città di maggiore importanza e che meglio si prestavano allo svolgimento delle corse dei cavalli ne erano sprovviste.

E poi da considerare che, ove fosse stata riscontrata, da parte dell'U.N.I.R.E. e degli enti ippici interessati alle corse al galoppo ed al trotto, la necessità di far sorgere un nuovo ippodromo, avrebbe dovuto essere bandito un pubblico concorso.

L'U.N.I.R.E. aggiunge che la predetta deliberazione del consiglio direttivo è condivisa anche dall'attuale commissario e che, in Italia, non vi è alcun ippodromo che possa garantire simultanee riunioni di trotto e di galoppo.

Premesso quanto sopra, questo Ministero è dell'avviso che, in via di massima, un ippodromo ad Aversa non possa affermarsi con un sostanziale programma di corse, data la vicinanza e l'efficienza di quello di Agnano.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

ROMUALDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per le quali l'avvocato Ferdinando continua a tenere l'incarico di commissario straordinario dell'ospedale civile Pasquale Del Prete di Pontecorvo (Frosinone), nonostante sia già stata nominata da oltre un anno la regolare amministrazione, il cui funzionamento è stato bloccato dal prefetto di Frosinone, che non ha ritenuto di procedere alla nomina dei due elementi integrativi di sua competenza. (3050, già orale).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

RISPOSTA. — L'amministrazione ordinaria dell'ospedale civile Pasquale del Prete di Pontecorvo sarà ricostituita dopo che il consiglio comunale testé eletto in quel comune avrà designato i componenti di propria competenza.

La prefettura non ha ritenuto, infatti, opportuno procedere prima alla ricostituzione di quel comitato amministrativo allo scopo di evitare che esso, a poco tempo dalla nomina, potesse non più rispecchiare la volontà della rappresentanza elettiva del comune.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

RUSSO SALVATORE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia informato del ritardo con cui talvolta l'ente nazionale di previdenza ed assistenza per dipendenti statali di Caltanissetta porta a conclusione le pratiche indirette dei suoi assistiti, i quali sono costretti ad anticipare le somme per le cure e ad attendere a lungo la liquidazione.

Si cita il caso del ferroviere Lombardo Luigi di Caltanissetta, che, dopo un anno dall'apertura della pratica, non riesce ad avere rimborsato quel che gli spetta. (15321).

RISPOSTA. — Il ritardo frapposto dall'ufficio « Enpas » di Caltanissetta nel rimborso delle spese sostenute dagli iscritti che fruiscono dell'assistenza indiretta è stato causato dalla necessità di esperire accurate indagini in merito a talune irregolarità emerse dagli atti di circa 100 pratiche di rimborso intestate ad assistiti curatisi presso un poliambulatorio privato.

Le risultanze di tali accertamenti, portate all'esame degli organi centrali dell'ente ai sensi dell'articolo 26 del regolamento per la esecuzione della legge istitutiva dell'ente, hanno consentito di far luce sulle predette irregolarità e di svolgere, quindi, le opportune azioni, in sede amministrativa e giudiziaria, nei confronti delle persone ritenute responsabili.

Per quanto riguarda, poi, il caso del ferroviere Luigi Lombardo, l'« Enpas » ha comunicato che, non essendo emerse dalle indagini svolte responsabilità a suo carico, ha disposto la liquidazione della relativa pratica di malattia.

Il Ministro: SULLO.

RUSSO SALVATORE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se non ritenga di proporre un aumento degli stanziamenti per contributi agli enti provinciali antitracomatosi e di adeguare meglio alla odierna situa-

zione l'ordinamento degli enti stessi, considerando l'alto compito di bonifica umana, che essi assolvono nel Mezzogiorno d'Italia e nelle isole, e le grandi difficoltà che oggi devono affrontare, sia per gli scarsi finanziamenti sia per la deficiente funzionalità delle strutture amministrative. (15354).

RISPOSTA. — Lo stanziamento di bilancio per i servizi antitracomatosi, che nell'esercizio finanziario 1959-60 fu determinato nell'ammontare di lire 375 milioni, è stato aumentato nell'esercizio finanziario 1960-61 a lire 400 milioni.

Si confida che per l'esercizio finanziario 1961-62 il Parlamento voglia concedere un ulteriore aumento, venendo incontro alle richieste già formulate.

Con tale finanziamento questo Ministero provvede alla assegnazione di sussidi agli enti provinciali antitracomatosi al fine di renderne più efficiente l'attività.

Le entrate di bilancio dei suddetti enti sono costituite, com'è noto, dai contributi dell'amministrazione provinciale e dei comuni e dai sussidi di cui sopra erogati annualmente dal Ministero.

Le difficoltà finanziarie degli enti provinciali antitracomatosi dipendono principalmente dal fatto che essi non riescono ad ottenere il versamento dei contributi annui da parte dei comuni consorziati.

Vi sono enti provinciali antitracomatosi che vantano verso i comuni crediti per varie decine di milioni.

Effettivamente la struttura amministrativa degli enti in questione merita di essere revisionata.

Tuttavia, si ritiene che il problema debba essere esaminato in un quadro più vasto di riforma di tutta la struttura amministrativo-sanitaria del Paese. Provvedimenti in merito sono stati posti allo studio.

Per il momento è intenzione di questa amministrazione, fare esaminare da propri ispettori l'attività dei singoli enti provinciali antitracomatosi per rilevare le più importanti cause di disfunzione e suggerire tempestivamente gli opportuni rimedi.

Il Ministro: GIARDINA.

RUSSO SALVATORE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga di disporre un'inchiesta sull'operato del segretario comunale di Barrafranca (Enna), il quale ha rilevato grave incompetenza e colpevole negligenza nel suo ufficio durante l'in-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

sediamento della nuova amministrazione così da provocare confusione, disordine e grande risentimento nella popolazione. (16089).

RISPOSTA. — Il ritardato insediamento dell'amministrazione di Barrafranca non è imputabile alla negligenza di quel segretario comunale, bensì alla errata interpretazione, da parte dei consiglieri comunali, delle norme sull'ordinamento degli enti locali vigenti nella regione siciliana.

Infatti, gli atti deliberativi concernenti la convalida di alcuni consiglieri, nonché l'elezione della giunta e del sindaco — annullati dalla commissione di controllo perché viziati da illegittimità — risultano adottati dopo ampie discussioni circa le norme da applicarsi ed i sistemi di votazione.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

SAMMARTINO. — *Al Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni per le quali le popolazioni delle campagne di Fossalto (Campobasso) non vedono ancora acceso l'impianto per la illuminazione elettrica, che pure è stato costruito da mesi, e come intendano pertanto disporre perché il beneficio della luce venga finalmente esteso alle popolazioni stesse di quell'importante centro del Molise. (15528).

RISPOSTA. — Il ritardo nella erogazione dell'energia elettrica nelle campagne del comune di Fossalto è dipeso dal fatto che non erano ancora conosciute le risultanze ufficiali del collaudo dei nuovi impianti.

Da oltre un mese, però, la fornitura di luce elettrica alle zone suddette è stata assicurata, avendo l'amministrazione comunale assunto, con apposita deliberazione, formale impegno a risarcire eventuali danni a persone o cose che potrebbero derivare dagli impianti in questione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: SCALFARO.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere come l'amministrazione delle ferrovie dello Stato intenda adeguare la stazione di Carpinone (Campobasso) alle nuove esigenze, derivanti dal ruolo importantissimo che tale scalo ha assunto in conseguenza della riapertura della linea Sulmona-Isernia-Vairano-Caianello. Tale stazione infatti, sia che se ne guardi il fabbricato viaggiatori, sia

che si fermi l'attenzione sul parco dei binari, non risponde più alle esigenze segnalate. (15728).

RISPOSTA. — Per quanto riguarda i binari di piazzale della stazione ferroviaria di Carpinone, non è emersa, dal punto di vista tecnico, alcuna necessità di ampliamento o adeguamento, inquantoché tali impianti sono rispondenti alle necessità di quel traffico viaggiatori e merci.

Circa il fabbricato viaggiatori, ogni intervento è rimandato a quando si potrà disporre di fondi utilizzabili per tale titolo; infatti, date le limitate disponibilità finanziarie, attualmente vengono eseguiti lavori soltanto se legati alle necessità più urgenti dell'esercizio ed in particolare della sicurezza.

Il Ministro: SPATARO.

SANGALLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Sulla gravità della situazione economica in agricoltura, ed in modo particolare sui seguenti principali aspetti:

1° fortissima flessione del prezzo del latte, che ha raggiunto nel mese di ottobre 1960 una entità di riduzione di oltre il 20 per cento rispetto alla quotazione del corrispondente periodo dello scorso anno, causata dalla diminuzione dei prezzi dei prodotti caseari presi a riferimento per la determinazione del prezzo del latte (burro, grana, gorgonzola). La diminuzione dei prezzi dei prodotti in riferimento è stata determinata dai contingenti importati in quantità superiori ai normali fabbisogni.

Per la nuova annata agraria casearia sono sin d'ora acquisibili ulteriori riduzioni del prezzo del latte in conseguenza della diminuzione delle rese (cioè del quantitativo dei prodotti caseari sui quali viene calcolato il prezzo del latte).

Le rese di riferimento hanno infatti registrato, nella rinnovazione dei contratti di compra-vendita del latte, una sensibile diminuzione, che comporta una ulteriore decurtazione del prezzo del latte alla stalla. A questo proposito l'interrogante rende noto che le principali industrie casearie hanno costituito una specie di monopolio della domanda, stabilendo delle zone di rispetto, così da rendere inoperante la legge della domanda e dell'offerta: questo fatto assume un aspetto particolarmente grave ed allarmante, avendo, inoltre, causato la mancata stipulazione — alla data del 30 novembre 1960 — dei contratti

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

di compra-vendita del latte, che negli altri anni venivano conclusi entro il 10 novembre;

2°) grave diminuzione dei prezzi del bestiame, a causa delle massicce importazioni di bestiame vivo da macello e di carni macellate: questa flessione dei prezzi viene a colpire in modo particolare le zone produttrici di latte, nelle quali, all'inizio della stagione invernale, viene effettuata la rimonta delle stalle, cioè l'eliminazione dei capi di scarsa produzione, che vengono destinati al macello;

3°) i principali raccolti dell'anno 1960 hanno causato forti riduzioni (in particolare il frumento e il risone) e, inoltre, i raccolti autunnali sono andati in parte persi a causa del pessimo andamento stagionale, che ha anche causato notevoli scadimenti della qualità dei prodotti raccolti;

4°) le semine del grano hanno potuto essere effettuate solo in parte (in alcune zone si è seminato solo il 20-30 per cento del previsto) e le semine fatte destano forti preoccupazioni in merito alla loro riuscita.

I produttori si troveranno, nell'estate del 1961, a non poter disporre che in parte del raccolto granario, ciò che porrà le aziende nell'impossibilità di far fronte ai loro impegni finanziari.

L'interrogante chiede pertanto quali provvedimenti il Ministero dell'agricoltura intenda adottare, per risolvere sia dal punto di vista contingente sia per gli aspetti di un generale risanamento, il complesso dei problemi che assumono fondamentale importanza per la vita ed il potenziamento del settore agricolo. (15046).

RISPOSTA. — Sui risultati della decorsa annata agraria appare, per alcuni versi, prematuro esprimere un giudizio, in quanto non tutti i dati definitivi relativi al volume dei vari raccolti sono ancora disponibili.

Si può dire tuttavia che l'annata non è stata buona. Sul giudizio sfavorevole pesa anzitutto l'eccezionale caduta della produzione del grano. In sensibile diminuzione anche le produzioni del vino e del riso.

A compenso, ma soltanto parziale, sono aumentate le produzioni dell'olio di oliva e dei foraggi, mentre hanno mantenuto buone posizioni le produzioni del granoturco, del pomodoro, degli ortaggi e delle frutta fresche.

In alcuni casi il prezzo ha reagito alla minore disponibilità di prodotto. Così, le quotazioni del grano sul libero mercato si sono immediatamente allineate ai prezzi di cessione del grano della gestione statale; i

prezzi del vino sono aumentati fino ad assorbire interamente la diminuzione della produzione e quelli del riso, specialmente per le varietà fini e semifini, hanno contribuito ad alleggerire le conseguenze della perdita quantitativa.

Sulla situazione e sullo stato d'animo degli agricoltori gioca il fatto che i risultati negativi della campagna inaspriscono una realtà economica già difficile ed ha giocato inoltre il perdurare dell'eccezionale maltempo, che, dopo aver ostacolato i raccolti autunnali, ha anche compromesso le nuove semine. Tuttavia, per i seminati che appaiono compromessi, non sono da escludere riprese vegetative, mentre si ritiene che alcune aree potranno essere recuperate con le semine primaverili.

Il Governo, oltre a disporre per le zone danneggiate da calamità naturali facilitazioni creditizie e sgravi fiscali (legge 21 luglio 1960, n. 739) ha anche provveduto alla distribuzione gratuita tra le categorie dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti delle zone medesime, di un milione di quintali di grano per uso semina prelevato dalla gestione di ammasso per contingente.

Per quanto riguarda il settore granario, si assicura che la difesa economica del prodotto attraverso l'ammasso ed attraverso il monopolio delle importazioni viene proseguita con particolare fermezza.

Per il riso si presentano quest'anno migliori prospettive di collocamento, anche perché è stato tempestivamente concluso con l'Indonesia un contratto che consentirà di smaltire parte delle eccedenze accumulate in questi ultimi tempi.

In merito alle lamentate flessioni dei prezzi del latte, si osserva che se è vero che le quotazioni medie del prodotto ad uso industriale nelle zone caratteristiche hanno segnato diminuzioni nei confronti dei prezzi corrisposti nel 1959, è anche vero che gli odierni livelli son superiori a quelli del passato ove si escluda la punta eccezionale raggiunta nel 1958.

La flessione registrata nelle province a forte produzione lattiera è stata comunque determinata: dall'aumentata produzione, che ha superato i 100 milioni di ettolitri, con un conseguente forte incremento nella produzione del burro; dalla notevole quantità di burro estero introdotto nel Paese nel 1960, durante il breve periodo di riapertura delle importazioni (oltre 250 mila quintali contro 101 mila importati nel 1959); dalla concorrenza della margarina e degli oli vegetali e, infine, dalla discesa dei prezzi dei suini grassi, i

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

cui realizzi hanno influito negativamente sui bilanci, specie dei caseifici sociali e delle cooperative.

A quest'ultimo riguardo, però, va tenuto presente che il mercato dei suini grassi ha ripreso notevolmente forza e che, pertanto, l'influenza negativa di cui sopra verrà presto ad essere annullata.

Quanto al burro, l'importazione è stata sospesa, da qualsiasi provenienza, con decreto ministeriale 23 settembre 1960, essendo le quotazioni del prodotto discese al disotto del limite minimo stabilito dall'articolo 2 del decreto ministeriale 4 dicembre 1958.

In conclusione, pur non sottovalutando la situazione di pesantezza che caratterizza il mercato lattiero-caseario, si ha fondata ragione di ritenere che, allorquando sarà divenuto operante l'ammasso volontario del burro di produzione nazionale, previsto dal disegno di legge, approvato di recente dal Consiglio dei ministri, esaurite le scorte di burro di importazione, riprese le quotazioni dei suini grassi, assicurati equi ricavi agli allevatori di bestiame bovino attraverso il congegno del prezzo minimo — la cui struttura e il cui funzionamento, nei confronti del bestiame bovino da macello, sono stati recentemente regolati in base ad una più fedele rappresentazione della realtà di mercato — l'intero settore dovrebbe ritrovare un sufficiente senso di equilibrio e di stabilità.

Per quanto, in particolare, riguarda i prezzi del bestiame bovino, si fa presente che, per favorirne la ripresa, è stata sospesa, con decreto ministeriale 10 dicembre 1960 e con decorrenza dalla stessa data, l'importazione da qualsiasi provenienza delle carni bovine macellate fresche, anche refrigerate o congelate. Dalla sospensione sono escluse le carni bovine congelate destinate agli stabilimenti industriali per la produzione di carne in scatola, di salumi e di conserve animali e le carni che, alla data di entrata in vigore del provvedimento, risultino viaggianti con destinazione ultima Italia o trovansi giacenti in dogana allo stato estero da non oltre due giorni.

Con successivo decreto ministeriale in data 17 febbraio 1961 è stata sospesa, in aggiunta alla carne fresca refrigerata e congelata per il consumo diretto, l'importazione della carne congelata in quarti anteriori anche se destinata all'industria, nonché del bestiame bovino adulto, eccezion fatta per quello da vita.

Il Ministro: RUMOR.

SANTARELLI ENZO, ANGELINI GIUSEPPE, BEI CIUFOLI ADELE, CALVARESI E SANTARELLI EZIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per avere precise assicurazioni sulla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo dei consigli comunali di Falconara, Chiaravalle, Ostra, Loreto, Camerata Picena e Castelleone di Suasa (Ancona), entro i termini fissati dalla legge. (16200).

RISPOSTA. — Le elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali dei comuni suddetti verranno indette, nei termini di legge, alla scadenza del quadriennio di carica.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

SANTARELLI ENZO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che lo hanno indotto a prendere il provvedimento di far sospendere la costruzione dei silos nel porto di Ancona; per sapere se sia a conoscenza delle unanimi apprensioni sollevate da tale misura in tutte le popolazioni, ed espresse indistintamente dalla stampa e dagli enti cittadini; e per sapere, altresì, se il ministro non ritenga di dare al più presto precise assicurazioni sulla continuazione della costruzione dei silos, che costituiscono una attrezzatura indispensabile, da più anni reclamata dalle categorie portuali e commerciali allo sviluppo dell'economia locale. (16215).

RISPOSTA. — Il Ministero, a seguito di ulteriori accertamenti, ha revocato l'ordine di sospensione dei lavori di costruzione dei silos granari nel porto di Ancona, consentendo la prosecuzione dei lavori stessi per 11 dei 18 silos progettati.

L'ordine di sospensione dei lavori è stato invece mantenuto per i rimanenti 7 silos, di cui 6 contigui all'inizio dell'opera ed 1 al lato della torre del porto.

Il Ministro: BOSCO.

SANTARELLI EZIO E ANGELINI GIUSEPPE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non intenda con il prossimo orario ferroviario predisporre la fermata alla stazione di Porto San Giorgio dei seguenti treni: DD 450 ore 1,47, rapido R 624 ore 13,39, rapido R 621 ore 15,02, treno DD 451 ore 23,45.

Fanno presente inoltre che alla stazione fanno scalo ben 43 paesi delle vallate dell'Aso e del Tenna fino ad Amendola, e precisamente: comuni di Fermo, Monturano, Torre San Patrizio, Rapagnano, Magliano di Penna, Monte Giorgio, Grottazzolina, Monte

San Pietrangeli, Monte Giorgio Centro Piane, Piane di Falerone, Belmonte Piceno, Servigliano, Francavilla D'Ele, Falerone Centro, Sant'Angelo in Pontano, Penna San Giovanni, Monte San Martino, Santa Vittoria in Ma-teano, Monte di Don Corrado, Montappone, Massa Fernana, Monte Falcone Appennino, Comunanza, Sperillo, Amandola, Monte Fortino, Torre di Palme, Lapedona, Moresco, Ponzano di Fermo, Monte Rubiano, Torchiaro, Montegibero, Petritoli, Rubianello, Mondottone, Monte Vidon Combatte, Sant'Elpidio Morico, Ortezzano, Monte Leone di Fermo, Monsampietro Morico, Monterinaldo.

Fanno presente infirrie che i treni R 624 e R 621 fermavano alla predetta stazione di Porto San Giorgio. (16274).

RISPOSTA. — L'assegnazione della fermata a Porto San Giorgio ai direttissimi 450 e 451 e il ripristino delle fermate dei rapidi R 621 ed R 624 nella località stessa non sono ritenuti opportuni per non peggiorare la velocità commerciale dei treni in questione che, costituendo importanti comunicazioni a lungo percorso, debbono necessariamente presentare quella celerità di marcia adeguata alle loro funzioni.

V'è poi da notare che i treni 450 e 451 transitano da Porto San Giorgio nelle ore notturne e, quindi, mal si prestano ad un efficiente servizio viaggiatori, specie durante la stagione invernale; mentre nel periodo estivo tali treni sono preceduti, a breve distanza, dalla coppia di direttissimi 150 e 159, che servono la località stessa in ora un po' meno disagiata.

Il Ministro: SPATARO.

SCALIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in favore del personale delle navi traghetto di Messina, che, pur da contrattista, ricopre da due anni posti previsti regolarmente in pianta organica.

L'interrogante si permette far rilevare che il predetto personale viene assunto con contratto a termine per un periodo di trenta giorni, al termine del quale viene licenziato per essere riassunto dopo alcuni giorni.

Il mantenimento di tale situazione ha finito col compromettere la partecipazione di alcuni lavoratori ai pubblici concorsi in fase di allestimento, per aver superato il limite di 30 anni, stabilito dalle norme, pur avendo, come precedentemente esposto, espletato la loro attività quasi in forza continuativa alle di-

pendenze dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, per un lungo periodo di tempo.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere se il ministro intenda provvedere ed in quali termini, a sanare la situazione in atto esistente, sistemando il personale che, allo stato, presta servizio sulle navi traghetto, e ciò in relazione alla legge n. 1369 pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 25 novembre 1960, n. 289. (16277).

RISPOSTA. — L'azienda ferroviaria ha in effetti utilizzato numeroso personale per le navi traghetto sullo stretto di Messina con contratto a 30 giorni, ma con il nuovo stato giuridico, di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, ha disposto, in applicazione dell'articolo 194 della legge suddetta, la sistemazione del detto personale nei ruoli ferroviari, derogando largamente dai requisiti e dalle modalità ordinarie richieste per le assunzioni a pubblico impiego. Ciò ha avuto la finalità di eliminare una parte del personale in questione e precisamente l'aliquota costantemente in servizio per tutto l'anno, in quanto ciò corrispondeva ad un effettivo aumento del fabbisogno che si è tradotto in un aumento di pianta.

E così 114 unità sono state inquadrare a ruolo. Alcune altre sono rimaste fuori per non essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal citato articolo 194, tuttavia, mediante un emendamento allo stato giuridico di cui sopra, emendamento che è in corso di studio unitamente ad altre modifiche che costituiranno oggetto di altro provvedimento di legge, anche esse potranno ottenere l'inquadramento a ruolo.

Si deve, però, precisare che i così detti « trentacinquisti delle navi traghetto » non saranno eliminati completamente. L'azienda ferroviaria continuerà ad utilizzare gente di mare col medesimo rapporto di lavoro regolarmente previsto dal codice della navigazione e precisamente per quell'aliquota, oscillante di mese in mese, che corrisponde a particolari punte di traffico che non consentono un ulteriore allargamento della pianta del personale delle navi traghetto, se si vuole evitare che dipendenti utilizzabili in certe epoche di maggior traffico, rimangano inoperosi in quelle di scarso traffico.

Né tale intento contrasta con la legge 1369 pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 25 novembre 1960, n. 289, la quale, infatti, mira ad eliminare quella forma di sfruttamento che si determina a danno dei lavoratori e a favore di ditte o imprese appaltatrici che si

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

limitano a fornire soltanto manodopera, senza alcuna organizzazione o rischio per esse. I così detti trentacinquisti vengono, invece, ingaggiati direttamente dall'azienda ferroviaria attraverso gli uffici di collocamento marittimo, essendo essa stessa armatrice delle navi funzionanti sullo stretto di Messina.

Il Ministro: SPATARO.

SCARASCIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se sia informato della grave situazione nella quale versano gli assegnatari dell'ente riforma nella zona di Baccattani in agro di Carovigno (Brindisi) e se possa fornire assicurazioni perché le esigenze degli stessi assegnatari, da più anni note, siano immediatamente soddisfatte al fine di assicurare un reddito il più possibile adeguato ai lavori dagli stessi assegnatari effettuato.

Infatti un piano di canalizzazione a suo tempo predisposto è ancora allo stato di studio e due pozzi artesiani rimangono inutilizzabili; lo spietramento nella contrada Macchia deve essere ancora terminato ed agli assegnatari di tale contrada non è stata ancora assegnata l'integrazione di terreni arborati; le strade ancora non esistono e malgrado gli impegni non si dà inizio ai lavori di sistemazione; altrettanto dicasi per l'energia elettrica che occorre come elemento indispensabile e vitale. (15451).

RISPOSTA. — La sezione speciale di riforma fondiaria in Puglia e Lucania ha eseguito i seguenti lavori per la trasformazione dei poderi siti nella località Baccattani, in agro del comune di Carovigno;

scarificazione semplice a 3 punte a metri 1, profondità centimetri 50-60, su tutta la superficie poderale;

aratura con B7 - profondità centimetri 60-70 - eseguita in croce su tutta la superficie poderale;

spietramento effettuato o in corso di esecuzione ad opera degli assegnatari, con la corresponsione di un contributo, determinato, per ogni podere, in relazione alla quantità delle pietre emerse, a seguito dei lavori di scarificazione e di aratura con B-7;

rimozione del pietrame con i mezzi meccanici della sezione;

aratura di ripasso a centimetri 40 a carico della sezione.

I canali previsti per lo scolo delle acque piovane sono stati, in parte, eseguiti; la rete scolante sarà ultimata in rapporto alle future disponibilità finanziarie.

Un solo pozzo artesiano è sprovvisto di motopompa che, per altro, verrà installata nella prossima primavera.

La costruzione delle connesse carrabili interpoderali è compresa, in parte, in un primo lotto di lavori aggiudicati il 5 novembre 1960 ed attualmente in corso di esecuzione. Ugualmente in corso di esecuzione sono i lavori di manutenzione di strade interpoderali.

Il progetto per l'adduzione dell'energia elettrica è stato approvato dalla Cassa per il Mezzogiorno: i relativi lavori, pertanto, potranno aver inizio entro breve termine.

Le case coloniche sono in corso di utilizzazione e, non appena terminate, si provvederà ad insediarvi le famiglie coloniche e ad assegnare loro le scorte poderali.

Il Ministro: RUMOR.

SCARONGELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non ritenga opportuno che anche l'amministrazione dello stato svolga una propria inchiesta sulle multiformi attività speculative sorte intorno al Convento di Santa Maria delle Grazie, in San Giovanni Rotondo (Foggia), non godendo quell'enorme complesso del privilegio di extra-territorialità. (3091, già orale).

RISPOSTA. — Il convento di Santa Maria delle Grazie, in San Giovanni Rotondo, non è dotato di personalità giuridica, ma dipende dalla provincia di Foggia dei frati minori cappuccini, giuridicamente riconosciuta con regio decreto 29 ottobre 1931, n. 741 P.D. 20317.

Di conseguenza soltanto nei confronti di tale provincia può essere esercitato il controllo previsto dalla vigente legislazione concordataria che si limita, tra l'altro, com'è noto, agli acquisti a titolo oneroso o gratuito, degli enti ecclesiastici formalmente riconosciuti, rimanendo escluso ogni intervento da parte dello Stato italiano nella gestione ordinaria e straordinaria dei beni già appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico od associazione religiosa.

Il Sottosegretario di Stato per l'Interno: SCALFARO.

SINESIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se corrisponda a verità (ed in caso positivo quali provvedimenti urgenti intendano adottare) quanto è stato denunciato da un gruppo di lavoratori italiani emigrati in

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

Belgio e pensionati per inabilità al lavoro, i quali al loro ritorno in patria si sono visti decurtare, con grande stupore, la loro modesta pensione delle quote degli assegni familiari che invece continuano ad essere corrisposti a coloro che non abbandonano il Belgio.

L'interrogante fa presente che questo stato di cose impedisce ai nostri connazionali il loro rientro in Italia. (16208).

RISPOSTA. — In Belgio ai beneficiari di una pensione di invalidità o vecchiaia vengono corrisposti gli assegni familiari per le persone a carico aventi diritto.

Qualora il beneficiario si trasferisca dal Belgio in uno degli altri 5 paesi della C.E.E., gli assegni familiari gli vengono corrisposti — in misura conforme alle disposizioni del regolamento n. 3 della C.E.E. — per un periodo di 30 mesi a far epoca dalla data di pensionamento.

Pertanto, nel caso denunciato, potrebbe trattarsi di connazionali che siano rimpatriati dopo che tale periodo di 30 mesi era già decorso, o che gli stessi, pur avendo ancora diritto agli assegni familiari, non abbiano adempiuto le necessarie formalità amministrative.

Comunque, sarebbe opportuno avere maggiori dettagli sui singoli casi particolari che fossero stati segnalati all'interrogante per poter fornire una risposta più esauriente.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: STORCHI.

SINESIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a sua conoscenza che l'ente comunale di assistenza di Bolsena (Viterbo), nella distribuzione dei fondi ad esso assegnati — in quota parte del contributo disposto dal ministro dell'interno a favore dei lavoratori della piccola pesca (acque interne) della provincia di Viterbo — ha utilizzato elenchi compilati con criteri di evidente discriminazione e con immissione in detti elenchi di elementi non iscritti nella categoria beneficiaria, a tutto danno di pescatori locali e bisognosi, ma politicamente orientati in senso non gradito.

Poiché tale circostanza è stata causa di malcontento, l'interrogante chiede di sapere quali misure il ministro intenda adottare per porre rimedio al citato, deprecabile sistema. (16212).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti disposti è risultato che per l'attribuzione del beneficio

indicato dall'interrogante, il comitato comunale per il soccorso invernale di Bolsena ha tenuto conto della situazione economica del complesso familiare dei pescatori, non ammettendo, in genere, al sussidio più di due elementi appartenenti allo stesso nucleo familiare, salvo qualche caso di particolare considerazione.

Tra i beneficiari sono state, inoltre, incluse persone in condizioni di maggiore bisogno, appartenenti a nuclei familiari di titolari di licenza di pesca e collaboratori di essi.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

SINESIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a sua conoscenza che l'ente comunale di assistenza del comune di Crotona (Catanzaro) nella distribuzione dei fondi ad esso assegnati — in quota parte del contributo disposto dal ministro dell'interno a favore dei lavoratori della piccola pesca delle marinerie di Catanzaro — ha utilizzato elenchi compilati con criteri di evidente discriminazione, con immissione in detti elenchi di elementi non iscritti nella categoria beneficiaria a tutto danno di pescatori locali e bisognosi ma orientati politicamente in senso non gradito.

Poiché tale circostanza è stata causa di notevole malcontento, l'interrogante chiede di sapere quali misure il ministro intenda adottare per porre rimedio al citato, deprecabile sistema. (16213).

RISPOSTA. — L'elenco dei lavoratori della piccola pesca assistibili del comune di Crotona è stato, su richiesta della prefettura di Catanzaro, fornito dal comando della capitaneria di porto che ha incluso in esso 200 nominativi di pescatori in possesso del libretto di ricognizione quali marittimi.

L'E.C.A. di Crotona ha effettuato il pagamento del sussidio ai lavoratori inclusi nel suddetto elenco, sostituendone cinque, i quali all'atto del pagamento risultavano trasferiti da Crotona, con altrettanti pescatori in condizioni di bisogno.

La prefettura ha, comunque, disposto accertamenti, allo scopo di promuovere la revoca del libretto di ricognizione nei confronti degli assistiti passati ad altra attività.

Il Governo sarà grato all'interrogante se vorrà fornire elementi di fatto per ulteriori interventi.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

SPADAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali, in analogia a quanto già felicemente si verifica per gli incarichi direttivi ed ispettivi nelle scuole elementari, non si provveda ad una regolamentazione degli incarichi anche dei capi d'istruzione media e secondaria, attraverso la compilazione di una graduatoria provinciale in seno ai provveditorati agli studi.

L'interrogante fa presente che un provvedimento del genere, oltre ad essere atteso da larga parte dei numerosi professori interessati, verrebbe anche ad eliminare ogni motivo di contrasto e di risentimento, che di solito si verifica all'atto di qualche nomina non debitamente dosata. (15819).

RISPOSTA. — In atto, la nomina a preside è regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 22 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, le quali stabiliscono che, quando in un istituto manchi il preside, o questi non sia in attività di servizio, o sia temporaneamente comandato ad altro ufficio, si procede alla nomina di un preside supplente nella persona di uno dei professori di ruolo dell'istituto.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, competente a provvedere a tali nomine è il provveditore agli studi, il quale, per ovvi motivi, è l'organo più qualificato ad accertare e vagliare, con giudizio responsabile, le attitudini di ciascun docente di una determinata scuola ad espletare temporaneamente le mansioni inerenti all'ufficio di preside.

Poiché tale procedura ha dato in generale buoni risultati, non si ravvisa l'opportunità di emanare nuove disposizioni, anche perché la formulazione di graduatorie provinciali, come auspicato dall'interrogante, mal si concilierebbe con le esigenze di immediatezza proprie della nomina di un preside supplente in relazione alla situazione di ciascuna scuola.

Il Ministro: BOSCO.

SPONZIELLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza delle reiterate doglianze espresse dagli assegnatari della palazzina R.S. — cantiere 2700 — in Lecce, riflettenti le preoccupazioni per le lesioni angolari determinatesi sul terreno della palazzina stessa, con conseguente slegatura dei muri e separazione degli stessi.

Verso la fine del 1958 la gestione I.N.A.-Casa dispose una visita ispettiva eseguita dall'ingegnere Pasca Raimondo, con l'intervento di un funzionario dell'I.A.C.P. di Lecce. Tale visita determinò la richiesta, con la massima urgenza, della perizia di spesa da parte della gestione appaltante.

Malgrado la richiesta di massima urgenza, tutta la pratica è rimasta fin da allora sospesa.

Successivamente, in conseguenza di altre e nuove lesioni e sulla constatazione della insufficiente tubatura per lo scarico delle acque nere, dopo solleciti degli assegnatari, la gestione, con telegramma in data 21 novembre 1959, protocollo n. 25458, rassicurava e preannunciava come imminente l'inizio dei lavori. Malgrado che sia intervenuta nel gennaio 1960 da parte dell'I.A.C.P. nuova perizia di spesa per i lavori di riparazione delle lesioni e rifacimento delle fogne, con la quale si sottolineava la necessità ed urgenza dei lavori preventivati, a tutt'oggi nulla è stato fatto, mentre il pericolo aumenta e giusto allarme e panico si diffondono tra le famiglie degli assegnatari.

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti senza dilazione di sorta si intenda emanare. (14796).

RISPOSTA. — In data 15 dicembre 1960, la gestione I.N.A.-Casa ha autorizzato l'inizio dei lavori di restauro della palazzina R.S. del cantiere n. 2700 in Lecce.

È stato assicurato che le lesioni al fabbricato, dovute a dilatazione termica delle strutture in cemento armato, non pregiudicavano in alcun modo la statica del fabbricato e la incolumità delle famiglie degli assegnatari.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SULLO.

SPONZIELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali motivi ostano per definire la posizione del segretario comunale di Racale (Lecce), signor Russo Cosimo, che ha chiesto sin dal 28 gennaio 1960 di essere collocato a riposo in base alle disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 837.

Tale definizione si sollecita per la considerazione che il comune interessato si vede costretto a corrispondere gli stipendi sia all'attuale segretario in carica, sia al Russo dimissionario, che non presta più servizio. Tutto ciò comporta un maggior onere per quell'amministrazione comunale, per cui appare più

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

che opportuno provvedere a risolvere l'ormai annosa posizione del dimissionario segretario. (16044).

RISPOSTA. — Il provvedimento di collocamento a riposo con i benefici di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 837, richiesto dal segretario comunale Cosimo Russo, attualmente collocato in aspettativa per motivi di salute, sarà adottato, non appena saranno esperiti gli accertamenti disposti allo scopo di rinvenire l'originale o la copia del verbale di giuramento che risulterebbe prestato dal Russo nel 1947, ovvero acquisire elementi idonei a comprovare che il giuramento non è stato prestato.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

SPONZIELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre perché cessi il sistema, tutto personale e persecutorio, per beghe locali, in atto nella amministrazione comunale di San Donato di Lecce.

Tale sistema è maggiormente deplorabile perché non risparmia nemmeno casi pietosi e di bisogno in cui versano alcuni cittadini.

A titolo esemplificativo si indicano:

a) il caso di tale Conte Arturo, di anni 70, già da 25 anni iscritto nell'elenco dei poveri perché ammalato e assolutamente privo di qualsiasi bene di fortuna, radiato dall'elenco per semplice ostilità personale da parte di quel comune;

b) il caso di Mazzeo Luigi, già per due anni commissario prefettizio e per circa dieci anni sindaco di quel comune, il quale donò all'ente comunale di assistenza un terreno di sua proprietà perché venisse costruito l'asilo infantile.

Nonostante una clausola espressa nell'atto di donazione, che prevede che il donante deve far parte del consiglio di amministrazione dell'asilo — per altro già costruito e in funzione da due anni — l'amministrazione comunale, sempre per beghe locali e personali, si oppone a tale nomina e all'adempimento di quanto, per la citata clausola espressa ed accettata, risulta dallo stesso atto di donazione.

Tale modo di amministrazione determina vivo malcontento nella popolazione, per cui, ad evitare prevedibili esplosioni di manifestazioni collettive di reazione, si rende opportuno richiamare i pubblici amministratori di quel comune ad un maggior senso di responsabilità e di giustizia del proprio operato. (16230).

RISPOSTA. — In ordine ai casi segnalati si fa presente:

1°) che il signor Conte Arturo è stato escluso dall'elenco dei poveri in seguito ad una revisione generale dell'elenco stesso compiuta dall'amministrazione comunale in considerazione dell'elevato numero degli iscritti (n. 488 famiglie con 2.001 iscritti su 4.892 abitanti).

Per altro la prefettura di Lecce, avendo rilevato che il Conte risulta nullatenente, ha invitato la giunta municipale a riesaminare il caso; ciò che sarà fatto prossimamente;

2°) il signor Luigi Mazzeo non è stato ancora chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'asilo infantile San Luigi Gonzaga, in quanto solo in data 15 febbraio 1961 è divenuta operante la modifica dello statuto di quell'ente, resasi necessaria per consentire l'inclusione del Mazzeo tra i componenti di detto consiglio.

La competente amministrazione, pertanto, dovrà, ora, provvedere alla nomina.

La pratica viene seguita dalla locale prefettura.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

SPONZIELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'illegittimo funzionamento del consiglio comunale di Carpignano Salentino (Lecce).

Già in sede di prima convocazione per l'insediamento del nuovo consiglio per la elezione del sindaco e della giunta si consumavano alcune violazioni di legge, tra cui quella di convocare i consiglieri eletti senza il rispetto del termine minimo di 3 giorni tra notifica dell'avviso di convocazione e data dell'adunanza consiliare.

Sicché si procedeva ugualmente, in sede di prima convocazione, alla nomina del sindaco e della giunta, malgrado l'assenza, causata da tale violazione di legge, di qualche consigliere e l'eccezione del mancato rispetto del termine sollevato da altri.

Se non si ravvisa configurare nell'accaduto quanto previsto dall'articolo 6 del decreto 3 marzo 1934, n. 383, del testo unico della legge comunale e provinciale, che concede al Governo la facoltà di annullare di ufficio gli atti viziati di incompetenza, eccesso di potere, o violazione di legge o di regolamenti generali e speciali. (16231).

RISPOSTA. — La seduta nella quale il consiglio comunale di Carpignano Salentino ha proceduto alla elezione del sindaco e della giunta è stata espressamente riconosciuta ur-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

gente dal consiglio stesso, sicché deve considerarsi sufficiente, ai fini della legalità di tale seduta, che i relativi avvisi di convocazione siano stati consegnati — come di fatto è avvenuto — almeno 24 ore prima del giorno per essa fissato, secondo quanto stabilito dall'articolo 125 del testo unico del 1915 della legge comunale e provinciale.

Non si ravvisano, pertanto, gli estremi di legge per far luogo all'annullamento d'ufficio delle deliberazioni di nomina del sindaco e della giunta anzidetti.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

TOGNONI, BARDINI, BECCASTRINI E ROSSI MARIA MADDALENA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per concedere all'« Inam » il terreno necessario per la costruzione di un centro sanitario nel comune di Orbetello (Grosseto), terreno che è stato ceduto dal demanio aeronautico al patrimonio dello Stato, appunto perché l'amministrazione finanziaria lo concedesse all'« Inam ».

Gli interroganti fanno presente che l'Istituto nazionale assistenza malattie deve poter disporre di tale terreno entro il gennaio 1961, dovendo, altrimenti, rinunciare alla costruzione del centro con grave danno per i lavoratori di questa importante zona della provincia di Grosseto. (15818).

RISPOSTA. — Non solo è già stata autorizzata la cessione in permuta al comune di Orbetello della zona di terreno demaniale estesa ettari 5.08.30, già facente parte dell'idroscalo di detta città, da destinare alla costruzione di un poliambulatorio « Inam », ma è stato anche consentito che, nelle more del perfezionamento del negozio, l'« Inam » occupi immediatamente, col consenso del comune, il terreno che le è necessario per la costruzione del manufatto.

Il Ministro: TRABUCCHI.

TURNATURI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se non ritenga opportuno studiare appropriate modifiche alla legge 9 aprile 1953, n. 310, concernente l'indennità di profilassi antitubercolare a favore del personale addetto ad istituzioni antitubercolari dipendenti dallo Stato o da enti pubblici, tenuto conto che detta indennità viene concessa nella stessa misura di lire 155 giornaliere, qualunque sia il grado gerarchico rivestito, in stridente sperequazione, con la legge dell'11 gennaio 1956, n. 19, con cui viene stabi-

lita una indennità militare agli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, una indennità di pubblica sicurezza ed una indennità di direzione ai presidi e direttori di istituti di istruzione, la cui misura è sensibilmente superiore a quella di « profilassi antitubercolare » e per di più è proporzionata tra i vari gradi militari di pubblica sicurezza e di istituti di istruzione. Basti tener presente che ad un sergente dell'esercito si corrisponde una indennità mensile di lire 5.650 se celibe e di lire 10 mila se ammogliato, mentre al sottotenente lire 8.700 e lire 15 mila ed al capitano lire 18 mila e lire 27.700. (15458).

RISPOSTA. — L'indennità di profilassi antitubercolare è stata istituita con la finalità di offrire, al personale in servizio presso determinate istituzioni antitubercolari, il mezzo di rafforzare le difese dell'organismo contro la infezione tubercolare, consentendo la possibilità di un apporto integrativo all'abituale alimentazione.

La predetta indennità non è pertanto in relazione con le mansioni svolte o con i gradi rivestiti dal personale di cui trattasi, ma soltanto con le condizioni di esposizione al contagio, che si verificano nelle istituzioni antitubercolari, e che si debbono presumere equivalenti per tutto il personale che presta la propria opera all'interno delle istituzioni stesse.

Non vi è quindi ragione di differenziare secondo criteri gerarchici il beneficio, che ha scopi esclusivamente profilattici e non retributivi.

Per quanto concerne la misura dell'indennità, si fa presente che è attualmente allo studio un provvedimento di legge per aumentarne l'importo.

Il Ministro: GIARDINA.

VENTURINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non intenda intervenire per richiamare alla legalità democratica il sindaco e la giunta del comune di Subiaco (Roma), dato il comportamento dimostrato in numerosi casi che appresso l'interrogante espone e che sono in contraddizione con la legge e con la democrazia:

a) non si permette alle minoranze di presentare interrogazioni o interpellanze né mozioni;

b) non si permette alle minoranze di prendere visione delle pratiche relative agli argomenti all'ordine del giorno del consiglio;

c) contrariamente alle disposizioni di legge (articolo 290 del testo unico del 1915),

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

assessori e consiglieri partecipano a votazioni riguardanti congiunti.

Inoltre, l'interrogante chiede l'intervento del ministro su una serie di irregolarità particolari, che tuttavia confermano il comportamento repressibile degli amministratori:

1°) assegnazione di pacchi dono per dipendenti comunali a persone che dipendenti comunali non sono;

2°) la ostetrica condotta esercita la retribuita attività di infermiera nell'ambulatorio comunale scolastico senza alcuna autorizzazione e contro il regolamento annesso alla pianita organica. (16013).

RISPOSTA. — Gli addebiti formulati nei riguardi dell'amministrazione comunale di Subiaco avevano già formato oggetto di accertamenti, da parte della prefettura di Roma, in relazione ad analoghe doglianze espresse, con esposto del gennaio 1961, da un consigliere di minoranza del comune suddetto.

Tali accertamenti, per altro, hanno dimostrato la sostanziale inconsistenza delle doglianze stesse.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

VIDALI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se corrisponda a verità che alcune case costruite a Trieste a totale carico dello Stato per i senza tetto, in base ed ai sensi delle leggi 29 aprile 1947, n. 201, e 25 giugno 1949, n. 409, siano state cedute in proprietà, anziché date provvisoriamente in consegna per la gestione, all'I.A.C.P. di Trieste; ed, in caso affermativo, in base a quali disposizioni sia stata autorizzata l'alienazione di stabili che, giusta la circolare del Ministero delle finanze (direzione generale demanio, divisione A.G. 2, protocollo n. 9950) del 31 ottobre 1949, n. 62, andavano assunti in consistenza e riportati negli schedari descrittivi della proprietà immobiliare dello Stato; come pure quali provvedimenti siano stati presi a tutela del diritto dei legittimi assegnatari degli alloggi, vittime di guerra, di corrispondere un canone di locazione nella misura dell'uno e mezzo per cento del costo di costruzione dell'alloggio, come stabilito dalla legge e precisato nella circolare del Ministero dei lavori pubblici del 21 giugno 1947, n. 7970/A. (15911).

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, che ha modificato l'articolo 55 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 aprile 1947, n. 261, portante disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi hel-

lici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione, i fabbricati costruiti a totale carico dello Stato sono dati provvisoriamente in consegna, per la gestione, agli I.A.C.P., ed in casi eccezionali, ai comuni.

Per altro, per l'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, le case per alloggio di senza tetto possono essere cedute in proprietà agli istituti e comuni che ne hanno la gestione, a condizione che detti enti eseguano nuove costruzioni per un importo equivalente alla spesa sostenuta per la costruzione delle case cedute quale risulta accertato dal Ministero dei lavori pubblici.

L'amministrazione finanziaria, per quanto concerne le case in questione, attende soltanto alla loro assunzione in consistenza ed iscrizione negli schedari descrittivi della proprietà immobiliare dello Stato, mentre alla vigilanza sulla utilizzazione di esse ed all'eventuale futura cessione in proprietà a favore degli enti sopra indicati provvede il Ministero dei lavori pubblici.

Per quanto in particolare riguarda la città di Trieste si fa presente che il Ministero dei lavori pubblici ha preavvisato con foglio del 30 dicembre 1960, n. 6513, che sono in corso trattative per la cessione al comune di Trieste, ai sensi del cennato articolo 12 della legge n. 408, n. 77 alloggi per senza tetto ubicati in quel capoluogo ai Campi Elisi.

Il Ministro: TRABUCCHI.

ZAPPA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per le quali ad oggi non è ancora stata fatta la graduatoria nel concorso per titoli ai posti di segretari (compreso quello della città di Sondrio) indetto in data 10 ottobre 1959 con scadenza per la presentazione dei titoli a 45 giorni dalla pubblicazione.

Particolarmente chiede l'interrogante di sapere se la commissione giudicatrice è stata nominata o meno e, in caso affermativo, se il ministro ritenga di sollecitare i lavori di detta commissione affinché sia consentita la nomina del segretario comunale di Sondrio. (16173).

RISPOSTA. — Tra i concorsi per titoli indetti con decreto ministeriale 10 ottobre 1959 sono stati già espletati quelli ai posti di segretario generale dei comuni di Cuneo e di Verbania.

Il concorso per la nomina del titolare della segreteria generale di Sondrio sarà espletato entro il prossimo mese di marzo.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1961

ZAPPA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere lo stato della istruttoria relativa alla domanda diretta ad ottenere il distacco dal comune di Dazio (Sondrio) da parte dei frazionisti di Pilasco; domanda per la quale il comune di Ardenno, al quale i frazionisti hanno chiesto l'aggregazione, già da tempo avrebbe espresso parere favorevole. (16174).

RISPOSTA. — Nel richiamare quanto fu comunicato a seguito della interrogazione n. 14628, con nota del 22 novembre 1960, in merito alla pratica concernente il distacco della località Pilasco dal comune di Dazio con aggregazione al comune di Ardenno, si fa presente che la istanza, intesa a promuovere la variazione territoriale medesima, è pervenuta alla prefettura di Sondrio, corredata dal parere favorevole del consiglio comunale di Ardenno, espresso con deliberazione in data 21 gennaio 1961.

Detta istanza è stata, quindi, trasmessa al comune di Dazio per il parere di quell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 85 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e per accertare se i firmatari rappresentino la maggioranza qualificata dei contribuenti, prescritta dagli articoli 33 e 34 del citato testo unico.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

ZAPPA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le ragioni che ostano alla restituzione della merce sequestrata al signor Silvestri Ernestino fu Giuseppe da Livigno (Sondrio) in data 23 gennaio 1957 — merce costituita da 165 chilogrammi di sigarette, da chi-

logrammi 19,800 di cioccolata, chilogrammi 4,500 di cacao, chilogrammi 2,500 di thè e chilogrammi 0,960 di nescafé — dopo che l'autorità giudiziaria ne ha ordinato la restituzione perché il fatto non costituisce reato, con sentenza 1° ottobre 1957 del tribunale di Sondrio, confermata dalla Corte di appello di Milano in data 10 giugno 1959 e passata in giudicato dopo che la Suprema Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del procuratore generale con sentenza 10-18 aprile 1959.

Tenuto conto che il valore della merce supera il milione di lire, chiede ancora di sapere come si intenda sovvenire l'interessato nel caso di distruzione della merce. (16175).

RISPOSTA. — Premesso che l'estratto della sentenza è pervenuto a questa amministrazione soltanto il 9 aprile 1960, si comunica che la merce non è stata finora restituita al proprietario, in quanto né da parte di questi, né da parte del suo patrocinatore legale avvocato Zappa è stata mai avanzata formale richiesta in tal senso.

I generi a suo tempo sequestrati, costituiti da cioccolata, thè, cacao e nescafé, sono tuttora giacenti presso la dogana di Tirano e verranno restituiti non appena l'interessato ne farà richiesta.

Sono costituiti altresì da tabacchi — chilogrammi 165 — che sono stati concentrati, in base alle vigenti disposizioni, al deposito generi di monopolio di Milano.

Il Ministro: TRABUCCHI.